



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1909.

N. 15.

SOMMARIO.

Legge spagnuola del 21 dicembre 1907 sull'emigrazione. — Regolamento provvisorio in data 30 aprile 1908 per l'applicazione della legge sull'emigrazione del 1907. — Decreti, ordinanze e circolari concernenti il servizio dell'emigrazione in Spagna.



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO

Via di Porta Salaria, 23-A

1909

Legislazione spagnuola sull'emigrazione

Il fenomeno emigratorio in Ispagna assunse, molto prima che in Italia, speciale importanza demografica e sociale, per il fatto che quello Stato, sino al principio del secolo XIX, possedeva un vasto impero coloniale. Questo, in meno di un secolo, andò perduto per la madre patria; ma la corrente emigratoria spagnuola verso le antiche colonie continuò ed anzi ebbe in questi ultimi anni un sensibile aumento per ragioni molteplici e complesse. La Spagna attraversa da tempo una grande crisi che impedisce di mettere a profitto le ricchezze del suolo e le energie della razza per il ritardo dell'industria nazionale; e, d'altra parte, il commercio e l'agricoltura trascinano una vita penosa e seminata di ostacoli. Oltre a queste due grandi cause che affettano l'intera nazione, altre ve ne sono speciali e proprie a ciascuna regione e che favoriscono ed incoraggiano l'emigrazione. Quelli della Galizia, delle Asturie e i Baschi, dotati di forte spirito di immaginazione, ambiziosi per istinto, si lanciano all'avventura e vanno a cercare al di là del mare la prosperità, oggetto dei loro sogni costanti. Al contrario, nelle regioni del Sud, il latifondo, la mancanza di distribuzione delle acque e le frequenti siccità, rendono la vita estremamente difficile.

Benchè i limiti entro cui si contenne questo esodo continuo di gente che in gran parte abbandona e per sempre la patria, siano di gran lunga inferiori a quelli raggiunti dalla nostra emigrazione, pure esso indusse lo Stato a provvedere, mercè nuove disposizioni legislative, a meglio disciplinare il fenomeno stesso.

Dal 1848 al 1905 oltre trenta decreti regolarono nelle sue varie esigenze il servizio dell'emigrazione. Notevole fra essi fu quello

emanato dal Ministero del *Fomento* (1) il 18 luglio 1881, col quale venne nominata una Commissione incaricata di studiare in qual modo si potesse meglio frenare l'emigrazione. Sin d'allora il Governo si era preoccupato del progressivo spopolamento e conseguente isterilimento delle forze naturali del paese.

Il Decreto del 1881 costituisce il precedente diretto della legge sulla *Colonizzazione interna* del 30 agosto 1907 e del regolamento per l'applicazione di essa del 13 dicembre successivo, seguiti subito dalla legge sull'emigrazione del 21 dicembre 1907 e dal relativo regolamento provvisorio. Così l'uno come l'altra costituiscono un complemento della legge sulla colonizzazione, avendosi con essi avuto di mira, oltre che di tutelare l'incolumità e i diritti dell'emigrante, anche di frenare indirettamente l'emigrazione, per evitare lo spopolamento e la miseria d'interregioni.

L'emigrazione spagnuola può, come già quella italiana, distinguersi, *grosso modo*, in temporanea e permanente. La prima, oltre che per le frontiere terrestri ai vari Stati europei, si dirige, per mare, alle coste settentrionali dell'Africa. Nella sola Algeria emigrano ogni anno, in media, circa 25 mila spagnuoli, in gran parte agricoltori, che abitualmente, dopo un assenza più o meno lunga, ritornano in patria. Ma oltre il 70 per cento degli emigranti spagnuoli che lasciano la patria per le vie di mare si dirige alle Americhe e costituisce l'emigrazione così detta permanente, poichè la maggior parte di essi non ritorna in patria.

Le cifre ufficiali del movimento emigratorio spagnuolo dal 1900 in poi sono le seguenti:

1900	62,482
1901	56,906
1902	51,593
1903	57,261
1904	87,291
1905	126,067
1906	126,771
1907	130,640

(1) Ministero del *Fomento* (miglioramento sociale) comprende i nostri Ministeri dell'Istruzione pubblica, dell'Agricoltura, industria e commercio, e dei Lavori pubblici.

Queste cifre, di gran lunga inferiori a quelle della emigrazione italiana, acquistano importanza speciale se si mettono in relazione alla scarsa densità di popolazione del territorio spagnuolo e se si considera che le provincie che forniscono il più grande contingente all'emigrazione sono precisamente quelle dove la popolazione è meno densa, più florida l'industria, più frazionata la proprietà. Le cifre su esposte diventano ancora più impressionanti quando si pensa che negli anni 1905 e 1906 la Spagna ha perduto 64,030 e 52,863 cittadini rispettivamente, e secondo ogni apparenza, in modo definitivo.

Si può affermare che la forte percentuale di aumento, verificatasi nei due anni suddetti, fu la causa determinante della legge di colonizzazione e di quella d'emigrazione, votate dalle Cortes nel 1907.

La legge di colonizzazione si propone di frenare la emigrazione, trattenendo in patria le famiglie sprovviste di capitali e di strumenti di lavoro e di ripopolare le campagne per ottenere dalle terre incolte o scarsamente coltivate un maggior rendimento.

In virtù di queste leggi alcune terre appartenenti ai demani dello Stato e dei Comuni furono divise in lotti per essere distribuite alle famiglie di agricoltori poveri della regione, e in preferenza a quelle composte di maggior numero di persone atte al lavoro. I lotti sono destinati parte al rimboschimento, parte alle diverse colture.

Durante i primi cinque anni il concessionario del lotto gode del semplice possesso del terreno, di cui può essere privato, qualora non si uniformi alle prescrizioni della legge; dopo i cinque anni il concessionario ne diventa proprietario. Egli potrà essere espropriato solo nel caso che la terra rimanga improduttiva per mancanza di coltura. Sono nulle la donazione, la permuta o la vendita del lotto durante i primi dieci anni; è proibita la divisione di esso per qualsiasi trasmissione durante quel periodo di tempo, sia per atti *inter vivos* che *mortis causa*. Nessuna ipoteca può gravare sul lotto, tranne quelle legali in favore dello Stato, del Comune, della moglie e dei figli.

Il Governo facilita ai coloni l'acquisto di ciò che occorre per l'installazione di essi sui lotti e per la coltivazione di questi e stabilisce speciali ricompense per i miglioramenti.

Lo Stato inoltre può anticipare somme alle Società cooperative che si costituiranno uniformandosi alla legge e dando garanzie per i lotti ad esse aggiudicati, e, allo scopo di eseguire la prima prova di colonizzazione interna, le Cortes hanno accordato un credito di 1.500.000 *pesetas*.

La legge d'emigrazione ed il regolamento per l'esecuzione di essa, (pubblicati ora integralmente, tradotti in italiano, nel presente *Bollettino*) hanno, come già si disse, lo scopo di frenare e tutelare l'emigrazione. Il freno all'emigrazione è quello consentito dai moderni principî di diritto pubblico, per i quali in ciascun cittadino è riconosciuta la libertà di emigrare. La legge si è proposto soltanto di impedire l'incitamento ad emigrare, sopprimendo gli agenti di emigrazione in tutto il territorio del Regno, e riservando al Governo la facoltà di proibire l'emigrazione collettiva qualora ne derivasse lo spopolamento di una contrada, villaggio, ecc.

La legge riguarda solo gli spagnuoli che emigrano in America, Asia, Oceania (nell'Africa si reca, in generale, l'emigrazione temporanea spagnuola). Essa ha molta analogia con la nostra legge del 31 gennaio 1901, segnatamente per la rassomiglianza degli organi di tutela degli emigranti istituiti dall'una e dall'altra.

La legge spagnuola istituisce infatti:

1° *Un Consiglio superiore d'emigrazione*, composto di 33 membri, diviso in quattro sezioni con attribuzioni distinte. Quattro dei componenti sono scelti fra gli operai.

In un punto importante esso si diversifica dal nostro Consiglio dell'emigrazione, perchè, oltre alle attribuzioni di carattere puramente consultivo, ne ha altre di carattere esecutivo e giurisdizionale.

Alla sua diretta dipendenza è l'*Ufficio di emigrazione* con quattro divisioni, corrispondenti alle quattro sezioni del Consiglio, delle quali eseguono le deliberazioni. E pertanto l'Ufficio di emigrazione spagnuolo differisce sostanzialmente dal Commissariato dell'emigrazione italiano, perchè questo ha, sotto la responsabilità ministeriale, completa libertà di deliberazione e provvedimenti;

2° *Le Giunte d'emigrazione*, nei porti d'imbarco, alla dipendenza del Consiglio superiore, nella composizione delle quali sono compresi anche due rappresentanti della classe operaia. Esse sono organismi di carattere tecnico, esecutivo, ed anche, in determinati limiti, giurisdizionale. Sono centri d'informazione per gli emigranti e compiono le operazioni che in Italia sono affidate agl'Ispettorati di emigrazione ed alle Capitanerie di porto, per quanto riguarda il servizio d'emigrazione;

3° *Gli Ispettori d'emigrazione*, che hanno carattere di pubblici funzionari, e sono incaricati di vigilare sull'applicazione della legge, nelle regioni di provenienza degli emigranti, nei porti d'imbarco, in quelli di scalo e di sbarco, nonchè sulle navi.

Su queste i detti funzionari disimpegnano il servizio da noi affidato ai regi Commissari viaggianti, ma hanno anche altre ed importanti funzioni, compresa quella giurisdizionale, benchè circoscritta in limiti ristretti.

La legge stabilisce pene severe per i trasgressori alle disposizioni da essa emanate ed una procedura speciale, in forza della quale il Consiglio superiore dell'emigrazione giudica quale Autorità suprema in questa materia.

CAPITOLO I.

Della emigrazione e degli emigranti.

Art. 1. — È riconosciuta in ogni spagnuolo la libertà di emigrare. Le limitazioni e le garanzie che la presente legge stabilisce hanno carattere di tutela.

Art. 2. — Saranno considerati emigranti, agli effetti della presente legge, gli spagnuoli che si propongono di lasciare il territorio patrio, con viaggio pagato da essi o gratuito, in terza classe o in classe che il Consiglio superiore dell'emigrazione dichiarerà equivalente, per raggiungere un punto qualsiasi dell'America, dell'Asia o dell'Oceania. Nondimeno, le *Giunte di emigrazione*, di propria iniziativa o su domanda degli interessati, potranno non attribuire, a coloro che pur si trovano nelle condizioni sopra indicate, la qualità di emigrante.

Qualsiasi documento che l'emigrante debba presentare per partire dal territorio spagnuolo, sarà redatto in carta libera e rilasciato gratuitamente non più tardi di giorni tre.

Art. 3. — Non possono emigrare:

1. Coloro che sono soggetti al servizio militare nel suo periodo attivo permanente (1).

2. Coloro che sono soggetti a procedimento penale o condanna.

Art. 4. — La facoltà di emigrare per i minori di età, maggiori di 15 anni, che non abbiano soddisfatto agli obblighi del servizio militare, e per coloro che sono iscritti alla prima o alla seconda riserva, potrà essere sospesa per Decreto reale, su proposta del Consiglio dei ministri.

Art. 5. — La donna maritata non può emigrare senza la previa autorizzazione maritale.

I minorenni possono emigrare se i loro genitori, tutori o curatori concedono il loro consenso. Le donne nubili minori di 23 anni, non soggette alla patria potestà, alla tutela o alla curatela di persone che legalmente le rappresentino; non potranno emigrare quando, per il fatto che non sono accompagnate dai genitori, da parenti, o da persone rispettabili, si abbia fondato sospetto che esse possano essere oggetto di traffico punito dalle leggi.

Le autorizzazioni ad emigrare, cui si riferisce il presente articolo, dovranno essere accordate nelle forme determinate dal Regolamento.

(1) V. Reg. art. 2.

Art. 6. — Per qualsiasi emigrazione collettiva verso paesi esteri, col proponimento di colonizzare o con altri scopi analoghi, sarà indispensabile una speciale autorizzazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio superiore dell'emigrazione, subordinata alle garanzie che saranno stimate necessarie, benchè non previste dalla presente legge.

Agli effetti del presente articolo si intenderà per emigrazione collettiva quella che implica lo spopolamento di una comarca, di un municipio, di un villaggio o parrocchia.

CAPITOLO II.

Organi di tutela dell'emigrazione.

Art. 7. — Tutto ciò che si riferisce alla emigrazione, regolata dalla presente legge e dalle disposizioni complementari che in seguito saranno emanate, dipenderà dal Ministero dell'Interno, cui saranno trasmessi i documenti e i dati circa le pratiche speciali che esistono nelle altre amministrazioni dello Stato.

Art. 8. — Sarà istituito nel Ministero dell'Interno un Consiglio superiore e un Ufficio di emigrazione.

Il Consiglio si comporrà di 33 membri.

Saranno membri di diritto: i Sottosegretari di Stato ai Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno, i direttori generali dell'Agricoltura, dei Lavori Pubblici e dell'Istituto geografico e statistico; un rappresentante del Ministero della Guerra, un altro della Marina, un membro designato dall'Istituto di riforme sociali fra quelli eletti liberamente dal Governo; il presidente della Lega navale; l'ispettore generale di Sanità esterna; un membro della Società geografica designato dalla stessa, e un membro della Giunta centrale di colonizzazione interna.

Rappresenteranno l'elemento operaio 4 membri designati col procedimento che il Regolamento determinerà.

Nello stesso tempo che si farà l'elezione di questi rappresentanti, si farà anche quella dei loro quattro supplenti. I *navieros* (1) e gli armatori autorizzati al trasporto degli emigranti, designeranno quattro membri e quattro supplenti; e anche i consignatari autorizzati al detto trasporto, ne designeranno altri quattro e quattro supplenti. Il Regolamento deter-

(1) Con R. Ord. del 26 marzo 1909 fu stabilito che per *naviero* debbasi intendere il proprietario individuale o collettivo, o il gestore di una associazione di proprietari di navi, i quali si dedicano con queste al traffico mercantile.

minerà anche la forma di queste elezioni. Il Ministero dell'Interno nominerà liberamente nove membri. La nomina cadrà sulle persone che si sono segnalate per i loro studi geografici, sociali o economici, o che abbiano dimorato nei paesi ai quali principalmente si dirige l'emigrazione spagnuola.

Per coprire le vacanze che si facciano tra i membri di elezione libera, il Ministero farà le nomine su proposta, in terna, del Consiglio superiore.

Sarà presidente del Consiglio quello che i membri di esso eleggeranno a maggioranza di voti.

Il capo dell'Ufficio di emigrazione sarà il segretario del Consiglio.

Il Regolamento determinerà le sezioni in cui si debba dividere il Consiglio, e specificherà i compiti che ciascuna sezione ha da eseguire; così pure stabilirà il numero e le condizioni generali dei funzionari dell'Ufficio di emigrazione.

Art. 9. Sono attribuzioni del Consiglio:

1. redigere il Regolamento per l'esecuzione della presente legge, dovendo egli essere udito in ogni modificazione o dubbio sull'applicazione della stessa, la cui risoluzione non sia di urgenza immediata;

2. proporre al Ministro la costituzione delle Giunte e la nomina degli Ispettori di emigrazione;

3. proporre la concessione o la revoca delle autorizzazioni del trasporto degli emigranti ai *navieros* o armatori;

4. informare il Governo circa le autorizzazioni speciali di cui all'articolo 6;

5. proporre al Ministero tutte le disposizioni che stimerà convenienti per la tutela della emigrazione, e fornire le informazioni che il Ministro chiederà;

6. esercitare l'alta ispezione sulle Giunte di emigrazione;

7. esercitare le altre facoltà che gli saranno concesse dalla presente legge.

Art. 10. — Il Consiglio superiore studierà le cause e gli effetti dell'emigrazione spagnuola in relazione con quella degli altri paesi; compilerà la statistica della stessa, e pubblicherà quanti dati e notizie possano condurre al conoscimento e alla soluzione dei problemi, ad essa inerenti, pubblicando anche guide e avvisi popolari.

Annualmente compilerà una relazione, dando conto dei suoi lavori al Ministro dell'Interno, il quale la presenterà alle *Cortes*.

Art. 11. — Il Ministro dell'Interno costituirà, su proposta del Consiglio superiore, e nei porti da questo indicati, le Giunte di emigrazione, che si comporranno dei seguenti membri:

Un funzionario designato dal Consiglio municipale; un rappresen-

tante della Marina, designato dal Ministro competente; l'Ispettore di sanità; un avvocato esercente, designato dal Collegio degli avvocati e, in mancanza di esso, dal Tribunale di prima istanza rispettivo; il Presidente della Camera di commercio o un industriale; due rappresentanti eletti dalle Società operaie; due dagli armatori o consegnatari del porto autorizzati al trasporto degli emigranti e, in mancanza di armatori, dai consegnatari, e due dal Consiglio superiore di emigrazione, tra quelli compresi in una lista di persone idonee, formata annualmente dalla Giunta. All'atto della costituzione delle Giunte questi due ultimi membri saranno nominati dal Ministro dell'Interno.

Un membro designato dal Ministro presiederà la Giunta e questa eleggerà il suo segretario.

Art. 12. — Le Giunte, oltre le funzioni arbitrali stabilite dall'art. 20 e le attribuzioni che ad esse sono conferite in materia di autorizzazioni ai consegnatari e di contratti di emigrazione, vigileranno sull'adempimento e sulla applicazione della legge.

Art. 13. — Il Consiglio superiore e le Giunte di emigrazione avranno il carattere di Uffici centrali d'informazioni per gli emigranti; i servizi prestati così dal primo, come dalle seconde, per quanto si riferisce all'emigrante, saranno sempre gratuiti.

Art. 14. — Le autorità governative e i loro agenti non potranno intervenire nelle questioni di emigrazione se non nei casi seguenti:

1. quando siano richieste dalle altre autorità civili o da quelle militari, dandone notizia al Ministro che comunicherà il caso al Consiglio superiore;
2. quando siano richieste dal Consiglio superiore, dalle Giunte o dagli Ispettori della emigrazione;
3. su domanda dei genitori, tutori, curatori, o mariti quando si tratti di impedire l'imbarco di minorenni, d'inabili o di donne maritate;
4. per impedire l'imbarco di coloro che sono soggetti al servizio militare nel suo periodo attivo o permanente, o sieno soggetti a processi penali o a condanne, senza che ciò possa servire come precedente per l'intervento di carattere generale e permanente.

Art. 15. — Il Governo, per ragioni di ordine pubblico, di sanità, o di pericoli eccezionali per gli emigranti, potrà, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio superiore, proibire temporaneamente la emigrazione a determinati paesi o regioni.

A meno che non si oppongano motivi di urgenza, sempre quando si tratti di proibizione per cause d'ordine pubblico, sentirà prima il parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale.

Art. 16. — Oltre i doveri stabiliti dal Regolamento per la carriera consolare e quelli speciali stabiliti dalla presente legge, i Consoli spa-

gnuoli dovranno raccogliere e trasmettere tutti i reclami degli emigranti, dei quali prenderanno nota riassuntiva in apposito registro; aver cura del rimpatrio degli emigranti, nei casi previsti dagli articoli 45 e 54, ed eccitare, con tutti i mezzi a loro disposizione, la costituzione di Società e di Patronati che abbiano per oggetto la difesa, la tutela e il mutuo soccorso degli spagnuoli.

Art. 17. — Si compilerà nei Consolati un registro di tutti gli emigranti minori di 20 anni, con le indicazioni del loro domicilio.

Questi emigrati compiranno avanti ai Consoli tutte le formalità preliminari del loro ingresso nel servizio militare, compreso, se del caso, il riscatto in moneta, essendo obbligo dei Consoli di comunicare al Ministro, perchè questi ne dia notizia al Municipio competente, la comparsa, le notificazioni e le altre pratiche in loro possesso.

Art. 18. — I Consoli rimetteranno trimestralmente al Consiglio superiore di emigrazione tutte le notizie che conoscono circa i paesi della loro circoscrizione, circa la domanda di lavoro, circa il salario e su tutto ciò che può interessare l'emigrante spagnuolo.

Annualmente invieranno anche allo stesso Consiglio una memoria statistica esplicativa dell'emigrazione spagnuola nelle rispettive circoscrizioni, e di essa daranno notizia ai nostri ambasciatori e Ministri plenipotenziari contemporaneamente che al Consiglio superiore.

Art. 19. — I servizi che, su richiesta degli emigrati, i Consoli prestano in adempimento di questa legge, saranno gratuiti, come pure i certificati e i documenti rilasciati a loro richiesta, necessari per i reclami e per le azioni autorizzate dalla presente legge.

Art. 20. — Sui reclami che per infrazione alla presente legge presentano gli emigranti contro i padroni (*navieros*), armatori o consegnatari, saranno competenti a giudicare, come Tribunali arbitrali, le Giunte di emigrazione, ai cui Presidenti saranno diretti i reclami presentati nel Regno.

Gli agenti consolari o diplomatici spagnuoli invieranno al Consiglio superiore i reclami ad essi presentati e il Consiglio li trasmetterà alla Giunta competente.

I reclami ai quali si riferisce il presente articolo saranno prescritti dopo un anno dal fatto cui traggono origine, e saranno istruiti con procedimento sommario e sempre gratuito per l'emigrante.

Le sentenze saranno appellabili al Consiglio superiore di emigrazione.

Art. 21. — Sui reclami contro le Giunte o gli Ispettori di emigrazione giudicherà amministrativamente il Consiglio superiore, e contro le determinazioni di questo si avrà il ricorso contenzioso amministrativo.

CAPITOLO III.

Dei padroni (" navieros „) o armatori e dei consegnatari.

Art. 22. — I *navieros* o armatori che intendono di dedicarsi al trasporto degli emigranti dovranno provvedersi di un permesso, che sarà concesso dal Ministero dell' Interno, su proposta del Consiglio superiore di emigrazione.

Per ottenere questo permesso sarà necessario:

1. Che l'armatore sia spagnolo e domiciliato in Spagna.

Trattandosi di persone giuridiche, basterà che abbiano questa nazionalità e domicilio i soci amministratori.

2. Nel caso che l'armatore non sia spagnolo o sia domiciliato all'estero, occorre che sia delegato un suddito spagnolo, residente in territorio nazionale, che lo rappresenti in quanto si riferisce all'invio degli emigranti, secondo le disposizioni di questa legge, e accetti la responsabilità dell'armatore.

L'armatore nel primo caso, o il suo rappresentante spagnolo nel secondo, prima di poter far uso dell'autorizzazione, dovranno depositare, nella Cassa di emigrazione, una cauzione di 50 mila *pesetas*.

I *navieros* o armatori stranieri, o i loro rappresentanti, dovranno provvedersi di una patente, rilasciata dal Consiglio superiore di emigrazione, per la quale pagheranno una tassa annuale che non sarà inferiore a mille *pesetas* nè superiore a 3000. Il Governo, sentito il parere del Consiglio di emigrazione, stabilirà la misura della tassa, tenendo conto del tonnellaggio dei piroscafi destinati da ciascun armatore all'emigrazione.

Art. 23. — Perchè i consegnatari nominati dagli armatori possano dedicarsi al trasporto degli emigranti, dovranno ottenere l'autorizzazione dalle Giunte di emigrazione, le quali la rilasceranno se essi posseggono i seguenti requisiti:

1. che il consegnatario sia spagnolo;

2. che sia maggiorenne, sia nel pieno godimento dei suoi diritti civili e non abbia sofferto condanne;

3. che depositi nella Cassa di emigrazione una cauzione di venticinquemila *pesetas*.

Art. 24. — Vi sarà incompatibilità tra il disimpegno di un ufficio pubblico che abbia annesso l'esercizio di autorità, e quello di consegnatario autorizzato per dedicarsi al trasporto degli emigranti.

Il Consiglio superiore pubblicherà i nomi dei consegnatari autorizzati e stabilirà nel Regolamento i casi di incompatibilità.

Art. 25. Il Regolamento determinerà i registri che gli armatori o i *navieros* e i consegnatari dovranno tenere agli effetti della presente legge.

Art. 26. — Le cauzioni depositate dai *navieros* o armatori e dai consegnatari rimarranno in malleveria delle responsabilità a cui danno luogo le loro rispettive operazioni regolate nella presente legge. Le cauzioni dei *navieros* o armatori rimarranno inoltre come malleveria sussidiaria delle responsabilità dei rispettivi consegnatari.

Le predette cauzioni potranno essere costituite in numerario o in valori pubblici, calcolando in questo caso il titolo secondo il corso ufficiale.

Art. 27. — Quando effettivamente incorressero in responsabilità per tutta o parte della cauzione, gli armatori e consegnatari saranno obbligati a provvedere nel modo che sarà determinato dal Regolamento.

Ugualmente il Regolamento fisserà i termini e le condizioni per la restituzione delle cauzioni.

Art. 28. — Le autorizzazioni concesse agli armatori o consegnatari, potranno essere revocate quando essi commettano gravi mancanze accertate, nell'esercizio dell'ufficio ad essi affidato, o non si uniformino alle condizioni prescritte dalla presente legge, e quando il Governo, a norma dell'art. 15, proibisce l'emigrazione.

Art. 29. — I consegnatari dovranno inviare ai Consoli di Spagna, nei luoghi di destinazione degli emigranti, un elenco di questi ultimi o i bollettini d'iscrizione individuale, che serviranno per il Registro che dovrà tenere ciascun Consolato.

Dovranno anche inviare al Consiglio superiore di emigrazione copia dei documenti spediti ai Consoli.

Quando un Ispettore accompagni la spedizione, egli sarà incaricato di inviare i documenti di referenze, tanto ai Consoli, come al Consiglio superiore di emigrazione.

Art. 30. — Sarà costituita una Cassa di emigrazione, affidata al Consiglio superiore e da esso amministrata.

Questa Cassa provvederà a tutte le spese che occorrono per l'applicazione della presente legge e sarà costituita dai seguenti fondi:

1. l'assegno che sarà annualmente fissato sul bilancio dello Stato;
2. le tasse di patente di cui all'art. 22;
3. l'importo delle multe imposte per infrazione alla presente legge, al relativo Regolamento e alle disposizioni complementari;
4. gli introiti prodotti dalle pubblicazioni del Consiglio;
5. le sovvenzioni e i donativi concessi da corporazioni o da privati.

I fondi di detta Cassa saranno destinati innanzi tutto alle spese del personale e del materiale determinate dal servizio, e poi al sussidio che, secondo la presente legge, vien concesso alle Società o Patronati, di cui all'art. 16, senza che in alcun caso possano essere destinati ad altro scopo.

Il Regolamento stabilirà quanto si riferisce al servizio generale di contabilità.

Art. 31. — I *navieros* o armatori ed i consegnatari, e in generale tutte le persone che intervengono nel trasporto degli emigranti spagnuoli, in conformità della presente legge, si intenderanno sottoposti alla legislazione ed alla giurisdizione spagnuola per tutte le azioni giudiziarie ed extra giudiziarie che possano derivare dal detto trasporto.

S'intenderà egualmente che, rinunciando in ogni caso alle ordinarie giurisdizioni, essi si sottomettono alla giurisdizione delle rispettive Giunte di emigrazione in tutto ciò che si riferisce alle loro obbligazioni contrattuali, e alla giurisdizione delle autorità governative o giudiziarie spagnuole, per le loro obbligazioni non contrattuali.

Essi sono del pari sottoposti alla vigilanza stabilita dalla presente legge.

Art. 32. — I consegnatari degli armatori, nei luoghi di destinazione rappresenteranno questi ultimi in quanto si riferisce alla applicazione della presente legge, salvo designazione speciale, portata a conoscenza del Consiglio superiore di emigrazione.

Art. 33. — Sono proibiti il reclutamento degli emigranti e la propaganda per eccitare la emigrazione.

Gli annunci e le pubblicazioni relativi al trasporto degli emigranti, fatti dai *navieros*, armatori e consegnatari, potranno solo riferirsi alla data di arrivo e di partenza delle navi nei porti, ai punti di scalo e alle condizioni del trasporto.

Le infrazioni al § 1 del presente articolo, come pure il fatto di esercire agenzie di emigrazione, saranno punite con la pena della prigione correzionale nel suo grado minimo, ed inoltre con la revoca dell'autorizzazione, quando si tratti di *naviero* o armatore e di consegnatario.

Art. 34. — Sono proibite in tutto il territorio spagnuolo le agenzie di emigrazione. Nessuno spagnuolo o straniero può dedicarsi a questa industria.

CAPITOLO. IV.

Del contratto di trasporto degli emigranti.

Art. 35. — Il contratto di trasporto si effettuerà per mezzo di un biglietto conforme al modello regolamentare.

Nel biglietto dovranno essere segnate, in spagnuolo, le seguenti annotazioni:

1. nome, cognome, sesso, età, professione, stato e ultimo domicilio dell'emigrante;
2. se questi sa leggere e scrivere;

3. numero e qualità degli effetti che porta seco;
4. nome, cognome e domicilio delle persone che autorizzano l'imbarco nei casi previsti dall'art. 5;
5. nome del piroscafo e nome e cognome del capitano;
6. porto di partenza e di destinazione;
7. data dell'imbarco;
8. classe del passaggio e spazio assegnato all'emigrante;
9. condizioni di trattamento a cui si ha diritto sino allo sbarco;
10. prezzo del passaggio e della provvigione pagata in cifre ed in lettere;
11. modo di pagamento del passaggio, o dichiarazione, nel caso che sia gratuito;
12. durata probabile del viaggio;
13. indicazione del numero e dei porti di scalo che farà la nave;
14. condizione per la quale tutti i pericoli ed i danni in cui può incorrere l'emigrante per interruzione o ritardo, salvo caso di forza maggiore, siano a carico del consegnatario;
15. obbligo del rimpatrio gratuito nei casi previsti dalla legge.

Inoltre si iscriveranno sul biglietto gli articoli della presente legge che possano interessare l'emigrante.

Art. 36. — I biglietti di cui all'art. precedente, dovranno far parte di un registro a madre e figlia, ciascun foglio del quale sarà costituito:

1. della matrice del biglietto per i riscontri alla Compagnia di navigazione;
2. di due esemplari uguali del biglietto;
3. del corrispondente ordine di imbarco.

I libri suddetti saranno presentati in precedenza dagli armatori o consegnatari alle Giunte di emigrazione, affinchè queste autorizzino, vistando o bollando i biglietti, l'uso di essi.

Gli armatori o consegnatari consegneranno all'emigrante uno degli esemplari del biglietto e, prima della partenza del piroscafo, invieranno alla Giunta di emigrazione l'altro esemplare con l'ordine d'imbarco. La Giunta consegnerà all'emigrante, previa presentazione del suo biglietto, il suddetto ordine di imbarco per il capitano della nave.

L'emigrante non avrà obbligo di presentare in alcun caso il suo biglietto, nè di esibirlo se non all'Ispettore o al Console spagnolo del luogo di destinazione.

Il Regolamento stabilirà questa trasmissione nella forma più conveniente perchè riesca efficace e rapida.

Art. 37. — È nullo ogni patto, in virtù del quale l'emigrante rinuncia a tutte o ad alcune delle clausole che devono essere stipulate nel

contratto, ed egualmente sarà nullo il patto col quale si stabilisca il pagamento del passaggio con prestazioni personali.

Art. 38. — Sarà nullo ogni contratto tra il *naviero* o armatore o i suoi consegnatari e l'emigrante, che si riferisca agli atti di questo, posteriori allo sbarco, nel luogo di destinazione; ed egualmente è nullo ogni altro contratto con cui l'emigrante si obbliga in qualsiasi modo coll'armatore o coi suoi consegnatari per il tempo dopo lo sbarco.

Art. 39. — L'emigrante può rescindere il contratto, con diritto alla restituzione della metà del prezzo pagato, avvisandone la persona colla quale contrattò, 5 giorni prima dell'imbarco.

In caso di infermità propria o di persone della sua famiglia che debbano accompagnarlo, basterà che annunci la rescissione sei ore prima dell'imbarco.

Se il contratto sarà rescisso per morte dell'emigrante, il prezzo intero sarà consegnato ai suoi eredi.

Il Regolamento determinerà le cause analoghe a quelle dell'infermità che possono giustificare la modificazione del contratto.

Art. 40. — Se il viaggio sarà sospeso per causa estranea all'emigrante, il consegnatario del piroscifo, nel porto rispettivo, pagherà all'emigrante come indennità due *pesetas* per ogni giorno di ritardo.

Sono eccettuati i casi di forza maggiore e di sciopero di operai e di caricatori che impediscano la puntuale partenza dei piroscafi.

Se il ritardo oltrepassi i 15 giorni, l'emigrante potrà rescindere il contratto, con diritto alla restituzione di quanto ha pagato, o al rimborso delle spese per il suo ritorno al punto di partenza, se si tratta di emigrazione gratuita.

Art. 41. — Col Regolamento sarà pubblicato un modello dei fogli del registro a madre e figlia, la formazione del quale è indicata all'art. 36.

Art. 42. — I bagagli dell'emigrante non potranno essere ritenuti in pegno per rispondere di debiti o di anticipazioni ricevute dai *navieros* o armatori o dai loro consegnatari.

Art. 43. — Se l'emigrante perdesse l'imbarco per ritardo del treno, non dovuto a cause di forza maggiore, le Società ferroviarie saranno obbligate a condurlo *gratis* coi suoi bagagli alla stazione di partenza, o a pagargli due *pesetas* al giorno finchè possa prendere imbarco. Quest'ultimo obbligo cesserà dopo trascorsi 15 giorni.

Art. 44. — Il Regolamento, tenendo conto di quanto è stabilito nelle ordinanze della marina e delle altre disposizioni che possano essere applicabili, determinerà i requisiti che debbono possedere le navi destinate al trasporto degli emigranti, in relazione con le esigenze della navigazione e della sicurezza, della sanità, dell'igiene e del benessere morale e materiale degli emigranti.

Il capitano della nave sarà obbligato a facilitare il servizio di vigilanza a bordo, e sarà responsabile delle infrazioni che durante il viaggio siano commesse circa le regole che saranno stabilite, in conformità di quanto è detto nel § 1 di quest'articolo, senza pregiudizio delle responsabilità che, per la presente legge, sono a carico delle Società di navigazione e delle Imprese consegnatarie.

Art. 45. — L'Impresa che conduca un emigrante il quale, per virtù delle leggi sull'immigrazione vigenti nel paese di destinazione, sia respinto dallo stesso, rimarrà obbligata all'immediato e gratuito rimpatrio di esso.

Quando le sopra citate leggi siano modificate, derogate o sostituite in data tale che impedisca di aver conoscenza della modificazione all'atto della stipulazione del contratto di imbarco, le Imprese avranno diritto al rimborso dell'importo di detto passaggio, nei modi determinati dal Regolamento.

Art. 46. — I *navieros* o armatori autorizzati per trasportare emigranti sono obbligati a rimpatriare a metà prezzo un numero di emigranti che non superi del 20 per cento il numero di quelli che hanno trasportato nello stesso paese, durante il trimestre antecedente.

Il Regolamento determinerà la forma per esigere questo obbligo dalle Imprese, le cui navi approdino in Spagna nei loro viaggi di ritorno.

CAPITOLO V.

Della ispezione.

Art. 47. — L'ispezione per l'adempimento delle prescrizioni della presente legge e delle disposizioni complementari sarà esercitata:

1. nelle regioni spagnuole nelle quali esiste emigrazione;
2. nei porti d'imbarco;
3. sui piroscafi, per lo meno una volta l'anno, e sempre prima di imbarcare emigranti per la prima volta;
4. nei porti di scalo;
5. nei porti di sbarco.

Questa ispezione sarà esercitata dai funzionari all'uopo nominati, e quella menzionata ai numeri 4 e 5, dai detti funzionari o dall'agente diplomatico o consolare spagnuolo.

Quando le circostanze lo permettano, il Consiglio superiore di emigrazione nominerà Ispettori speciali con una missione determinata.

Gli Ispettori dell'emigrazione, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno considerati come agenti dell'autorità.

Gli atti che essi stendono circa i fatti e le manifestazioni che a loro giudizio lo esigano, saranno considerati come documenti pubblici.

Art. 48. — Il Consiglio superiore proporrà al Ministero dell' Interno la nomina degli Ispettori.

Il Regolamento determinerà le condizioni che si devono esigere per la nomina e lo stipendio o le gratificazioni da assegnare ad essi.

Art. 49. — Gli Ispettori dell'emigrazione, oltre le attribuzioni che ad essi assegna in ispecial modo la presente legge, sorveglieranno l'adempimento del contratto di imbarco e le disposizioni relative all'approvvigionamento e alle condizioni delle navi, avendo facoltà di proibire lo imbarco e ordinare lo sbarco dei violatori della legge.

Potranno dagli stessi essere definiti i dubbi o le questioni che abbiano carattere di urgenza.

Art. 50. — Gli Ispettori dell'emigrazione, semprechè imbarchino su navi che portano 50 o più emigranti, avranno diritto al viaggio e al trattamento gratuito, conformemente alla propria condizione, in tutte le navi autorizzate al trasporto degli emigranti, tanto all'andata come al ritorno in Spagna.

Quando, compiuto il viaggio di andata, la nave non ritorni in Spagna, nel viaggio di ritorno sbarcherà nell'ultimo porto di destinazione degli emigranti l'Ispettore, che dovrà essere trasportato ad un porto spagnuolo per conto dell'armatore.

CAPITOLO VI.

Sanzioni penali.

Art. 51. — I *navieros* o armatori ed i consegnatari che, senza autorizzazione, personalmente o valendosi d'intermediari, si dedicassero alle operazioni di emigrazione previste nella presente legge o nel relativo Regolamento, saranno puniti con la pena dell'*arresto maggiore*.

Art. 52. — Ogni infrazione alla presente legge commessa dai *navieros* o armatori e dai consegnatari, che non sia punita con speciale sanzione, sarà punita con multe variabili da 100 a 1000 *pesetas*, che potranno essere imposte, secondo i casi che determinerà il Regolamento, dal Consiglio superiore, dalle Giunte o dagli Ispettori.

Art. 53. — Chiunque, essendo autorizzato a trasportare emigranti, facesse scientemente contratti di emigrazione con persone alle quali la legge proibisce di emigrare, incorrerà nelle responsabilità stabilite dal Codice penale, secondo la sua partecipazione nel delitto commesso.

Art. 54. — Gli emigranti che imbarcassero contravvenendo alle disposizioni della presente legge, e fossero sorpresi a bordo durante la traversata, saranno consegnati al Consolo spagnolo del primo porto, ove la nave arriva, e sarà obbligo della ditta consegnataria di rimpatriarli e mantenerli durante la traversata fino al ritorno in patria.

Una volta rimpatriati, rimarranno soggetti alle responsabilità penali e civili che saranno del caso.

Art. 55. — Le pene con cui il Codice penale punisce le falsità, i delitti contro la salute pubblica, la prevaricazione, la subornazione, la sottrazione e la corruzione di minorenni, lo scrocco e gli altri inganni, saranno sempre applicate nel loro grado massimo, quando il fatto punibile si riferisca all'emigrazione, e colui che ha subito danno sia un emigrante.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 56. — Il Governo procurerà che i Consoli delle nazioni alle quali si dirige la nostra emigrazione siano spagnuoli; aumenterà il personale consolare secondo le necessità dei sevizi dell'emigrazione, e nominerà agenti consolari, segnatamente destinati a questo servizio, ove lo esiga l'importanza della corrente migratoria.

Art. 57. — Il Governo promuoverà la stipulazione di trattati internazionali, sia per evitare l'emigrazione clandestina, sia per migliorare la sorte dell'emigrante.

Art. 58. — Gli Agenti diplomatici e consolari avranno cura di far rispettare i diritti degli emigranti nel territorio ove esercitano il loro ufficio, e, segnatamente, presteranno ad essi il loro concorso perchè le Ditte armatrici ed i loro rappresentanti adempiano alle prescrizioni della presente legge. Coadiuveranno anche gli Ispettori nell'adempimento della loro missione, ed eserciteranno essi stessi la ispezione delle navi, quando in esse non viaggi un Ispettore di servizio.

Art. 59. — Approvata la presente legge, si costituirà provvisoriamente il Consiglio superiore di emigrazione con i membri non elettivi e con quelli nominati dal Ministro dell'Interno, in conformità di quanto dispone l'art. 8: il Consiglio stesso, così costituito, presenterà al Governo un progetto di Regolamento provvisorio per l'esecuzione della presente legge, nello spazio di tre mesi a datare dalla pubblicazione della medesima.

Publicato il Regolamento, si procederà immediatamente all'elezione dei membri effettivi e supplenti di carattere elettivo; e, convalidata la elezione, si costituirà il Consiglio superiore dell'emigrazione, il quale re-

digerà il progetto di Regolamento definitivo nello spazio massimo di un anno, a datare dal giorno della sua costituzione.

Art. 60. — Il Governo è autorizzato a regolare il deposito dei risparmi e la rimessa del denaro appartenente agli emigranti spagnuoli dei paesi stranieri per mezzo del corpo consolare.

Art. 61. — Sono abrogate tutte le disposizioni legali che si oppongono al disposto della presente legge.

REGOLAMENTO PROVVISORIO

in data 30 aprile 1908 per l'applicazione della Legge 21 dicembre 1907 sull'emigrazione

CAPITOLO I.

Delle persone comprese nel concetto legale di emigrante e dei documenti di cui dovranno provvedersi.

Art. 1. — Affinchè gli spagnoli maschi e maggiorenni che emigrano possano esser considerati emigranti agli effetti della Legge e di questo Regolamento, è prescritto:

1. che non siano soggetti al servizio militare nel periodo attivo permanente;

2. che, se appartengono alla riserva attiva (prima riserva) o alla seconda riserva, non sia stata loro sospesa la facoltà di emigrare da un R. Decreto approvato in Consiglio dei ministri;

3. che non siano sottoposti a processo o a condanna;

4. che non facciano parte di una emigrazione dichiarata collettiva e non debitamente autorizzata in virtù dell'art. 6 della Legge e 4 del Regolamento;

5. che si propongano di lasciare il territorio patrio con destinazione a qualche porto dell'America, Asia od Oceania, sempre quando il Governo non abbia proibito temporaneamente l'emigrazione verso quel porto, in virtù dell'art. 15 della Legge e nella forma prescritta dall'art. 5° del Regolamento;

6. che il loro biglietto di passaggio — a pagamento o gratuito — sia di terza classe o di altra dichiarata equivalente, nella forma prescritta dall'art. 19, n. 10 di questo Regolamento;

7. che non siano stati esclusi dal concetto di emigranti con la procedura indicata dall'art. 15 del Regolamento.

Gli spagnoli maschi e maggiorenni che non siano compresi nei primi quattro numeri di questo articolo potranno emigrare; non saranno, però, considerati come emigranti agli effetti legali, se non riuniscono le condizioni previste dai numeri 5, 6 e 7.

Art. 2. — Si considereranno soggetti al servizio militare, nel suo periodo attivo e permanente, per gli effetti dell'articolo precedente:

1. i mozzi di ruolo;
2. coloro che servono in un corpo attivo dell'esercito o della fanteria di marina;
3. coloro che si trovano in licenza temporanea o illimitata, sino al compimento dei tre anni, sommando il tempo della durata del servizio con quello trascorso in dette licenze;
4. gli eccedenti del contingente, durante i due primi anni;
5. i sostituti nelle medesime condizioni di quelli del n. 3;
6. i rimandati temporaneamente per mancanza di statura o per ragioni di famiglia, specificati nelle leggi del reclutamento e del rimpiazzo dell'esercito, fino a che non abbiano passata la quarta revisione;
7. gli iscritti marittimi per il periodo di quattro anni nei quali rimangono soggetti al servizio attivo, e gli esentati dal servizio attivo fino a che non abbiano passato le tre visite prescritte dalla legge del reclutamento e del rimpiazzo della marina;
8. gli esentati per prestar servizio nelle colonie agricole o miniere, fino al compimento di quattro anni;
9. quelli ugualmente esentati perchè addetti a comunità religiose, per un identico periodo.

Art. 3. — Si considereranno soggetti alla prima riserva, per gli effetti del n. 2 dell'art. 1, gli individui che abbiano compiuto tre anni di servizio nei corpi attivi o reparti armati ed abbiano ricevuto licenza per ritornare alle proprie case, senza godimento di alcun assegno.

Per gli identici effetti si considereranno soggetti alla seconda riserva tutti coloro che, avendo servito sei anni in una o in diverse posizioni di servizio attivo permanente, di riserva attiva o di reclute in deposito o condizionali, non ne abbiano compiuti dodici a partire dal loro ingresso in ruolo o nel deposito.

Le disposizioni di questo articolo sono estensive alla fanteria di marina; però saranno applicabili agli iscritti marittimi solo quando, compiuti i quattro primi anni del loro servizio attivo, fanno passaggio alla riserva per aver servito o compiuto quattro anni attivi o essere stati congedati o sostituiti.

Art. 4. — Quando il Consiglio superiore dell'emigrazione abbia notizia che in qualche paese o provincia dove gli emigranti spagnuoli possono o sogliono dirigersi, esistano per essi rischi eccezionali, per maltrattamenti che vi ricevono o per ragioni d'ordine pubblico, di sanità o di altra indole qualsiasi, porterà ciò a conoscenza del Ministro dell'interno, affinchè questo lo comunichi a quello degli esteri.

Il Consiglio superiore comunicherà parimenti al Ministro dell'interno le notizie di cui possa essere in possesso intorno alle pratiche per emigrazioni collettive contemplate dal paragrafo secondo dell'art. 6 della Legge.

Quando i Ministri degli esteri e dell'interno, secondo i casi, abbiano accertato il fatto denunziato dal Consiglio superiore, o per avviso dei loro subordinati o della voce pubblica abbiano conoscenza sicura di fatti analoghi non denunziati dal Consiglio, daranno a questo, sempre pel tramite del Ministro dell'interno, un resoconto particolareggiato del fatto; comunicandogli, nel primo caso, tutti i dati necessari per riconoscere la natura dei rischi esistenti per gli emigranti in quei paesi o provincie, nonchè le cause che li producono; nel secondo caso, daranno una lista completa delle persone, coi loro nomi e cognomi, età, stato e professione, che vivono nella provincia, villaggio o parrocchia rurale prossimi a spolarsi, domandando, in entrambi i casi, rapporto circa ciò che accade. Il Consiglio superiore emetterà tale rapporto col procedimento indicato dagli articoli 18, numeri 7 e 8; 19, numero 1, e 21, numero 2, di questo Regolamento.

Il rapporto stesso sarà sottoposto al Consiglio dei ministri, il quale — sempre che si tratti di proibire l'emigrazione in determinati paesi o provincie per ragioni d'ordine pubblico, e quando motivi urgenti non lo impediscano — udirà inoltre il Consiglio di Stato in seduta plenaria in conformità all'art. 15 della legge.

Se la decisione del Consiglio dei ministri autorizzerà la emigrazione, coloro che la compiono rimarranno equiparati agli altri emigranti e saranno soggetti alle prescrizioni generali della legge e del regolamento.

Se la deliberazione sarà stata negativa, si darà alla proibizione il corso determinato dall'articolo seguente.

Art. 5. — Quando il Consiglio dei ministri, usando della facoltà conferitagli dagli articoli 4, 6 e 15 della Legge, proibisca temporaneamente l'emigrazione dei minorenni di età superiore ai quindici anni, che non abbiano adempiuto agli obblighi del servizio militare; di coloro che son compresi nella prima e nella seconda riserva dell'esercito o della marina; di coloro che emigrano collettivamente o di tutti gli spagnoli, a determinati paesi o provincie, comunicherà il divieto al Consiglio superiore, e questo a sua volta lo comunicherà alle Giunte locali, che lo renderanno pubblico nella forma prescritta dall'art. 74 di questo Regolamento.

Dopochè la proibizione sia stata pubblicata, non potranno spedirsi biglietti di emigrazione a favore di coloro che ne sono colpiti, e si restituirà il loro importo a quelli che lo abbiano pagato in data anteriore a quella della menzionata pubblicazione delle Giunte locali.

Art. 6. — Le nubili maggiori di 25 anni, le vedove e le maritate a favore delle quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio, potranno emigrare col carattere legale di emigranti, quando riuniscano le condizioni previste dai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 del Regolamento. Avranno parimenti detto carattere le nubili maggiorenni e minori di 25 anni quando, oltre al riunire tutti questi requisiti, per essere orfane od avere ottenuta la licenza dal padre o dalla madre in compagnia dei quali vivono, o per aver questi contratto seconde nozze, non sarà loro applicabile il prescritto dell'art. 321 del Codice civile.

Alle maritate che non emigrino in compagnia del proprio marito, o precisamente per riunirsi ad esso, occorrerà inoltre l'autorizzazione del marito, accordata nella forma prescritta dall'articolo 11 di questo Regolamento.

Art. 7. — Ai minori di età, maschi o femmine, che non emigrino in compagnia del padre o tutore o per riunirsi ad essi, e che riuniscano i requisiti dell'art. 1, occorrerà inoltre la licenza del padre o tutore, prescritta dall'art. 11, per poter emigrare ed esser considerati emigranti agli effetti legali.

Art. 8. — Tutti gli emigranti non esenti per legge dall'obbligo della cedola personale dovranno essere provvisti di quella che ad essa corrisponda.

Art. 9. — Gli emigranti che, non essendo compresi in nessuno dei nove casi dell'art. 2, non posseggano almeno la licenza assoluta, dovranno provvedersi dei documenti qui appresso indicati, nei casi seguenti:

1. quando abbiano compiuto tre anni di servizio attivo, del permesso rilasciato dal corpo o unità da cui dipendono od appartengono, comprovante che l'Autorità o Capo da cui dipendono ha concesso l'autorizzazione ad emigrare, a tenore di legge;

2. quando abbiano compiuto più di due anni come eccedenti il ruolo, del permesso della circoscrizione rispettiva, nel quale si attesti che non furono chiamati a ricoprire le perdite;

3. quando siano stati surrogati, del permesso della zona, che certifichi non essere il surrogato passato alla riserva attiva.

4. quando siano totalmente esclusi per mancanza di statura o per difetto fisico, del certificato della Commissione mista di reclutamento, da cui risulti l'esclusione;

5. quando siano stati esclusi temporaneamente e abbiano compiuto tutte le revisioni prescritte per l'esclusione totale, del permesso della zona rispettiva da cui ciò risulti;

6. quando siano stati eccettuati per ragioni di famiglia e siano stati sottoposti alle revisioni regolamentari, del certificato della circoscrizione

e del permesso della persona che determinò l'eccezione, o del suo tutore, se quella è d'età minore;

7. quando abbiano servito in colonie agricole o minerarie, del certificato dei coloni od amministratori, vistato dal Capo della guardia civica, di aver compiuto nelle colonie stesse il tempo legale;

8. quando sieno stati esclusi perchè appartenenti ad una comunità religiosa, del certificato del Rettore, dal quale risulti che hanno abbandonato la carriera ecclesiastica passato il tempo legale oppure che ricevettero l'ordine sacro;

9. quando appartengano alla fanteria di marina, dei medesimi documenti dei loro similari dell'esercito, rilasciati dal Capo del rispettivo reggimento;

10. quando appartengano alla leva marittima, di una autorizzazione scritta del comandante o aiutante di marina, direttore locale di navigazione del porto d'imbarco, il quale la concederà, se occorre, previo l'esame della licenza assoluta o passaggio alla riserva, o della cedola d'iscrizione dell'interessato, secondo la condizione in cui questo si trova.

Art. 10. — Durante il tempo in cui è proibito di emigrare a coloro che non abbiano compiuto gli obblighi del servizio militare, o agli ascritti alla prima o alla seconda riserva, quelli cui non tocca tale proibizione dovranno provvedersi dei documenti che lo dimostrino, rilasciati dalla rispettiva circoscrizione.

Art. 11. — La licenza di cui è parola agli articoli 6 e 7 del Regolamento dovrà rilasciarsi gratuitamente, e in carta libera, dal padre, dalla madre, dal marito o dal tutore, secondo i casi, avanti al giudice municipale del luogo di residenza, il quale indicherà l'ora per concederla, entro i tre giorni seguenti a quello della richiesta.

Art. 12. — Gli ispettori di emigrazione potranno, sotto la loro responsabilità, esimere gli emigranti dalla licenza prescritta dall'articolo precedente, quando la giudichino non necessaria, sia perchè i minori o le mogli emigranti sono accompagnati dai rispettivi padri, tutori o mariti, sia perchè quelli vanno a riunirsi a questi, sia per qualunque altra ragione stimata sufficiente.

Parimenti gli ispettori potranno, sotto la loro responsabilità, proibire individualmente l'emigrazione dei minori di 25 anni, quando sospettino fondatamente che questi siano oggetto del traffico punito dalle leggi di protezione dell'infanzia e delle donne o da quelle di repressione della tratta delle bianche.

In ogni caso, gli ispettori dovranno impedire che emigri chiunque non riunisca, a loro giudizio, i requisiti voluti dalla Legge e dal Regolamento, quando esistano indizi sufficienti per ritenere che adoperi un

nome diverso o supposto tale, oppure perchè risultino falsi i documenti da esso esibiti.

In questi due ultimi casi e in quelli del paragrafo secondo, l'ispettore ne darà, inoltre, comunicazione ai Tribunali penali.

Art. 13. — Di ognuna delle esenzioni o proibizioni che essi avranno decretato in virtù dell'articolo precedente, gli ispettori daranno immediatamente notizia alla Giunta locale, il presidente della quale la confermerà o revocherà nel termine di 24 ore.

L'ispettore o l'emigrante interessato potranno appellarsi da queste decisioni avanti al Consiglio superiore, nella forma prescritta dall'art. 83. La deliberazione del Consiglio superiore sarà definitiva ed esecutiva.

Art. 14. — Gli emigranti, quando lo credano conveniente, potranno per maggior sicurezza, provvedersi del certificato della Direzione generale corrispondente, dal quale risulti che essi non si trovano soggetti a condanna, e di una testimonianza che, nel termine di tre giorni dopo quello della domanda, sarà rilasciata gratuitamente, e in carta semplice, dal cancelliere del giudice municipale della località di residenza attestante non essere a sua notizia che l'emigrante si trovi sottoposto a processo. Quando nella località ove risiede l'emigrante presunto esista un Ufficio d'istruzione o un Tribunale provinciale, il testimonio potrà rivolgersi ai rispettivi cancellieri.

Art. 15. — Le persone che, quantunque riuniscano tutti i requisiti voluti dalla Legge e dal Regolamento per essere considerati emigranti, intenderanno di rinunciare a tale qualità, potranno farne domanda alla Giunta locale.

Gli ispettori di emigrazione e i presidenti delle Giunte locali potranno, allegando le ragioni opportune, egualmente proporre l'esclusione di coloro che, pur riunendo tutte le condizioni legali e regolamentari, debbano, a loro giudizio, perdere il carattere legale di emigranti. Le Giunte locali esamineranno quelle domande e queste proposte, in conformità dell'art. 74 del Regolamento, e le loro deliberazioni saranno definitive.

CAPITOLO II.

Organi di tutela dell'emigrazione.

I. — Del Consiglio superiore dell'emigrazione.

a) *Attribuzioni.*

Art. 16. — Il Consiglio sarà composto dei membri indicati dallo art. 8 della Legge, designati nella forma prescritta da essa e da questo Regolamento. Funzionerà plenariamente o per sezioni. Nell'uno come nel-

l'altro caso avrà le facultà consultive, esecutive e giudiziarie attribuitegli rispettivamente dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 17. — Il Consiglio superiore di emigrazione sarà diviso nelle quattro sezioni seguenti:

1.^a Sezione d'ispezione; 2.^a Sezione di giustizia; 3.^a Sezione di informazioni e pubblicità; 4.^a Sezione di finanza;

Art. 18. — Spetta al Consiglio generale delle quattro sezioni:

1. vigilare all'applicazione ed esecuzione della Legge e del Regolamento;

2. occuparsi di tutti quegli argomenti riferentisi all'emigrazione, intorno ai quali il Governo richieda le sue informazioni;

3. dar norme nei casi dubbi, rispetto all'applicazione della Legge e del Regolamento, così pure nelle modificazioni di quest'ultimo, quando non siano di immediata urgenza, a giudizio del Ministero dell'interno. Se lo fossero, dovrà attenersi al previsto dall'art. 33, alinea *n* di questo Regolamento;

4. proporre al Governo tutte le misure che stimerà pertinenti allo argomento dell'emigrazione;

5. approvare, riformare o respingere le proposte fatte dalla prima Sezione per la istituzione di Giunte, o per le nomine di ispettori o di membri delle Giunte locali; nominare a queste cariche e presentare tali nomine, con la propria approvazione, al Ministro dell'interno;

6. approvare la Relazione redatta dalla terza Sezione, in conformità all'art. 10 della Legge;

7. approvare o respingere la proposta fatta dalla terza Sezione, con la quale si proibisce temporaneamente l'emigrazione degli spagnuoli verso determinati paesi o provincie, o quella con la quale si nominano gli ispettori speciali di cui è parola all'art. 47 della Legge, e inoltrare, in ambo i casi, le proposte al Governo;

8. inoltrare al Consiglio dei ministri le informazioni o le notizie che, in caso di emigrazione collettiva, dovrà redigere la prima Sezione;

9. approvare o respingere le proposte presentate dalla prima Sezione, per concedere o ritirare l'autorizzazione ai *navieros*, armatori o consegnatari;

10. formare la terna che dovrà presentarsi al Ministero, per coprire le vacanze che si verificassero, conforme al paragrafo 5 dell'art. 8 della Legge;

11. discutere, riformare, approvare o respingere i preventivi e i conti annuali presentati dalla quarta Sezione, come pure gli stipendi e le gratificazioni del personale;

12. nominare, licenziare e punire il personale amministrativo, su proposta del presidente;

13. decidere sui reclami attribuitigli in modo speciale da questo Regolamento;

14. attendere a tutti gli incarichi che, siano o no di competenza delle Sezioni, gli siano sottoposti, sia per disposizione espressa del Regolamento, sia per volontà della Sezione;

15. redigere, su proposta o previa informazione delle Sezioni competenti, le istruzioni, o prendere le iniziative necessarie per la esecuzione di questo Regolamento, e proporre al Ministro le disposizioni e i termini convenienti per l'opportuna applicazione parziale o totale del medesimo.

Art. 19. Sono di competenza della prima Sezione, o *Sezione d'ispezione*, gli incarichi seguenti:

1. informare il Consiglio plenario quando si prepari qualche emigrazione collettiva, chiedendogli se debba o no proibirsi;

2. proporre al Consiglio plenario la istituzione delle Giunte di emigrazione;

3. proporre al medesimo le nomine degli ispettori e di tutto il personale subalterno dell'ispezione;

4. proporre nella medesima forma la concessione o il ritiro della patente ai *navieros*, armatori e consegnatari, indipendentemente dal disposto dall'art. 181 di questo Regolamento;

5. esercitare l'alta ispezione sopra le Giunte locali d'emigrazione;

6. proporre i due membri della Giunta d'emigrazione a cui allude il paragrafo 2 dell'art. 11 della Legge;

7. richiedere l'intervento delle autorità governative, in virtù del disposto dal n. 2 dell'art. 14 della medesima;

8. informare circa le quote annuali da pagarsi dai proprietari e armatori stranieri, conforme al paragrafo ultimo dell'art. 22 della Legge.

9. tenere il registro centrale dei consegnatari autorizzati e preparare le liste a cui accenna l'art. 24 della Legge.

10. dichiarare le classi che hanno da considerarsi equiparate alla terza, per gli effetti dell'art. 2 della Legge, dandone notizia pel tramite del presidente del Consiglio, alle Giunte locali, perchè esse lo pubblicino nella forma prevista dall'art. 74 di questo Regolamento.

11. fissare la tassa di patente che ogni *naviero* estero deve pagare in proporzione del tonnello della sua flotta destinata all'emigrazione, in conformità dell'art. 22 della Legge, e proporla al presidente del Consiglio superiore;

12. proporre al Consiglio le autorizzazioni da concedersi ai *navieros* od armatori, o ai loro rappresentanti e consegnatari, per impiantare in località diverse da quelle dell'imbarco degli emigranti, uffici di informazioni sopra lo spaccio dei biglietti o i viaggi dei bastimenti, dipendentemente dalle istruzioni che per ciascun caso emana il Consiglio, in armonia con le prescrizioni della Legge e del Regolamento;

13. redigere le istruzioni da emanarsi dal Consiglio, in esecuzione degli art. 39, 40, 70, 86, 88, 89, 111, 149, 157, 160 e 171 del presente Regolamento;

14. assumere e dare informazioni su tutti gli altri argomenti ed avvenimenti riferentisi al servizio d'ispezione;

Art. 20. — Sono di spettanza della Sezione seconda, o di *giustizia*, gli incarichi seguenti:

1. decidere in appello, sulle sentenze che, come Tribunali arbitrali, le Giunte di emigrazione abbiano pronunziato in virtù dell'art. 20 della Legge;

2. esaminare in via amministrativa i reclami contro le Giunte o gli ispettori di cui è parola all'art. 20 della Legge;

3. imporre le eventuali multe nei casi tassativamente determinati da questo Regolamento;

4. redigere l'istruzione penale prescritta dall'art. 182 di questo Regolamento.

Art. 21. — Sono compiti della Sezione terza, o di *informazioni e pubblicità* i seguenti:

1. preparare tutti quei lavori che si riferiscono allo studio delle cause e degli effetti dell'emigrazione spagnola in rapporto con quella degli altri paesi; la statistica della medesima; la pubblicazione dei dati e notizie che conducano alla conoscenza e alla risoluzione di questo problema; le pubblicazioni di guide e manuali popolari, a tenore del disposto dallo art. 10 della Legge;

2. proporre al Consiglio plenario il divieto dell'emigrazione spagnola in determinati paesi o provincie;

3. redigere la Relazione concernente i lavori del Consiglio superiore che questo deve annualmente presentare al Ministro dell'interno, in conformità del medesimo articolo;

4. organizzare e dirigere gli uffici di informazioni che si dovranno creare nei porti d'imbarco ed il servizio centrale di informazioni di cui è parola all'art. 13 della Legge;

5. impiantare i registri, cataloghi e archivi riguardanti i dati relativi alla domanda di lavoro, ai salari, alle Relazioni ed alle altre notizie trasmesse dai consoli al Consiglio superiore, in conformità dell'art. 18 della

Legge, e con le note inviate dai consegnatari o dagli ispettori in ottemperanza al disposto dell'art. 29 della medesima;

6. compilare il registro delle designazioni speciali fatte dagli armatori, valendosi della facoltà loro concessa dall'art. 23 della Legge;

7. redigere l'istruzione prescritta dall'articolo 160 di questo Regolamento;

8. esercitare tutte le altre funzioni affidatele dal Consiglio superiore circa le informazioni e la pubblicità.

Art. 22. Spetteranno alla Sezione quarta, *di finanza*, gli incarichi seguenti:

1. amministrare i fondi che costituiscono la Cassa d'emigrazione creata dall'art. 30 della Legge;

2. compilare la contabilità e sottoporre alla firma del presidente del Consiglio i mandati da emettere e i conti da legalizzare;

3. ricevere i depositi di risparmio e le rimesse del contante degli emigranti di cui è parola all'art. 60 della Legge, quando tale servizio sia attivato;

4. proporre al Consiglio generale gli assegni e le gratificazioni del personale dell'Ufficio dell'emigrazione e di quello di segreteria delle Giunte locali, udite queste ultime;

5. redigere e presentare annualmente al Consiglio generale il preventivo per l'esercizio seguente e la liquidazione di quello precedente, in conformità degli art. 104 e 106 di questo Regolamento.

b) *Funzionamento.*

Art. 23. — Il Consiglio generale si comporrà di tutti i membri, dal giorno della loro nomina, designazione o proclamazione o da quello in cui avranno preso possesso della carica, quando a questa sia connessa la qualità di membro del Consiglio. Avrà inoltre un presidente e un segretario che saranno quelli del Consiglio superiore.

Art. 24. — Ciascuna Sezione si comporrà di otto membri, cinque dei quali in ogni Sezione saranno così scelti: due di quelli nominati dal Governo ed uno per ognuna delle tre classi elettive, cioè: un rappresentante degli operai, uno dei proprietari od armatori e un altro dei consegnatari. I tre posti rimanenti d'ogni Sezione saranno coperti dai membri di diritto nel modo seguente: formeranno parte della 1^a: il Sottosegretario dell'Interno, l'Ispettore di Sanità pubblica ed il rappresentante del Ministero della Marina; della 2^a: il Direttore generale dei Lavori pubblici,

il Presidente della Lega marittima ed il membro dell'Istituto di Riforme sociali; della 3^a: il Sottosegretario agli Esteri, un membro della Società geografica ed il rappresentante del Ministero della Guerra; e della 4^a: il Direttore dell'Agricoltura, quello dell'Istituto geografico e statistico ed il membro della Giunta di colonizzazione interna (1).

A ciascuna Sezione sarà addetto un funzionario del relativo Ufficio di emigrazione, che funzionerà da segretario.

Nella sua prima seduta, il Consiglio Generale, dopo la verifica delle elezioni dei membri elettivi, designerà i membri che debbono comporre ciascuna Sezione.

Publicato il Regolamento, le Sezioni si costituiranno provvisoriamente con i membri di diritto e con quelli nominati per Regio Decreto.

Art. 25. — Le sedute del Consiglio Generale e quelle delle Sezioni saranno ordinarie e straordinarie. L'uno e le altre, non appena costituite definitivamente, stabiliranno quando debbano tenersi le loro sessioni ordinarie.

I rispettivi presidenti potranno convocare la sessione straordinaria sempre che lo stimino necessario, o quando sia richiesto dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio generale o la Sezione.

Le citazioni saranno fatte dai rispettivi segretari, con la debita e possibile anticipazione, comunicando l'ordine del giorno della convocazione.

Le sedute incominceranno con la lettura ed approvazione degli atti di quella precedente e poi si proseguirà allo svolgimento degli argomenti iscritti, secondo l'ordine prestabilito, il quale potrà essere variato, su proposta del presidente, con l'accordo dei convenuti. Le domande o mozioni dei membri del Consiglio o della Sezione saranno comunicate per iscritto al presidente che le includerà nell'ordine del giorno della prima seduta ordinaria da convocarsi. Nondimeno, i presidenti potranno, a sollecitazione degli interessati, mettere in discussione qualsiasi domanda o mozione diretta loro dai membri dopo la convocazione, quando lo stimino opportuno e dopo esaurito l'ordine del giorno.

Quando i presidenti giudichino che un argomento sia stato discusso sufficientemente chiederanno al Consiglio generale o alla Sezione che, senz'altro, lo dichiarino tale; e se la decisione sarà affermativa, si procederà senz'altra discussione, alla votazione dell'argomento stesso.

Art. 26. — L'assenza ingiustificata e persistente dalle sedute, sia del Consiglio generale sia delle Sezioni, si considererà come tacita rinunzia dell'ufficio: però, prima che il Consiglio generale dichiari la vacanza, il Presidente del Consiglio ne darà comunicazione all'interessato, perchè

(1) Rettificazione nella *Gaceta* del 12 giugno 1908.

possa esser conservato nell'ufficio, ove presenti le sue giustificazioni ed il Consiglio le stimi soddisfacenti.

Art. 27. — Per aprire le sedute del Consiglio generale e per prendere deliberazioni, si richiede la presenza di 17 consiglieri; perchè le Sezioni possano tener seduta o prender deliberazioni si richiede la presenza di cinque dei loro membri.

Tutti i consiglieri avranno diritto ad assistere, con facoltà di parola, ma senza voto, alle deliberazioni delle Sezioni di cui non fanno parte.

Art. 28. — Ogni Sezione, nella sua prima riunione, eleggerà, a maggioranza di voti, fra i membri di cui è formata, un presidente.

Gli ufficiali di ogni Sezione dell'Ufficio, che funzionano da segretari, terranno l'archivio dei documenti della medesima, i registri d'entrata e d'uscita e i libri degli atti delle sedute.

Art. 29. — Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti. Nondimeno, quando un consigliere abbia assistito alla discussione su di un argomento la cui votazione sia stata rimandata ad altra seduta, potrà, anche quando non assista a questa, mandare per iscritto il suo voto al presidente, il quale darà lettura del medesimo e lo computerà, come se colui che lo ha emesso fosse presente. Sempre quando si tratti della nomina, punizione o licenziamento del personale, o della designazione di nomi per coprire le cariche vacanti del Consiglio, le votazioni saranno per iscritto e segrete.

Art. 30. — Quando, per l'importanza dell'argomento sottoposto alla risoluzione di una Sezione, o per la diversità di pareri fra i membri, essi escludano la votazione a maggioranza di voti, l'argomento sarà sottoposto al Consiglio generale, ancorchè appartenga al numero di quelli assegnati da questo Regolamento alle Sezioni.

Le votazioni delle Sezioni riuscite a parità non si ripeteranno, ma l'oggetto sarà del pari presentato al Consiglio generale. La parità di voti nel Consiglio generale si risolverà col voto del presidente, che soltanto in questo caso sarà prevalente.

Art. 31. — Il presidente del Consiglio e quelli delle Sezioni potranno, informandone prima il Consiglio o la Sezione corrispondente, interrogare quel funzionario amministrativo la cui opinione credono sia interessante conoscere. La domanda si farà direttamente dal presidente del Consiglio al capo del dipartimento a cui appartiene il funzionario di cui trattasi.

c) Dei presidenti del Consiglio dell'emigrazione e delle Sezioni.

Art. 32. — Il presidente del Consiglio superiore di emigrazione sarà eletto fra i membri effettivi a maggioranza di voti dai membri del Con-

siglio. Saranno presidenti delle Sezioni gli eletti in conformità dell'articolo 28 di questo Regolamento.

Art. 33. — Sono attribuzioni del presidente del Consiglio:

- a) convocare la riunione generale e presiederne le sedute;
- b) distribuire i lavori, in caso di dubbio, fra le varie Sezioni;
- c) vigilare all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale;
- d) proporre al Consiglio generale le nomine, promozioni, punizioni e licenziamento dei funzionari amministrativi ai suoi ordini;
- e) ordinare i pagamenti e legalizzare i conti subordinatamente ai preventivi approvati;
- f) compilare l'ordine del giorno per le sessioni del Consiglio generale;
- g) aprire e chiudere le sedute e dirigerne le discussioni;
- h) autorizzare gli atti col proprio "visto";
- i) trasmettere alle Autorità le proposte riconosciute ammissibili dalla prima Sezione, in virtù del disposto nel n. 5 dell'art. 18;
- j) trasmettere al Ministero dell'interno i rapporti deliberati dalla 3^a Sezione, valendosi della facoltà contenuta nel n. 7 del medesimo articolo 15;
- k) trasmettere alle Giunte locali le deliberazioni adottate dalla 1^a Sezione per effetto del n. 9 dello stesso articolo;
- l) rappresentare la volontà del Consiglio negli atti pubblici, come nelle sue relazioni con altre persone od enti;
- m) esercitare la rappresentanza legale del Consiglio in tutte le azioni civili, penali e amministrative che si esercitano in suo nome e nelle liti o procedimenti promossi contro di esso;
- n) risolvere, col presidente della Sezione corrispondente, quelle questioni che per la loro urgenza non possono esser sottoposte alla sezione competente, colla riserva che il Presidente della Sezione ne dia conto ad essa nel più breve termine possibile;
- o) dar norme nei casi compresi nel n. 3 dell'art. 18 del presente Regolamento, quando siano di grande urgenza, con riserva pure di darne conto al Consiglio generale nella prima seduta;

Art. 34. — I presidenti delle Sezioni avranno, in seno ad esse, le facoltà che l'articolo precedente conferisce al Presidente del Consiglio negli alinea a), c), f), g) e k); decideranno d'accordo col Presidente del Consiglio, nei casi a cui allude l'alinea n), e lo sostituiranno nelle sue funzioni nei casi di malattia, assenza o vacanza, per ordine di anzianità nell'ufficio, o a parità di essa, per ordine d'età.

I Presidenti delle Sezioni saranno sostituiti dai membri delle mede-

sime, secondo l'ordine d'anzianità nella Sezione, o a parità di essa, d'anzianità nell'ufficio, e in ultimo caso, secondo quello dell'età.

d) *Del segretario del Consiglio superiore.*

Art. 35. — In conformità al disposto dall'art. 9 della Legge, sarà segretario del Consiglio superiore il capo dell'Ufficio dell'emigrazione.

Art. 36. — Il segretario del Consiglio, per tutte le incombenze che ad esso si riferiscono, sarà agli ordini immediati del Presidente, che potrà delegare a lui la firma degli affari in corso.

Nelle sedute del Consiglio avrà voto consultivo, ma non deliberativo.

Art. 37. — Compete al segretario:
 redigere i verbali delle sedute;
 leggere i verbali delle sedute ed i documenti di cui si debba rendere conto;
 tener nota dell'ordine secondo cui vien domandata la parola;
 legalizzare colla propria firma la convocazione e i verbali di ogni seduta;
 tenere l'archivio dei documenti del Consiglio generale;
 rilasciare i certificati che gli sono richiesti con il visto del Presidente.

Art. 38. — Il segretario del Consiglio avrà ai suoi ordini il personale ausiliario che il Consiglio stimerà necessario.

II. — **Della procedura elettorale per la designazione di membri effettivi e supplenti, rappresentanti dei *navieros* e armatori, dei consignatari e degli operai.**

a) *Disposizioni generali.*

Art. 39. — L'elezione dei membri effettivi e dei supplenti che debbono rappresentare nel Consiglio l'elemento operaio, i *navieros*, armatori e consignatari, avrà luogo con una sola convocazione che indirà il Consiglio superiore. Lo scrutinio si effettuerà in una sola volta e davanti al Consiglio generale.

Dalla data della convocazione fino a quella dello scrutinio dovrà trascorrere un mese almeno.

Art. 40. — Tutte le norme per l'elezione saranno indicate nel Regio Decreto di convocazione che, su proposta del Consiglio superiore, dal Ministro dell'interno sarà diretto ai Governatori civili e

pubblicato nella *Gazzetta di Madrid* e nei *Bollettini ufficiali*. Con lo stesso Regio Decreto verrà fissata la data in cui spireranno i termini per l'ammissione delle schede di votazione dei *navieros*, armatori e consegnatari, e per la designazione dei delegati delle Società operaie; la data in cui avrà luogo l'elezione dei rappresentanti operai in ciascun capoluogo di provincia; il giorno in cui dovrà farsi lo scrutinio per il Consiglio superiore e tutte le istruzioni opportune per la elezione.

Art. 41. — Lo spoglio della elezione sarà fatto dalla Segreteria del Consiglio superiore, la quale preparerà tale spoglio per sottoporlo, nel giorno fissato, al Consiglio generale; questo proclamerà col medesimo atto i membri eletti, dandone conto al Ministro dell'interno, il quale dichiarerà membri eletti del Consiglio, nella rappresentanza corrispondente, coloro che sono stati proclamati.

Art. 42. — L'ufficio di membro effettivo o supplente durerà quattro anni, e quello di supplente richiede, come condizione indispensabile, la residenza in Madrid.

Il supplente, oltre a sostituire il titolare nei casi di assenza o di infermità, occuperà definitivamente il posto di titolare, quando esso resti vacante per morte o rinunzia.

Art. 43. — Potranno effettuarsi elezioni parziali quando, a giudizio del Consiglio superiore, si consideri incompleta la rappresentanza di taluno degli elementi, e in ogni caso quando muoiano più di tre di una medesima classe di membri elettivi.

b) *Dell'elezione dei membri rappresentanti dei navieros, armatori e consegnatari.*

Art. 44. — Per la elezione dei rappresentanti dei *navieros* e armatori, saranno elettori tutti quei *navieros* ed armatori che abbiano ottenuto il permesso stabilito dall'art. 22 della Legge, e per quella dei consegnatari, coloro che abbiano avuta l'autorizzazione a cui si riferisce l'art. 23.

Saranno eleggibili tutti gli spagnoli maggiori d'età, i quali non siano sotto processo o in espiazione di pena.

Art. 45. — I *navieros* o armatori che vorranno prender parte alla elezione manderanno al Consiglio superiore, nel termine stabilito dal Regio Decreto di convocazione, una scheda che contenga:

- 1° il nome del candidato titolare;
- 2° il nome del supplente;
- 3° il nome del *naviero* o dell'armatore e la sua firma;
- 4° il bollo della Compagnia che rappresenta.

Un medesimo *naviero* o armatore potrà presentare tante schede quante sono le Compagnie autorizzate di cui sia riconosciuto rappresentante.

Art. 46. — I consegnatari invieranno nello stesso modo un'altra scheda contenente:

- 1° il nome del candidato titolare;
- 2° il nome del supplente;
- 3° il nome del consegnatario e la sua firma.

Dette schede saranno chiuse in un piego suggellato, sulla cui copertina si scriverà: “ *Consiglio superiore di emigrazione: Elezione dei membri (navieros, armatori o consegnatari* „ secondo i casi), e la firma del proprietario, armatore o consegnatario votante.

Questo piego sarà chiuso in un'altra busta assicurata diretta al Presidente del Consiglio superiore.

Art. 47. — I pieghi verranno aperti all'atto dello scrutinio, e quindi sarà pubblicato il risultato e fatta la proclamazione dei membri titolari e supplenti che risultino a maggioranza di voti. In caso di parità si procederà immediatamente al sorteggio.

c) *Dell'elezione dei rappresentanti la classe operaia.*

Art. 48. — L'elezione dei quattro membri del Consiglio e dei sei supplenti che debbono rappresentare gli operai avrà luogo nella Penisola ed isole adiacenti in un medesimo giorno, nella sala delle adunanze di ogni Municipio capoluogo di provincia, sotto la presidenza del Sindaco.

Art. 49. — Prenderanno parte alla elezione dei detti membri e supplenti i delegati eletti dalle Associazioni o Società operaie legalmente costituite.

Ogni Società od Associazione eleggerà un solo delegato fino a che non sia compilato un censimento ufficiale da cui risulti il numero degli iscritti a ciascuna di esse.

Quando questo censimento sarà fatto, si stabilirà la seguente regola proporzionale: fino al limite di 1,000 associati, comprese tutte le frazioni, un delegato; fino al limite di 2,000, non comprese le frazioni di 1,000 in avanti, due delegati; oltre i 3,000 associati, tre delegati.

Art. 50. — L'elezione dei delegati dovrà necessariamente cadere su individui appartenenti alla Società od Associazione.

Se alcuno degli eletti dalle Società od Associazioni che non risiedono nel capoluogo della provincia sia privo di mezzi o non si trovi in condizione di recarsi alla capitale il giorno dell'elezione, potrà, col consenso della Giunta direttiva, delegare un altro consocio o un delegato eletto

da qualcuna delle Società o Associazioni analoghe domiciliate in detto capoluogo e ivi residenti.

Tale delegazione sarà comunicata, in tempo utile, dalla Giunta direttiva al sindaco del capoluogo e all'interessato.

Art. 51. — Scaduto il termine che il decreto di convocazione stabilisce per la designazione dei delegati e per l'invio delle loro nomine al Governatore Civile, questi farà pubblicare nel *Bollettino* della provincia la lista delle Società od Associazioni e quella dei delegati designati da ciascuna di esse, e quindi convocherà questi ultimi perchè concorrano alla elezione dei membri nel giorno che sarà fissato.

L'ordine di convocazione sarà pubblicato nel *Bollettino* contemporaneamente alle indicate liste.

Art. 52. — L'elezione dei membri sarà pubblica e per schede, ognuna delle quali dovrà contenere un solo voto, e si prenderà nota del numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e del nome della Società od Associazione a cui questi voti corrispondono.

Sarà redatto verbale in doppio originale del risultato delle elezioni, segnandovisi in continuazione le proteste che siano state presentate. Uno degli esemplari sarà immediatamente inviato al Governatore civile, che, senza alcuno indugio, lo rimetterà al Consiglio superiore, l'altro rimarrà nell'archivio del Municipio.

Art. 53. — Il riassunto dello scrutinio sarà fatto dalla Segreteria generale col numero dei voti ottenuti da ogni candidato nelle varie elezioni provinciali.

In caso di parità di voti, si procederà al sorteggio nell'atto stesso.

Non potrà essere minore di dieci giorni il termine concesso alle Società o Corporazioni per la designazione dei delegati e per l'invio delle nomine ai Governatori civili ed ugualmente quello tra la pubblicazione delle nomine nel *Bollettino* ed il giorno dell'elezione nel capoluogo della provincia.

III. — Dell' Ufficio d'emigrazione.

a) Disposizioni generali.

Art. 54. — Gli incarichi affidati all'Ufficio istituito dall'art. 8 della Legge e ai quali si riferisce l'art. 7 della medesima, saranno determinati da una Commissione del Consiglio superiore, presieduta dal Presidente di essa e composta dai Sottosegretari agli esteri e all'interno e dei rappresentanti dei Ministeri della guerra e della marina.

Art. 55. — L'Ufficio si comporrà di quattro divisioni, intitolate: di *Ispedizione*, di *Giustizia*, di *Informazioni e Pubblicità* e di *Finanza*, le quali corrisponderanno alle Sezioni del Consiglio generale e saranno i loro organi amministrativi per le funzioni incumbenti a ciascuna delle quattro Sezioni.

Alla testa di ognuna delle quattro divisioni sarà un capo agli ordini immediati del Capo dell'Ufficio, coadiuvato dal numero di funzionari giudicato necessario dal Consiglio generale.

Nominati i quattro capi-divisione corrispondenti alle quattro Sezioni indicate, questi presenteranno al Capo dell'Ufficio un disegno di organizzazione interna di ciascuna divisione, indicando il numero minimo di coadiutori assolutamente necessario per il disimpegno delle funzioni affidate ad ognuna di esse. Il Capo dell'Ufficio, con tali dati, redigerà un disegno di organizzazione del medesimo, che sottoporrà all'approvazione del Presidente del Consiglio, perchè questi, alla sua volta, lo sottometta a quella del Consiglio generale.

Art. 56. — Approvato il disegno dal Consiglio, si faranno le nomine del personale ausiliario nella forma regolamentare.

Organizzato in tal modo l'Ufficio, non si aumenterà il personale, sino a quando l'aumento degli incarichi ordinari non lo renda indispensabile, a giudizio del Consiglio generale.

b) *Designazione, punizioni e licenziamento del personale.*

Art. 57. — Capo dell'Ufficio dell'emigrazione sarà il Capo della Sezione di Riforme sociali del Ministero, conforme al disposto dal R. Decreto 2 gennaio 1908.

Art. 58. — I capi delle quattro divisioni dell'Ufficio saranno nominati dal Consiglio generale, su proposta del Presidente, senza altra norma che la riconosciuta idoneità dei designati, per precedenti, notorie e rilevanti manifestazioni di competenza.

Nella medesima forma si faranno le nomine del personale ausiliario.

Le proposte del personale saranno sempre motivate e saranno indicate in esse le condizioni che ciascun ufficio esige e le circostanze che concorrono in ogni caso.

Nella nomina dei capi-divisione e degli altri funzionari potrà essere udito il Capo dell'Ufficio dell'emigrazione.

Art. 59. — I capi divisione e gli altri funzionari saranno nominati interinalmente, e la nomina definitiva non avrà luogo se non dopo trascorso un anno, durante il quale sia dimostrata l'efficacia dei loro servizi. Si

potrà protrarre il termine o deliberare la destituzione dell'impiegato che manchi delle dovute attitudini.

I capi-divisione e gli altri funzionari con nomina effettiva non potranno essere licenziati se non in virtù di procedimento istruito e deciso dal Consiglio generale.

Tanto le nomine interinali quanto quelle definitive, saranno firmate dal Presidente del Consiglio superiore e registrate dal Segretario del medesimo.

Il Capo dell'Ufficio ha facoltà di punire disciplinarmente i suoi subordinati, informandone sempre il Presidente.

Ogni procedimento a carico del personale dovrà istruirsi sempre avanti al Presidente del Consiglio o a quello della Sezione a ciò delegata; la decisione sarà presa dal Consiglio generale e la risoluzione, quando sia sfavorevole, dovrà riunire i due terzi dei voti.

c) *Stipendi e promozioni.*

Art. 60. — Gli stipendi a tutto il personale addetto all'Ufficio dell'emigrazione saranno accordati dal Consiglio generale, su proposta della Sezione di *Finanza*.

Art. 61. — Le promozioni avranno luogo per anzianità e per merito. Quelle per anzianità avranno luogo ogni cinque anni e consisteranno nell'aumento dal 10 al 20 per cento dello stipendio goduto dall'impiegato. Quelle per merito saranno concesse dal Consiglio generale su proposta motivata del Presidente, e consisteranno nell'anticipazione della promozione ad anzianità al posto designato.

d) *Procedimento generale amministrativo.*

Art. 62. — Senza pregiudizio del disposto nel Regolamento interno del Ministero dell'Interno per il regime delle divisioni del medesimo, si terrà conto del prescritto dagli articoli seguenti:

Art. 63. — Ciascuna divisione dell'Ufficio sarà in relazione immediata col Capo dell'Ufficio, e questo col Presidente del Consiglio superiore e con i Presidenti delle Sezioni. Il Capo dell'Ufficio potrà ciononostante, delegare alcune funzioni ad un capo-divisione, quando si tratti di incarichi riguardanti la divisione rispettiva.

Art. 64. — Gli affari dell'Ufficio saranno generalmente classificati così:

- 1° di trasmissione;
- 2° di informazione;
- 3° di preparazione ed elaborazione.

Gli affari di trasmissione avranno corso immediato, procurandosi che siano rimessi alla divisione corrispondente il giorno stesso del loro arrivo: nei casi in cui non sia possibile procedere in tal modo, dovrà farsene constare la giustificazione.

Agli affari di informazione dovrà dedicarsi il tempo strettamente necessario per curarne tutti i particolari, facendosi constare, nella informazione stessa, la data in cui fu chiesta, trasmessa e ultimata.

Negli affari di preparazione ed elaborazione riferentisi ad investigazioni, informazioni e pubblicazioni da parte del Consiglio, importa curare la continuità del lavoro, assegnando a ciascun compito il tempo necessario secondo le circostanze.

Art. 65. — Le divisioni dell'Ufficio adopereranno sempre i procedimenti più speditivi, usando, di norma, negli affari di trasmissione, la risposta a margine e dando la preferenza alla minuta rubricata su ogni altra forma di pratica.

Ogni divisione dell'Ufficio compilerà giornalmente un indice del disbrigo delle pratiche, e con gli indici si formerà mensilmente la statistica del disbrigo degli affari correnti, con i particolari di dettaglio giudicati necessari.

Ciascuna divisione dell'Ufficio terrà ordinati i propri documenti in modo che ad ogni momento si possa riscontrare ciò che si desidera.

L'arrivo e la partenza degli atti relativi agli affari del Consiglio saranno verificati per mezzo del registro generale dell'Ufficio, senza pregiudizio dei registri speciali che debbono tenere la Segreteria, le Sezioni del Consiglio generale e le divisioni dell'Ufficio dell'emigrazione.

Art. 66. — Per definire il procedimento secondo l'ordine degli affari, questi si divideranno in due categorie:

1. affari generali;
2. affari speciali.

Si considereranno generali tutti quegli affari che esigono l'accordo del Consiglio generale o delle Sezioni; in questi casi le divisioni amministrative dell'Ufficio si limiteranno a trasmettere le decisioni ed a facilitare i dati richiesti.

Si considereranno speciali gli affari propri di ogni divisione dell'Ufficio, il quale, in questo caso, proporrà le risoluzioni da adottarsi e curerà che siano risolti speditamente tutti gli affari in corso.

Art. 67. — I capi-divisione coadiuveranno il Capo dell'Ufficio, ed in caso d'assenza o di malattia, saranno sostituiti dal funzionario da lui designato.

In caso di assenza o di malattia del Capo, ne farà le veci il capo-divisione da lui designato.

Art. 68. — Il Presidente stabilirà le ore d'ufficio ordinarie e straordinarie.

IV. — Delle Giunte locali di emigrazione.

Art. 69. — Il Consiglio superiore, in una delle sue due prime sedute, redigerà e presenterà al Ministro dell'interno una relazione sui porti ove abbiano da costituirsi, senz'altro Giunte locali, che saranno le sole autorizzate per l'imbarco degli emigranti.

Il Ministro dell'interno inviterà quello della Marina a designare il proprio rappresentante; quello di Grazia e Giustizia, perchè deleghi al Collegio degli avvocati, o in mancanza di esso, al Tribunale di prima istanza, la nomina del membro stabilito dalla legge; quello del *Fomento*(1) perchè trasmetta la designazione al Presidente della Camera di commercio o nomini un industriale del porto rispettivo. Esso eleggerà inoltre i due membri che, a tenor di legge, gli spetta di nominare, e ordinerà al Municipio la nomina del Consigliere che deve rappresentarlo.

Fatte tali designazioni, il Ministro dell'interno nominerà Presidente della Giunta locale uno dei membri di essa.

Art. 70. — Il Presidente, così nominato, convocherà nel più breve spazio di tempo i membri, e costituirà provvisoriamente la Giunta locale, la quale dovrà eleggere nel proprio seno un Segretario provvisorio.

La Giunta procederà, il più prontamente possibile, alla convocazione per le elezioni dei due membri che debbono rappresentare le Società operaie, e degli altri due che debbono essere nominati dai *navieros* o dai consegnatari; oppure solo da questi ultimi, quando nel luogo non esistano *navieros*. Per la convocazione, elezione e proclamazione degli eletti si seguirà la stessa procedura stabilita dagli articoli precedenti per la convocazione, elezione e proclamazione dei membri del Consiglio superiore.

I dubbi, le questioni od i reclami che sorgano saranno presentati al Presidente del Consiglio, il quale li sottometterà al Consiglio generale, o in caso di urgenza, li risolverà d'accordo col Presidente della 1.^a Sezione.

Art. 71. — Dopo proclamati i Membri elettivi, la Giunta si costituirà definitivamente, eleggendo del pari il Segretario definitivo.

Allorchè si verificano vacanze, per la cessazione dei membri dall'ufficio, il cui possesso dia diritto a far parte della Giunta, il Presidente della medesima porterà ciò a conoscenza del Presidente del Consiglio superiore, il quale, a sua volta, lo comunicherà al Ministro dell'interno, perchè questi procuri una nuova designazione, nella forma determinata

(1) V. nota pag. 4

per ogni caso dall'art. 69. Se la vacanza abbia luogo per morte, rinuncia o destituzione di alcuni dei membri nominati dal Ministro o di quelli designati in seguito dal Consiglio superiore, si starà allora al disposto dall'articolo seguente. Se saranno vacanti due posti della medesima classe di quelli elettivi, si procederà alle nuove elezioni nella forma determinata dall'articolo precedente.

Art. 72. — Saranno di spettanza delle Giunte locali le seguenti incombenze:

1. formare attualmente la lista delle persone idonee a coprire le vacanze che si verifichino fra i membri designati presentemente dal Ministro dell'interno, e, in seguito, dal Consiglio superiore;
2. vigilare all'adempimento ed all'applicazione della Legge e del presente Regolamento;
3. richiedere l'intervento delle Autorità quando lo credano opportuno;
4. decidere, come Tribunali arbitrali, dei reclami per infrazione alla Legge presentati contro *navieros*, armatori e consegnatari;
5. concedere le autorizzazioni ai consegnatari a cui allude l'art. 2³ della Legge, prevì i requisiti determinati da questo Regolamento;
6. autorizzare il rilascio dei biglietti di trasporto, vistando e bollando i registri-bollettari;
7. imporre ai *navieros* o armatori, o consegnatari le multe in cui siano incorsi, a seconda dell'art. 52 della Legge, nella forma indicata da questo Regolamento;
8. informare gli emigranti su ciò che relativamente al loro viaggio essi domandino e ricevere i loro reclami. A tal effetto le Giunte terranno un registro nel quale gli emigranti potranno esporre i reclami stessi;
9. tutte le altre incombenze loro specialmente assegnate dal presente Regolamento e tutte quelle altre che vengano loro delegate dal Consiglio superiore;

Art. 73. — Spettano al Presidente della Giunta locale le seguenti incombenze:

1. vigilare alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta locale;
2. convocarla, presiederne le sedute, segnalare gli affari che debbono esser trattati, dirigere le discussioni ed autenticarne gli atti col suo *visto* e bollo;
3. servire da organo di comunicazione fra la Giunta locale ed il Consiglio superiore;
4. tutte le altre demandate dal presente Regolamento e quelle ad esso delegate dalla Giunta locale e dal Consiglio superiore.

Quando sia vacante la Presidenza, l'ufficio sarà rappresentato interinalmente dal membro più anziano nella carica. Allorchè vi siano più membri di pari anzianità nella carica, la Presidenza sarà esercitata dal più anziano d'età, il quale porterà il fatto a conoscenza del Ministro dell'interno perchè provveda alla vacanza.

Art. 74. — Ogni Giunta locale, in una delle sue prime sedute, redigerà un Regolamento interno per organizzare il proprio funzionamento, distribuire i lavori e fissare la data delle proprie sedute e la forma in cui queste dovranno tenersi. Con il detto Regolamento interno s'organizzerà il servizio gratuito d'informazioni, istituendo un Ufficio permanente a cui possano ricorrere gli emigranti per chiarire i loro dubbi ed ottenere le notizie che desiderano; e si specificherà pure la forma di pubblicità da darsi alle deliberazioni del Consiglio superiore ed alle altre disposizioni che interessano gli emigranti o coloro che li trasportano, perchè esse arrivino prontamente a conoscenza di tutti.

Una volta approvato dalla Giunta corrispondente, il Regolamento interno funzionerà in modo provvisorio, e sarà rimesso al Presidente del Consiglio superiore, il quale lo sottometterà all'esame della Prima Sezione e quindi all'approvazione del Consiglio generale, perchè decida definitivamente.

Art. 75. — Quando il Consiglio superiore, su proposta della Prima Sezione, lo giudichi opportuno, potrà mettere a disposizione d'una Giunta locale parte delle sue entrate, o lasciare a beneficio di essa uno dei propri cespiti di rendita. La Giunta locale potrà allora nominare un segretario retribuito, appartenga o no al numero dei suoi membri, e mettere agli ordini di lui il personale subalterno reputato necessario. Il preventivo, che a tal fine sarà redatto dalla Giunta locale, non avrà valore sino a quando non sia approvato dalla quarta Sezione del Consiglio superiore, la quale esaminerà pure i conti e approverà la liquidazione di ogni esercizio.

V. — Dei doveri delle Autorità governative e dei Consoli riguardo all'emigrazione

Art. 76. — Le Autorità governative ed i loro agenti non potranno intervenire nelle questioni di emigrazione all'infuori dei casi tassativamente determinati dall'art. 14 della Legge, ed anche in questi casi porteranno il fatto a conoscenza del Presidente della Giunta locale.

Nei casi compresi nei nn. 3 e 4 dell'art. 14 della Legge, le Autorità governative richiederanno sempre il concorso dell'Ispettore dell'emigrazione.

Art. 77. — I Consoli di Spagna nei paesi ove si dirigono i nostri emigranti terranno un registro di reclami conforme al formulario redatto dalla terza Sezione del Consiglio superiore ed annoteranno in esso tutti quelli che furono presentati, il corso dato ad essi ed il loro risultato.

Terranno del pari una lista delle persone che saranno rimpatriate, con l'indicazione del loro nome e cognome, età, stato, professione, luogo d'origine, data e porto d'imbarco e di sbarco, tempo di permanenza all'estero, luoghi dove vissero e lavori a cui si dedicarono, causa e data del loro rimpatrio.

I Consoli faranno constare nella Relazione annuale il numero e l'importanza delle Società e Patronati esistenti nel territorio di loro giurisdizione per la difesa, tutela e mutuo soccorso degli spagnuoli, i servizi che abbiano prestato ed i nomi delle persone che più si distinsero in essi.

Art. 78. — Nei Consolati si terrà il registro degli emigranti minori di 20 anni di cui tratta l'art. 17 della Legge, e sarà obbligo dei Consoli comunicare al Ministro dell'interno, per mezzo di quello degli esteri, le comparizioni, notificazioni ed altri atti determinati dalle Leggi di reclutamento e rimpiazzo.

Art. 79. — La Sezione terza del Consiglio superiore rimetterà, al principio d'ogni trimestre, pel tramite del Presidente del Consiglio, al Ministro degli esteri, un formulario delle domande che desidera dirigere ai Consoli di Spagna nei paesi di emigrazione, perchè il Ministro possa inviarlo a destinazione. A misura che arrivino le risposte — che i Consoli cureranno di spedire con la maggior sollecitudine possibile — il Ministro degli esteri le invierà al Consiglio superiore, e la Sezione terza includerà un riassunto del loro contenuto, come pure di quello della Relazione statistica ed esplicativa che dovranno rimettere annualmente i Consoli, a tenore del § 2° dell'art. 18 della Legge, nella Relazione annuale che il Consiglio superiore dovrà redigere in conformità dell'art. 10 della Legge.

Art. 80. — I Consoli che chiedano od ottengano dagli emigranti qualsiasi remunerazione per i servizi loro prestati o per i documenti rilasciati a loro istanza, saranno soggetti agli effetti della Legge e di questo Regolamento, secondo il disposto dell'art. 175 del medesimo.

VI. — Dei reclami e del loro procedimento.

Art. 81. — Gli emigranti che si considerino lesi in alcuno dei diritti loro concessi dalla Legge o dal Regolamento per qualsiasi atto dei *novieros*, armatori o consegnatari, ricorreranno al Presidente della Giunta locale, nelle ore e nella forma stabilite dal Regolamento interno innanzi citato e del quale avranno conoscenza dall'Ufficio-informazioni. Per iscritto, in carta libera, o a voce, specificheranno il diritto che credono leso ed il fatto che dà motivo al reclamo; se questo sarà esposto verbalmente, il segretario della Giunta locale lo tradurrà in iscritto in forma chiara, e succinta.

La Giunta locale darà corso al reclamo nella forma stabilita dal Regolamento interno; però, dovrà udire necessariamente il convenuto e pronunziare la sentenza nel termine di 3 giorni, comunicandola subito, per mezzo del segretario, agli interessati.

Se il reclamo sarà compilato per iscritto ed all'estero, gli Agenti consolari o diplomatici lo trasmetteranno, per mezzo del Ministro degli esteri, al Consiglio superiore, perchè questo lo invii alla Giunta locale cui compete; se sarà verbale, l'Agente diplomatico o consolare lo redigerà in forma breve e succinta e gli darà il medesimo corso.

Allorchè il reclamante si trovi all'estero, il Presidente della Giunta locale invierà copia della sentenza a quello del Consiglio superiore, il quale provvederà a farla pervenire all'interessato, per mezzo del Ministro degli esteri e del Rappresentante diplomatico o consolare spagnuolo più prossimo al luogo dove quegli risiede.

Art. 82. — Gli interessati potranno appellarsi dalla sentenza della Giunta locale davanti al Consiglio superiore, nel termine di un mese dal giorno in cui la sentenza fu loro notificata; a tal effetto il segretario, o l'agente diplomatico o consolare in ciascun caso, riceveranno la dichiarazione con la data della notificazione e la firma dell'attore.

Gli appelli potranno presentarsi a voce o per iscritto diretti al Presidente del Consiglio, il quale li passerà alla seconda Sezione del Consiglio superiore; se saranno verbali, il segretario della Sezione tradurrà quanto espone l'appellante in uno scritto breve e succinto.

La seconda Sezione richiederà alla Giunta locale corrispondente una copia della sentenza, e ne darà copia alla parte avversaria, nel termine di otto giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'appello, fissandole inoltre il termine per le sue deduzioni, che non potrà eccedere quindici giorni se la parte avversaria suddetta è in Spagna, nè sei mesi se si trova all'estero.

Trascorso questo termine — abbia o no ricevuta la contestazione — la seconda Sezione pronunzierà la propria sentenza, confermando quella

della Giunta, o revocandola e dettandone in sua vece altra corrispondente. Il segretario della medesima Sezione curerà di rimettere una copia di tale sentenza a ciascuno degl'interessati ed un'altra al Presidente del Consiglio o a quello della Giunta locale, secondo che sia l'uno o l'altro incaricato di darvi corso.

Contro la sentenza del Consiglio superiore, in seconda Sezione, o in adunanza generale, quando si sia proceduto in quest'ultima forma a seconda dell'art. 30 del presente Regolamento, non sarà ammesso ricorso alcuno.

Art. 83. — I reclami di carattere amministrativo che gli emigranti, i *navieros*, gli armatori e i consegnatari autorizzati, o qualsiasi altra persona, abbiano da sporgere contro gl'ispettori dell'emigrazione o le Giunte locali per atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, saranno diretti per iscritto al Presidente del Consiglio superiore che li passerà alla seconda Sezione perchè sia iniziato opportuno procedimento.

La seconda Sezione tratterà la pratica interrogando gl'interessati entro un periodo che non potrà sorpassare un mese; nei quindici giorni consecutivi al termine fissato, pronuncierà la sua decisione che metterà fine alla procedura amministrativa, restando aperta quella contenziosa nelle forme determinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

CAPITOLO III.

Delle persone autorizzate al trasporto degli emigranti.

I. — Dei "navieros", e armatori.

Art. 84. — Nel termine di un mese, a datare dal giorno della pubblicazione del presente Regolamento nella *Gazzetta di Madrid*, i *navieros* o armatori che intendano dedicarsi al trasporto degli emigranti, e in qualunque tempo essi decidano di dedicarsi in seguito a detto traffico, chiederanno al Ministro dell'interno il permesso a cui si riferisce l'art. 22 della legge, conformemente a ciò che dispongono gli articoli seguenti.

Art. 85. — I *navieros*, o armatori spagnuoli, dovranno unire alla domanda i documenti seguenti:

1. un esemplare degli statuti, se trattasi di una Società;
2. un certificato che comprenda i nomi, cognomi, nazionalità degli amministratori e consiglieri della Società, rilasciato dal segretario del Consiglio d'amministrazione col visto e bollo del suo presidente;

3. un certificato delle Autorità di Marina attestante che le navi sono iscritte e immatricolate in Spagna conforme alle vigenti disposizioni, e l'attestato del *Registro mercantile* dal quale appaiano le circostanze descritte al n. 1 dell'art. 22 del Codice di commercio;

4. la ricevuta del versamento fatto alla Cassa dell'emigrazione della cauzione di 50,000 *pesetas* in contanti o in titoli del Debito pubblico, che saranno ammessi per tutti i casi previsti da questo Regolamento, al corso medio di borsa nel mese antecedente a quello in cui si costituisce la cauzione.

Art. 86. — I *navieros*, o armatori stranieri, dovranno allegare alla domanda i documenti seguenti:

1. un esemplare degli statuti, se trattasi di una Società;
2. il mandato o procura, debitamente legalizzati, a favore del suddito spagnolo che deve rappresentarli. Questo documento non sarà necessario quando la domanda sia fatta da un suddito spagnolo a nome e con mandato della persona o ente straniero, perchè in questo caso tale mandatario s'intenderà anche rappresentante di essa;

3. certificato di stato civile, o fede di battesimo in sua vece, che dimostri la nazionalità spagnuola del rappresentante;

4. ricevuta dimostrante che il ricordato suddito spagnolo, in rappresentanza del proprietario o armatore straniero, ha versato nella Cassa dell'emigrazione, a disposizione del Consiglio superiore dell'emigrazione, la cauzione di 50,000 *pesetas* in contanti o in titoli del Debito pubblico;

5. i documenti che attestino il numero dei bastimenti posseduti per essere adibiti al trasporto degli emigranti, ed il loro tonnello; dati che saranno tenuti in conto dal Consiglio superiore per il calcolo e la determinazione della patente corrispondente a ciascun *naviero* o armatore.

Art. 87. — Trascorso il termine fissato dall'art. 84, il Ministero dell'interno rimetterà le istanze ricevute coi documenti annessivi al Presidente del Consiglio superiore, il quale le passerà alla prima Sezione, acciocchè questa, nel più breve tempo possibile, rediga la proposta a cui si riferisce il n. 4 dell'art. 19, la quale verrà sottoposta al Consiglio generale, conforme al n. 9 dell'art. 18, ed il parere di esso al riguardo, sarà presentato dal Presidente al Ministro dell'interno per le decisioni definitive.

Solo dopo l'approvazione ministeriale i *navieros* e armatori autorizzati potranno dedicarsi al trasporto degli emigranti. Se essa fosse rifiutata, potrà essere interposto ricorso contenzioso-amministrativo.

Identico corso si darà alle domande presentate in seguito.

Art. 88. — Il Consiglio superiore, costituito definitivamente, procederà al rilascio delle patenti di cui tratta l'art. 22 della legge al suo ultimo paragrafo. Il pagamento della relativa tassa è necessario per usare dell'autorizzazione di cui è parola all'articolo precedente.

La prima Sezione esaminerà i documenti presentati, in adempimento del n. 5 dell'art. 86, e determinerà le tasse che dovranno pagare i *navieros* o armatofi stranieri autorizzati al trasporto degli emigranti durante il primo anno.

Il Presidente del Consiglio superiore trasmetterà il parere della prima Sezione al Ministro dell'interno, perchè decida definitivamente senza ulteriore ricorso.

Trascorso un mese dalla decisione del Ministero, le navi appartenenti a persone o Società straniere che non siano provviste della debita patente, non potranno prendere a bordo emigranti spagnuoli, se non quando abbiano l'autorizzazione di cui all'art. 87.

Le patenti saranno firmate dal Presidente e dal Segretario del Consiglio superiore e saranno rilasciate previa presentazione della ricevuta della tassa annuale, firmata dal Presidente e dal Segretario della quarta Sezione.

Art. 89. — I rappresentanti spagnuoli dei *navieros*, o armatori stranieri, comunicheranno ogni anno nel corso del mese di dicembre, alla prima Sezione, se nell'anno successivo avranno luogo modificazioni nel numero delle navi o nel loro tonnello, specificando e giustificando quelle che dovranno farsi.

Se la prima Sezione lo crede opportuno, domanderà al Ministero dell'interno, nel corso della prima quindicina di gennaio, di modificare le tasse da pagarsi in quell'anno da tutte o da alcune delle Imprese fornite di patente. Il Ministro deciderà nel corso della seconda quindicina, intendendosi che, se non decide diversamente, saranno confermate le tasse dell'anno precedente. Il 1° d'aprile il presidente della quarta Sezione manderà a quello della prima una lista dei rappresentanti che hanno pagato la tassa e la nota dell'ammontare di esse. Quando muoia alcuno di coloro che debbono ancora pagarla o non l'abbiano pagata per intero, il presidente del Consiglio superiore ritirerà la patente fino a che non sia soddisfatto il debito con gl'interessi di mora a cui ha dato luogo.

II. — Dei consegnatari.

Art. 90. — I consegnatari che desiderano dedicarsi al trasporto degli emigranti domanderanno l'autorizzazione prevista dall'art. 23 della legge alle Giunte locali, nel mese seguente il giorno della loro costituzione

provvisoria; coloro che in seguito chiederanno di dedicarsi a tale trasporto, la domanderanno in qualunque tempo alle Giunte locali definitive e tutti poi la domanderanno sempre nella forma determinata dagli articoli seguenti.

Art. 91. — I consegnatari dovranno accompagnare alla domanda i seguenti documenti:

1. dichiarazione delle Compagnie e delle linee per le quali le navi siano state loro consegnate.

2. certificato dello stato civile, o fede di battesimo, in sua vece, dimostrante la nazionalità spagnola del richiedente;

3. certificato del Ministero di Grazia e Giustizia di non aver riportato condanne;

4. ricevuta del versamento fatto alla Cassa dell'emigrazione della cauzione di 25,000 *pesetas* in contanti o in titoli del Debito pubblico.

Art. 92. — Le Giunte locali concederanno il permesso entro i quindici giorni seguenti al termine del mese indicato dall'art. 90; potranno negarlo solo quando non siano stati presentati tutti i documenti prescritti e quando risulti che il richiedente non è nella pienezza del godimento dei suoi diritti civili. Trascorso quel termine, non potranno dedicarsi al trasporto degli emigranti se non i consegnatari debitamente autorizzati.

Se la decisione della Giunta fosse negativa, l'interessato potrà sporgere l'opportuno reclamo avanti al Consiglio superiore, nella forma determinata dall'art. 83, e contro la decisione del Consiglio potrà presentarsi ricorso contenzioso-amministrativo.

Art. 93. — Non potranno essere consegnatari, per ragione della incompatibilità di cui è parola all'art. 24 della legge:

1. i magistrati, giudici istruttori e conciliatori; i cancellieri e vice-cancellieri dei Tribunali e i cancellieri di Pretura;

2. i generali, capi ed ufficiali dell'esercito e dell'armata in servizio attivo;

3. i governatori civili, i segretari, ufficiali ed impiegati di essi governatori;

4. i sindaci, vice-sindaci, consiglieri giurati, se ve ne sono; così pure i segretari comunali e gl'impiegati municipali;

5. ogni altra persona che eserciti giurisdizione.

Art. 94. — In caso di morte del consegnatario autorizzato, potrà la sua Ditta continuare la spedizione delle navi in sua consegna, intanto che si provveda alla nomina del successore e solo durante il termine massimo di un mese dalla data della morte; la cauzione costituita a nome del defunto continuerà ad esser vincolata per le responsabilità in cui si possa incorrere durante l'interinato. Continuerà pure ad esser vincolata sussi-

diariamente alle responsabilità della consegna, la cauzione dell'armatore, conforme all'art. 26 della legge.

L'armatore straniero potrà, in caso di morte o di revoca del proprio consegnatario, incaricare un suo rappresentante autorizzato della consegna delle sue navi in qualsiasi porto spagnuolo fino, alla nomina di un nuovo consegnatario, senza che l'interinato possa sorpassare i due mesi dalla data della morte o della revoca. La nomina del detto rappresentante dovrà essere notificata d'ufficio al Consiglio superiore dell'emigrazione, dal quale sarà data, entro le ventiquattr'ore, una comunicazione, diretta alla Giunta locale competente che autorizzi quegli all'ufficio di consegnatario.

III. — Disposizioni generali.

Art. 95. — Gli armatori o *navieros* nazionali ed i consegnatari terranno i registri prescritti dall'art. 33 del Codice di commercio, ed i consegnatari, inoltre, terranno un registro generale degli emigranti imbarcati nelle loro navi.

I consegnatari saranno in obbligo di conservare per cinque anni, a disposizione delle Giunte locali d'emigrazione, detto registro ed i bollettari con le matrici dei biglietti a cui si riferisce l'art. 36 della legge.

Art. 96. Quando un armatore, *naviero* o consegnatario rinunci alla autorizzazione concessagli pel trasporto degli emigranti, dovrà darne comunicazione per iscritto al Consiglio superiore di emigrazione, il quale, entro il termine di quindici giorni da quello del ricevimento della rinuncia, lo dichiarerà esente, per l'avvenire, dalla tassa di patente, senza però aver diritto alla restituzione di quella già pagata.

Art. 97. Quando il Governo proibisca temporaneamente l'emigrazione verso determinati paesi o provincie in forza dell'art. 15 della Legge, il Presidente del Consiglio superiore domanderà alla prima Sezione una lista dei *navieros* o armatori o consegnatari autorizzati che sogliono avviare o trasportare emigranti ai paesi o provincie di cui trattasi, e trasmetterà alle Giunte locali dei porti ove approdano le navi dei *navieros* o armatori, o risiedono i consegnatari, gli ordini opportuni perchè siano ritirate le autorizzazioni per quanto si riferisce al trasporto a quei paesi o provincie.

Il Presidente del Consiglio curerà del pari di comunicare alle Giunte locali, agli effetti opportuni, il ritiro delle autorizzazioni pronunciato contro *navieros*, armatori o consegnatari per mancanze gravi comprovate nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 98. I consegnatari rimetteranno al console di Spagna nel porto di destinazione e con la stessa nave che conduce gli emigranti, una relazione su di questi ultimi conforme al seguente modello:

NOME E COGNOME	Nazionalità		Sesso	Età	Professione o Impiego	Ultimo domicilio	
	Paese	Provincia				Paese	Provincia

Gli individui soggetti al servizio militare figureranno in relazioni separate, nelle quali si farà inoltre constare la situazione in cui si trovano ed il corpo od unità cui appartengono.

Quando non vi sia ispettore viaggiante, invieranno pure al Consiglio superiore di emigrazione, pel tramite della Giunta locale, entro i quindici giorni seguenti quello della partenza della nave, duplice copia delle relazioni di cui sopra.

Art. 99. I consegnatari degli armatori nei porti di destinazione, quali rappresentanti di essi in quanto si riferisce all'applicazione della Legge, riceveranno e prenderanno in considerazione, nella forma prescritta, i reclami e le osservazioni che siano loro rivolte dai consoli di Spagna o dagli ispettori di emigrazione, e rilasceranno ricevuta, quando sia loro domandata, delle comunicazioni loro dirette dalle riferite autorità.

Gli armatori possono farsi rappresentare, agli effetti di questo articolo, nel porto di destinazione da persona che non sia precisamente il consegnatario, portando ciò a conoscenza del Consiglio superiore di emigrazione. In ogni caso, gli armatori saranno sussidiariamente responsabili delle infrazioni alla Legge ed al Regolamento commesse dai loro rappresentanti in porti di destinazione.

Art. 100. I *navieros* o i loro rappresentanti, e in loro vece i consegnatari, saranno obbligati a consegnare alla Giunta locale del porto dove hanno sede due esemplari di ciascuno degli annunci, prospetti o stampati che pubblicano.

La Giunta locale restituirà immediatamente uno degli esemplari, con il proprio visto e bollo; ed i *navieros*, ed in loro vece i consegnatari, dovranno tenerlo a disposizione degli ispettori di emigrazione, e tutti gli altri annunci messi in circolazione o dati alla pubblicità dovranno essere in completo accordo con questo esemplare.

Quando detti annunci si pubblichino ove non esiste una Giunta locale d'emigrazione, dovranno essere autorizzati dalla terza Sezione del Consiglio superiore.

Gli annunci e le pubblicazioni che siano fatte dagli armatori e consegnatari potranno contenere soltanto:

i nomi della Compagnia e del capitano della nave; le caratteristiche della nave stessa; le date di arrivo e di partenza; i nomi dei porti di provenienza, destinazione e scali; la durata massima probabile del viaggio; il prezzo del passaggio; e il genere di vitto che si darà durante il medesimo.

Si potranno pure distribuire o affiggere disegni o fotografie delle navi, sempre che non contengano maggiori informazioni di quelle indicate dal precedente paragrafo.

Quando il cartello, annunzio o manifesto non si attenga strettamente al prescritto dal precedente paragrafo, sarà rimesso dal presidente della Giunta locale a quello del Consiglio superiore, e potrà essere reso pubblico soltanto col permesso della terza Sezione del Consiglio stesso.

IV. — Della Cassa dell'emigrazione.

Art. 101. Il Consiglio superiore dell'emigrazione ha la capacità giuridica di ricevere per eredità, legato o donazione, in rappresentanza dello Stato, i beni o le somme che gli siano affidati per l'attuazione dei servizi di sua competenza, come pure ha la capacità di acquistare a qualsiasi altro titolo e contrattare conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 102. Avrà una Cassa di emigrazione la quale riceverà tutte le entrate e pagherà tutte le spese inerenti al servizio.

Costituiranno i fondi di detta Cassa:

1. gli assegni fissati annualmente nel bilancio preventivo dello Stato;
2. il ricavato dalle patenti a cui si riferisce l'art. 22 della Legge;
3. l'importo delle multe imposte per infrazioni alle disposizioni vigenti sull'emigrazione;
4. le entrate provenienti dalle pubblicazioni del Consiglio;
5. le donazioni e sovvenzioni provenienti da corporazioni o da privati;
6. qualsiasi altra entrata che possa aversi in conformità del citato articolo 101.

Art. 103. Costituita così la Cassa dell'emigrazione, i fondi in essa esistenti verranno depositati alla Banca di Spagna, dove saranno tenuti in conto corrente, a disposizione del Consiglio, salvo la quantità necessaria per le spese immediate che non dovrà mai eccedere le cinquemila *pesetas*.

I mandati per ritirare i fondi dal Banco, gli ordini di trasferimento, ecc., saranno firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio di emigrazione o da coloro che ne fanno le veci.

Ordinatore dei pagamenti sarà il presidente del Consiglio di emigrazione, e tesoriere-contabile il segretario del medesimo.

Art. 104. — Il servizio di contabilità sarà diretto dal presidente della quarta Sezione, e sarà segretario-contabile il Capo della divisione corrispondente a questa Sezione. L'Ufficio di contabilità terrà al corrente un registro di cassa, un diario, un mastro, un registro d'inventario e i registri ausiliari che il Consiglio crederà opportuno d'impiantare in seguito.

Nel libro mastro non potranno essere omissi i conti del Tesoro pub-

blico, Cassa, Banca di Spagna, Cauzioni, Personale, Materiale, Ispezione, Multe e Sovvenzioni a Società e Patronati.

Si farà un bilancio mensile del movimento dei fondi, che la sezione d'Amministrazione presenterà nella seduta ordinaria più prossima tenuta dal Consiglio, e annualmente si redigerà una Relazione, con il conto documentato ed il bilancio d'assessamento, la quale, una volta approvata dal Consiglio e firmata dal presidente, sarà rimessa, avanti del primo maggio, al Ministro dell'interno, che ne ordinerà la pubblicazione nella *Gazzetta di Madrid*.

Art. 105. Sono titoli di spesa della Cassa di emigrazione:

1. il personale e il materiale propri del servizio.
2. le sovvenzioni ed aiuti a favore delle Società o Patronati che abbiano per oggetto la difesa, la tutela o il mutuo soccorso degli Spagnuoli residenti in paese straniero;
3. qualsiasi altra spesa determinata dall'applicazione della Legge, in conformità al disposto dall'art. 30 della medesima.

Art. 106. Per la gestione interna del servizio di contabilità, come per la compilazione del preventivo annuale, la quarta Sezione del Consiglio superiore stabilirà la gestione tecnica che sarà approvata dal Consiglio generale, curando la maggiore chiarezza e semplicità, e fisserà l'entità e la forma della cauzione che il funzionario incaricato della Cassa dovrà prestare.

V. — Della gestione delle cauzioni.

Art. 107. Perchè la responsabilità pecuniaria incorsa dal *naviero*, armatore o consignatario possa essere effettiva, sarà necessario che colui ad istanza del quale fu promossa la contestazione esibisca la sentenza definitiva pronunciata a suo favore dai Tribunali ordinari, dalle Giunte locali o dal Consiglio superiore, secondo i casi.

Il segretario del Consiglio notificherà il fatto al *naviero*, armatore o consignatario condannato, perchè nel termine di otto giorni presenti opposizione, se vi sia luogo, o, in caso contrario, reintegri la cauzione entro il mese successivo a quello della ricevuta notificazione.

Se sarà fatta opposizione, verrà iniziato dalla seconda Sezione l'opportuno procedimento, che sarà da essa risolto definitivamente nel termine di quindici giorni, dopo aver udite le due parti interessate.

Ottenuta l'accettazione del *naviero*, armatore o consignatario, oppure trascorsi otto giorni senza che sia stata presentata opposizione nè risulti dagli atti una risoluzione contraria, il presidente del Consiglio la comunicherà a quello della quarta Sezione, perchè questi prepari il mandato

da lui firmato a favore del reclamante. Trascorso un mese dal pagamento del mandato senza che il *naviero*, armatore o consegnatario abbia reintegrata la cauzione, gli sarà ritirata l'autorizzazione per il trasporto degli emigranti fino a che non soddisfi l'importo del suo debito.

Art. 108. Quando la responsabilità accertata consista in una multa, basterà che chi l'ha inflitta, a tenore della Legge e del Regolamento, ne informi il presidente, una volta che la decisione sia definitiva.

Il segretario del Consiglio ne darà comunicazione all'interessato perchè paghi o presenti opposizione. Se, trascorsi otto giorni, non avrà pagato, il presidente ne informerà quello della quarta Sezione perchè ordini il versamento in cassa della somma equivalente, ed il segretario del Consiglio comunicherà ciò all'interessato, affinchè reintegri la cauzione, seguendosi dopo di ciò il procedimento indicato nel precedente articolo.

Art. 109. Per la restituzione della cauzione si istituirà un procedimento nel quale sarà udito l'interessato, presso la Giunta locale del domicilio di esso, la Ispezione e i Consolati dei luoghi ove siasi effettuato il trasporto degli emigranti. L'istruzione di questo procedimento non potrà durare più di sei mesi. Esaurito dal Consiglio il procedimento, verrà pubblicato il decreto provvisorio nella *Gazzetta*, perchè nei termine di due mesi possano reclamare coloro che credono poter vantare diritti sulla cauzione.

Trascorso questo termine senza che vi siano reclami, il decreto sarà dichiarato definitivo con ordinanza del Ministero dell'interno.

In ogni caso il decreto definitivo dovrà aversi prima di nove mesi dalla chiesta restituzione della cauzione.

Contro l'ordinanza del Ministero, concedente o negante la restituzione della cauzione, potrà presentarsi ricorso contenzioso-amministrativo.

CAPITOLO IV.

Del contratto di trasporto degli emigranti.

I. — Dei biglietti.

Art. 110. Le Compagnie di navigazione autorizzate al trasporto di emigranti terranno dei bollettari, che saranno composti di una matrice e di vari fogli numerati, ognuno dei quali conterrà due esemplari uguali del modello per biglietti specificato nell'articolo seguente e del modello dell'ordine di imbarco.

Le Giunte locali dovranno restituire, nel tempo massimo di quarantott'ore, i bollettari loro presentati dai *navieros* o consegnatari, sempre quando siano conformi al modello e dopo averne vistati e bollati tutti i fogli.

Art. 111. Il biglietto di passaggio sarà conforme al modello che sarà pubblicato dal Consiglio superiore dell'emigrazione, e il suo formulario sarà il seguente:

“ Nome della Compagnia. Biglietto di passaggio rilasciato a . . . , di . . . anni, professione . . . , condizione . . . , ultimo domicilio . . . , sa leggere o scrivere (1), con . . colli di bagaglio del peso di . . (2) chilogrammi, di . . classe, nel vapore . . . , capitano . . . , per imbarcare il . . . (giorno, mese) nel porto di . . . per quello di . . . , con trasbordo nel porto di . . . (3), nel vapore . . . in viaggio di durata probabile di . . . , con scali a . . . e in . . . classe, al prezzo di . . . „

Il modello dell'ordine d'imbarco sarà il seguente:

“ La Giunta locale del porto di . . . autorizza l'imbarco di . . . con biglietto annesso N. . . , nel vapore . . . , capitano . . . , del porto di . . . , il giorno . . . , con trasbordo nel porto di . . . (3) al vapore . . . data dell'imbarco . . . , classe . . . , prezzo riscosso (in cifre e in lettere (4)], durata probabile del viaggio giorni . . . , scali intermedi . . . , li . . . 190 . . (5) „

I biglietti saranno firmati dal consegnatario o dai consegnatari autorizzati e dall'emigrante, o, in caso che questi non sappia firmare, dal presidente della Giunta locale.

A tergo del biglietto si specificherà il vitto a cui l'emigrante ha regolarmente diritto, sotto le tre denominazioni di colazione, pranzo e cena; il numero dei chilogrammi di peso di bagaglio il cui trasporto è obbligatorio per il prezzo del biglietto, peso che non potrà essere inferiore a 100 chilogrammi, nè avere un volume superiore a mezzo metro cubo; vi si trascriveranno inoltre gli articoli 2, 3, 5, 36 (paragrafi 3 e 4), 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 e 46 della Legge e quelli del Regolamento prescritti dal modello.

(1) Sì o no.

(2) Questa casella si riempirà a bordo.

(3) Quando il viaggio sia diretto non si lascerà questo spazio.

(4) Se è gratuito mettere la parola *gratuito*.

(5) Rettificazione nella *Gazzetta* dell'11 maggio 1908.

Potranno pure le Imprese inserirvi le condizioni generali del passaggio e il regime interno delle navi, sempre che non vi si opponga il prescritto dalla Legge e dal Regolamento; tutto ciò in conformità alle istruzioni speciali che, svolgendo i precetti di questo Regolamento, saranno dettate con la pubblicazione del modello regolamentare del biglietto.

Art. 112. L'emigrante provvisto dell'esemplare del biglietto, che gli sarà dato dal consegnatario in cambio del prezzo di passaggio, o previa esibizione del documento dimostrante il diritto al trasporto gratuito, si presenterà agli uffici della Giunta locale, che dovranno essere situati il più vicino possibile alle agenzie di navigazione, alle Dogane, agli Uffici di Marina e Sanità.

Gli impiegati delle Giunte locali ai quali incombe tale servizio consegneranno all'emigrante, dietro esibizione del biglietto, l'ordine d'imbarco, firmato dal segretario, col visto e bollo del presidente, sempre quando tale ordine, insieme all'altro esemplare del biglietto, sia stato rimesso dal consegnatario almeno un'ora avanti.

Quando, allo scopo di evitare il ritardo nella partenza di una nave, fosse necessario prorogare le ore ordinarie d'ufficio indicate dal Regolamento interno della Giunta locale, si potrà, ad istanza del consegnatario, continuare il disbrigo fino alle dieci di sera.

In tal caso il consegnatario verserà nella Cassa di emigrazione 10 *pesetas* per ogni ora o frazione di ora di lavoro straordinario, ed il ricavato sarà diviso, per metà, fra il personale che abbia prestato servizio e la Cassa di emigrazione.

Art. 113 I biglietti di emigranti, acquistati all'estero ed intestati in nome di persone che abbiano da imbarcarsi in Ispagna, daranno diritto ad esse di effettuare l'indicato imbarco nel primo vapore del *naviero* che li abbia rilasciati e che parta per la destinazione indicata nei considerati biglietti.

Questi "biglietti di chiamata", dovranno esser presentati al *naviero* o al suo rappresentante in Spagna per il cambio in biglietti definitivi, che si conformeranno al modello regolamentare. Perchè i possessori di "biglietti di chiamata", abbiano diritto all'imbarco nel primo vapore, dovranno domandarlo al *naviero* almeno quindici giorni prima della data di partenza della nave, sia personalmente, mediante la presentazione del "biglietto di chiamata", sia per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai reclami o indennizzi motivati da tali biglietti saranno applicabili le regole prescritte dalla Legge per quelli riferentisi ai biglietti ordinari.

Quando il proprietario della nave abbia distribuito o impegnato tutti i posti di passaggio al momento in cui gli vengono presentati i biglietti di chiamata, i proprietari di tali biglietti non avranno diritto ad imbarcarsi se non nel piroscalo seguente.

II. — Della rescissione del contratto.

Art. 114. Quando un emigrante desideri rescindere il contratto di trasporto e ne informi il consignatario che gli rilasciò il biglietto per lo meno cinque giorni prima della data stabilita per la partenza della nave su cui doveva prendere imbarco, il detto consignatario gli restituirà la metà dell'importo del passaggio che fosse stato riscosso, sempre che l'emigrante provi di essere il titolare del biglietto. Il consignatario che effettuerà il pagamento chiederà all'emigrante che gli rilasci, o in foglio separato o nel biglietto, secondo i casi, ricevuta dell'importo, conservando in suo potere tali documenti.

Il consignatario darà conto della rescissione alla Giunta locale, il presidente della quale porrà il suo visto e bollo a piè della ricevuta di restituzione firmata dall'emigrante e renderà al consignatario l'ordine di imbarco. Se l'emigrante non sa firmare, lo farà in sua vece colui che sia a ciò autorizzato dalla Giunta locale.

Art. 115. Quando la rescissione del contratto sia motivata dalla malattia dell'emigrante o di persona della sua famiglia che debba accompagnarlo, e sia chiesta per lo meno sei ore avanti di quella fissata per la partenza della nave, sarà necessario che l'interessato presenti un certificato medico da cui risulti che la malattia dichiarata impedisce alla persona inferma di intraprendere il viaggio.

Il consignatario può far visitare l'infermo da un medico da lui scelto. Se non vi sarà accordo fra i due sanitari, si porterà il fatto a conoscenza del presidente della Giunta locale, che farà visitare l'infermo dal medico della Sanità marittima, se esiste, e, udito il suo parere, deciderà definitivamente, senz'altro ricorso.

Tutte queste pratiche dovranno effettuarsi con la urgenza richiesta dal caso.

Accettata la domanda o concessa dalla Giunta locale, si addiverrà alla restituzione della metà del passaggio, nella medesima forma stabilita per il caso di rescissione volontaria.

Quando l'infermo che è causa della domanda di rescissione non trovasi nel porto, sarà in facoltà del consignatario di domandare al presidente della Giunta locale, a proprie spese, la nomina di un medico il quale

eseguirà quella stessa visita che nei porti è devoluta a quello della Sanità marittima; oppure di rescindere il contratto nella forma contemplata dall'articolo precedente, anche se manchino meno di cinque giorni alla partenza della nave.

Art. 116. Se il contratto verrà sciolto per morte dell'emigrante, il consegnatario verserà al presidente della Giunta locale l'intero prezzo del passaggio già pagato, e questi lo terrà in deposito per consegnarlo a coloro che saranno dichiarati eredi del titolare.

Art. 117. Saranno pure cause legittime per la rescissione del contratto le seguenti:

1. la malattia grave o la morte del padre, della madre, del coniuge o di qualcuno dei figli dell'emigrante, anche quando l'infermo o defunto non avesse dovuto accompagnarlo; sempre che ciò sia avvenuto posteriormente all'acquisto del biglietto e ne sia dato avviso sei ore prima di quella dell'imbarco. (Saranno applicabili, a questo caso, le disposizioni degli articoli 114 e 115);

2. tutte quelle di forza maggiore debitamente comprovate;

3. la rescissione, per qualsiasi causa indipendente dalla volontà dell'emigrante, del contratto che determinò questi ad espatriare, sempre che l'interessato lo partecipi sei ore prima dell'imbarco, dimostrando essere stato tale contratto la causa che lo aveva spinto ad emigrare ed essere venuto a conoscenza della rescissione di esso soltanto dopo acquistato il biglietto.

III. — Della sospensione del viaggio.

Art. 118. Quando il viaggio venga sospeso per cause estranee all'emigrante, il consegnatario della nave dovrà corrispondere all'emigrante stesso, non residente anteriormente nel porto d'imbarco, l'indennità di due *pesetas* per ogni giorno di ritardo, che consegnerà dietro ricevuta firmata dall'interessato, o da chi sia designato dalla Giunta locale, qualora l'emigrante non sappia firmare.

Art. 119. Il consegnatario rimarrà esente dall'obbligo dell'indennizzo nei casi seguenti, sempre che essi avvengano posteriormente alla data del rilascio del biglietto:

1. quando uno sciopero impedisca la partenza della nave;

2. quando lo stato del mare non permetta l'accesso alla nave o la sua partenza;

3. quando la nave s'incendi, naufraghi o soffra avarie che le impediscano di salpare;

4. quando, per ragioni sanitarie o per altra qualsiasi, le autorità competenti proibiscano l'entrata della nave in porto o la sua partenza;

5. quando per ragioni di ordine pubblico od altra qualsiasi causa, le autorità competenti proibiscano l'entrata di forestieri nella città o la partenza di passeggeri dal porto;

6. quando, per terremoti, frane o qualsiasi altro accidente, sia impossibile l'accesso dei passeggeri al molo dal porto.

I consegnatari saranno del pari esenti dal pagamento dell'indennità allorchè la causa determinante il ritardo del viaggio sopravvenga quando l'emigrante sia già a bordo; purchè lo mantengano ivi a proprie spese, fino al momento della partenza.

Art. 120. Il consegnatario potrà essere richiesto dalla Giunta locale o potrà domandare a questa l'autorizzazione, affinchè gli emigranti che dovrebbero prendere imbarco in una nave, la cui partenza sia ritardata per qualche causa estranea all'emigrante, possano imbarcare su di un'altra nave, propria o d'altrui, ammessa a questo genere di servizio, alle condizioni medesime stipulate per la prima nave.

Se la Giunta locale ordina od autorizza siffatto cambio e la seconda nave salpa dal porto prima di 15 giorni da quello fissato per la partenza della prima, gli emigranti che non prendano imbarco in quella perderanno il diritto all'indennizzo che l'art. 40 della Legge loro concede: se, però, avessero da trascorrere più di 15 giorni tra la data annunciata e la partenza, gli emigranti potranno optare per l'imbarco sulla seconda nave, oppure rescindere il contratto.

Art. 121. Le Compagnie ferroviarie rilasceranno a' quanti li domandino, biglietti speciali che contengano nel *recto* la leggenda "biglietto per l'emigrante", e nel *verso* la trascrizione dell'art. 43 della Legge, il numero del treno per il quale furono rilasciati e il nome dell'emigrante.

Quando l'emigrante, il quale giustifichi tale sua qualità davanti al Presidente della Giunta locale, non possa imbarcarsi per ritardo del treno, ne informerà il detto Presidente, consegnandogli il biglietto, che a tale effetto non potrà esser mai ritirato dagli impiegati. Il Presidente della Giunta locale indagherà se il ritardo sia o no dovuto a forza maggiore, e quando, a suo giudizio, non lo fosse, reclamerà l'adempimento dell'art. 43 della Legge.

Ove la Compagnia si rifiuti arbitrariamente ad ottemperarvi, il Presidente della Giunta locale anticiperà all'emigrante l'indennità a cui ha diritto e comunicherà il rifiuto della Compagnia al Presidente del Consiglio superiore, perchè esso presenti gli opportuni reclami.

Art. 122. — Nel caso di perdita del bagaglio dell'emigrante in una nave, o mentre detto bagaglio trovasi affidato ad un *naviero* o con-

segnatario autorizzato, l'indennità da pagarsi al danneggiato non potrà in nessun caso sorpassare le 100 *pesetas*.

Per aver diritto a tale indennità sarà necessaria la presentazione del biglietto, dal quale risulti il numero e la classe degli effetti imbarcati o ammessi ad imbarcare.

IV. — Del rimpatrio degli emigranti.

Art. 123. — L'obbligo imposto alle Imprese di navigazione dall'articolo 45 della Legge di rimpatriare gratuitamente l'emigrante che fosse respinto dal luogo di destinazione in virtù delle leggi d'emigrazione vigenti in detti paesi, si adempirà dando conto del fatto al Console di Spagna che rilascerà l'ordine di rimpatrio gratuito.

Sarà condizione indispensabile, per l'adempimento di questo obbligo da parte delle Imprese, che la disposizione su cui si fonda la reiezione dell'emigrante sia stata pubblicata ufficialmente nel paese di destinazione e che, calcolato il tempo che impiega la posta o altro mezzo di trasporto dal punto d'origine, possa provarsi che detto ordine doveva esser conosciuto nel porto d'imbarco prima del rilascio del biglietto.

Art. 124. — Alla fine di ogni trimestre, il Console di Spagna nel porto di destinazione invierà al consegnatario o rappresentante di ogni armatore che in detto periodo abbia sbarcato emigranti provenienti dalla Spagna, una comunicazione nella quale si farà constare il totale degli sbarcati per ogni *naviero*, e si fisserà al 20 per cento come *maximum* il numero di coloro che dovrà rimpatriare, nel trimestre successivo, a metà prezzo.

Nel Consolato sarà messo a disposizione dei detti consegnatari o dei loro rappresentanti uno stato particolareggiato col nome di ogni armatore, il nome delle navi arrivate durante il trimestre antecedente e il numero degli emigranti provenienti dalla Spagna, che ciascuna di esse ha trasportati, come pure un altro stato particolareggiato degli emigranti per ogni *naviero* durante il trimestre.

Art. 125. — Per determinare questo 20 per cento, i Consoli osserveranno le regole seguenti:

1. che l'obbligo del rimpatrio sia ripartito il più equamente possibile fra tutti i *navieros* sopra cui pesa;
2. che sia ripartito proporzionalmente fra i vari viaggi di ritorno che abbiano luogo durante l'anno;
3. che in questo 20 per cento siano compresi coloro che debbono esser rimpatriati in conformità agli articoli 45 e seguenti dell'*Istruzione*

1° ottobre 1889 pei Consolati, le cui disposizioni s'intenderanno modificate nel senso prescritto dall'art. 46 della Legge d'emigrazione, rispetto al pagamento della metà del prezzo del passaggio;

4. che siano preferiti gli emigranti compresi in alcune delle categorie seguenti, nel medesimo ordine in cui si enumerano:

a) obbligati a ritornare in Spagna per adempiere agli obblighi militari;

b) respinti per una legge proibitiva dell'emigrazione, della quale il consignatario o *naviero* non poté aver notizia prima dell'imbarco;

c) indigenti, dando la preferenza a coloro la cui famiglia sia più numerosa, quando ritornano con essa;

d) minori d'età;

e) naufraghi;

f) compresi nelle disposizioni a cui allude l'alineia 3^a di questo articolo.

Art. 126. — Le Imprese avranno diritto a percepire l'intero importo del passaggio di ritorno degli emigranti, quando le disposizioni che regolano la immigrazione siano state modificate, derogate o sostituite in modo da impedire lo sbarco agli emigranti e in una data che renda impossibile la cognizione di tali modificazioni all'atto della stipulazione del contratto di imbarco.

Se gli emigranti che debbono esser rimpatriati non potessero soddisfare detto importo, il Consiglio superiore li calcolerà in ragione di due per ognuno dei rimpatriati gratuitamente per tal motivo, a discarico dell'obbligo imposto dall'art. 46 della Legge.

Art. 127. — Quando una nave nazionale o straniera, alla fine del viaggio di ritorno non faccia scalo in nessun porto di Spagna, il 20 per cento di emigranti o il numero corrispondente potrà esser rimpatriato in un'altra nave qualsiasi, sempre quando questa sia stata autorizzata dalle Autorità d'emigrazione, perchè in possesso delle condizioni prescritte dal Regolamento.

Il rimpatrio sarà eseguito per conto dell'armatore della nave che ne è causa, ed esso o il suo rappresentante pagheranno a quello della nave che fa il trasporto un passaggio intiero per ogni persona rimpatriata.

I Consoli di Spagna all'estero ordineranno questa ripartizione tenendone nota in atti, perchè in ogni luogo possa dimostrarsene l'esecuzione.

Gli armatori o rappresentanti di ambe le navi si porranno d'accordo coi Consoli agli effetti di questo articolo.

Disposizione generale.

Art. 128. — Tutte le questioni alle quali dia luogo l'applicazione degli articoli compresi in questo capitolo IV del Regolamento, se procedono dagli emigranti e sono rivolte contro *navieros*, armatori o consegnatari, s'intenderanno appartenenti al numero dei reclami a cui accenna l'art. 20 della Legge, e si trasmetteranno nella forma prevista dagli articoli 81 e 82 di questo Regolamento.

Se i promotori di tali contestazioni fossero i *navieros*, armatori o consegnatari, i reclami si intenderanno compresi nell'art. 21 della Legge, e saranno trasmessi nella forma prescritta dall'art. 83 di questo Regolamento.

CAPITOLO V.

Delle condizioni delle navi addette al trasporto di emigranti.

I. — Disposizioni generali.

Art. 129. — Affinchè le navi mercantili, nazionali o straniere, appartenenti ai *navieros* autorizzati a dedicarsi al trasporto degli emigranti possano esercitare detto trasporto, dovranno riunire le condizioni prescritte dalla R. Ordinanza dell'8 gennaio 1890 e dal Regolamento di Sanità pubblica del 27 ottobre 1899, con le amplificazioni e modificazioni che in questo capitolo si prescrivono.

Art. 130. — Le navi, così nazionali come straniere, non saranno autorizzate al trasporto di emigranti spagnoli, quando non riuniscano le condizioni di navigabilità e di sicurezza volute dalle disposizioni vigenti in Spagna. Agli effetti di questo articolo, le dette navi dovranno esser sottoposte, in un porto spagnolo autorizzato a questo servizio dal Ministero della Marina, alle visite allo scafo, alle macchine e alle caldaie prescritte dalla R. Ordinanza del 1° aprile 1889.

Per le visite periodiche successive prescritte dalla stessa Reale Ordinanza, saranno validi in Spagna i certificati annuali rilasciati dal *Lloyd Register* inglese o dal *Bureau Veritas* francese, a cui si riferisce l'art. 4 della stessa R. Ordinanza: quando però esista nella nostra Nazione un'istituzione di Registro di carattere ufficiale, o autorizzata dal Governo, che possa rilasciarli, i certificati di essa saranno obbligatori per le navi, tanto spagnole quanto straniere, che trasportano emigranti. Potranno inoltre essere ammessi certificati di autorità simili di altre nazioni, quando fra esse e la Spagna esista reciprocità nella ammissione di tali certificati.

Art. 131. — Le navi citate dovranno inoltre, avanti del loro primo viaggio, assoggettarsi alla ispezione speciale di cui è parola nell'art. 161 di questo Regolamento, nella quale dovranno dar prova, per la durata di due ore, di una velocità minima di 11 miglia: resteranno tuttavia esenti da essa quando il capitano giustifichi coi giornali di rotta, che l'andatura media della nave, durante l'ultimo viaggio avvenuto nei sei mesi anteriori, fu di 10 miglia al minimo.

Art. 132. — Resta proibito ai capitani delle navi menzionate di:

1. modificare, quando hanno a bordo emigranti spagnoli, la rotta delle navi, a fine di dar rimorchio o prestare qualunque altro genere di servizi ad altre imbarcazioni, all'infuori dei casi di soccorso o di aiuto necessario per trovarsi esse o i loro equipaggi in pericolo;

2. trasportare esplosivi o materie pericolose mentre hanno a bordo emigranti spagnoli;

3. eseguire in porti stranieri trasbordi di emigranti spagnoli, salvo ciò non sia per forza maggiore;

4. eseguire in porti spagnoli trasbordi di emigranti non autorizzati nei loro biglietti, salvo il caso di forza maggiore;

5. permettere, mentre hanno a bordo emigranti spagnoli, giuochi d'invito o d'azzardo puniti dalle leggi spagnole;

6. imbarcare emigranti spagnoli in porti stranieri, senza autorizzazione del Consiglio superiore dell'emigrazione.

Art. 133. — Per l'adempimento del disposto dei precedenti articoli, le navi, nazionali o straniere, che si dedicano al trasporto degli emigranti spagnoli, saranno soggette all'ispezione prevista dal capitolo V della Legge e dal capitolo VI di questo Regolamento; e i loro capitani s'intenderanno soggetti alla giurisdizione disciplinare del Consiglio superiore di emigrazione e delle Autorità da esso dipendenti, senza pregiudizio delle responsabilità legali che incombono sulle Imprese di navigazione e sui consegnatari.

II. — Disposizioni speciali.

Art. 134. — Lo scafo delle navi autorizzate dovrà esser diviso per mezzo di compartimenti stagni, in numero e disposizioni tali che inondandone la maggior parte, la nave possa sostenersi a galla.

Le dette navi dovranno esser provviste del materiale di salvataggio prescritto dal Regolamento 17 aprile 1891.

Possederanno inoltre un numero conveniente di apparati estintori e di granate o bottiglie contro gli incendi, collocati in luoghi adatti e di facile accesso.

Dovranno essere anche dotate degli istrumenti, ferramenta, materiale di riserva per macchine e caldaie e di altra specie prescritti dal Regolamento 16 marzo 1892, essendo obbligatoria la dotazione dei pezzi di ricambio, apparati e strumenti che in detto Regolamento sono assegnati come facoltativi.

Finalmente le navi saranno provviste di un apparecchio di disinfezione a vapore, sotto pressione, di provata efficacia; e le pareti di ferro che ricoprono le macchine e le caldaie saranno rivestite, nella parte esterna, di un conveniente materiale refrattario o isolatore nei siti in cui il calore possa causare rischio o molestia al passaggio.

Art. 135. — Tutti i locali destinati agli emigranti e i passaggi o entrate che conducono ai locali stessi dovranno essere illuminati a luce elettrica durante la notte e sempre che sia necessario.

Sarà sistemata inoltre nei medesimi una illuminazione suppletiva di lanterne ad olio.

Nei casi in cui a bordo di una nave portante emigranti si stabiliscano per essi cantine o rivendite di bibite e commestibili, dovrà fissarsi in luogo visibile una tariffa a stampa e senza correzioni, vistata dalla Giunta locale di emigrazione del porto di partenza.

La Giunta locale dovrà possedere un esemplare di detta tariffa.

Art. 136. — Gli emigranti saranno alloggiati in locali chiusi sopra coperta, che abbiano la debita solidità, e fra i due ponti sotto coperta, la cui altezza non potrà, in nessun caso, essere inferiore a m. 1.90 misurato da ponte a ponte.

In questi locali lo spazio destinato agli emigranti si computerà in ragione di m.c. 2.75 per passeggero di età superiore ai dieci anni: però, se l'altezza dell'alloggiamento fra ponte e ponte sorpasserà i m. 2.50, l'eccedenza non sarà calcolata nella cubatura.

Sarà ammesso un aumento dell'8 per cento sopra il numero dei passeggeri assegnabile in detti locali, quando essi, oltre alla ventilazione naturale corrispondente, abbiano apparecchi di ventilazione meccanica per la rinnovazione dell'aria, il funzionamento dei quali offra garanzia ed efficacia sufficienti a giudizio del Ministero della Marina.

Inoltre, ai vapori che, disponendo di una camera frigorifera per la conservazione dei viveri, non trasportano bestiame sopra coperta, sarà concesso un altro 8 per cento di aumento sopra il numero degli emigranti assegnabile a tutta la nave.

Per calcolare i m.c. 2.75 o quelli che risulteranno dopo l'applicazione del beneficio dell'8 per cento per ventilazione meccanica e dell'altro 8 per cento per la camera frigorifera, si terrà conto, oltre che degli spazi occupati dalle cuccette e dai corrispondenti passaggi d'accesso alle medesime, della

larghezza da m. 0.60 a m. 0.70 prescritta dall'art. 142, anche di quegli altri spazi, nei medesimi locali o in altri luoghi coperti, che siano vuoti e che il *naviero* destina in modo permanente agli emigranti e nei quali essi possano rimanere anche con la pioggia o cattivo tempo.

Nella cubatura addizionale di questi ultimi spazi o locali non sarà computabile quella eccedente i m.c. 0.50 per passeggero maggiore di dieci anni, affinchè in nessun caso il volume destinato ad ogni emigrante nel dormitorio sia inferiore a m.c. 1.80 anche con l'applicazione dei due sopraddetti benefici dell'8 per cento. La superficie corrispondente al citato spazio di m.c. 0.50 addizionali, non potrà mai esser inferiore ai m.c. 0.45 per individuo.

Dovrà inoltre sempre esser assegnato a ciascun emigrante un minimo di m.c. 0.45 di spazio libero in coperta (dedotte le sovrastrutture e le false coperte) facilmente accessibile, di solida costruzione e provvisto di ringhiere. In ogni nave sarà adottato un solo sistema per la misurazione e la ripartizione di tutti gli spazi fra gli emigranti, in modo che essi viaggino in uguali condizioni.

Art. 137. — Gli alloggi per gli emigranti dovranno avere boccaporti collocati precisamente al di sopra degli alloggi stessi. L'area d'apertura di questi boccaporti, sommata all'area di tutte le altre aperture o tubi di ventilazione esistenti in uno stesso locale, dovrà costituire il 4 per cento dell'area del detto locale. Nelle navi, sia nazionali che straniere, ove non esista questa proporzione minima, si ridurrà di un decimo la capacità del passaggio nei detti locali.

Dalle navi di nuova costruzione, che entrano in servizio dopo andato in vigore il presente Regolamento, si esigerà una proporzione del 5 per cento nell'area dei menzionati boccaporti.

Le scale dei boccaporti per uso degli emigranti avranno una larghezza conveniente, a giudizio delle Autorità di Marina; in nessun caso, però, tale larghezza sarà minore di m. 0.70, salvo che esse non siano doppie e contrapposte: una di esse, almeno, dovrà potersi utilizzare in ogni tempo, incluso quello durante le operazioni di carico e scarico delle mercanzie. Le dette scale saranno provviste di un reggimano di ferro e saranno ricoperte fino all'altezza di detto reggimano da una fascia di tela convenientemente assicurata.

Le aperture dei boccaporti delle stive dovranno esser chiuse stabilmente durante il viaggio e coperte da incerate che evitino ogni emanazione molesta ai passeggeri. Quando si aprano per eseguire operazioni di carico o scarico dovranno essere protette da grosse inferriate che offrano completa sicurezza di passaggio.

Art. 138. — In ogni locale ove siano alloggiati più di 25 e meno di 100 emigranti dovrà esistere per lo meno un ventilatore di ferro; due, se il numero arriva a 200 e quattro se lo supera. Il diametro dei tubi ventilatori non sarà mai minore di 20 centimetri; la sua bocca d'aria si inalzerà di due metri sopra il livello della coperta e in ogni caso sorpasserà le tolde: tuttavia si tollereranno diametri minori, allorchè la deficienza sia compensata da un maggior numero di maniche a vento che completino l'area di ventilazione prescritta.

Art. 139. — A ciascun emigrante maggiore di dieci anni sarà assegnata una cuccetta di 1.80 a 1.83 di lunghezza per 0.53 a 0.50 di larghezza, misurata internamente. Due fanciulli del medesimo sesso, minori di dieci anni e maggiori di due, avranno diritto ad occupare una cuccetta, I minori di due anni dovranno occupare la cuccetta della persona che li accompagna.

Le cuccette dovranno essere di ferro, solidamente costruite e fissate e, nella loro parte esterna più visibile, porteranno la numerazione corrispondente. Ogni cuccetta sarà provvista di un materasso con capezzale ed un copriletto, e, quando la temperatura dell'alloggiamento sia superiore ai 25° centigradi, al materasso dovrà essere sostituito un telo teso.

I copriletto saranno due per ogni letto occupato da due fanciulli.

Art. 140. — Senza pregiudizio dello spazio che compete ad ogni emigrante a tenore dell'art. 136, non sarà permesso l'impianto di più di due ordini di cuccette nei locali di altezza non superiore a m. 1.80. Nei locali di m. 2.50 o più si permetterà l'impianto di tre ordini di cuccette, sempre che gli spazi fra i medesimi siano i seguenti:

dal piano della coperta alla parte inferiore delle cuccette più basse, m. 0.40;

dalla parte superiore del piano dell'armatura delle cuccette più basse alla parte inferiore di quelle di mezzo, m. 0.60;

dalla parte superiore del piano dell'armatura delle cuccette di mezzo a quella inferiore del piano più alto, m. 0.60;

dalla parte superiore di queste ultime alla parte inferiore della coperta (tetto), m. 0.60.

Nelle vicinanze degli scompartimenti delle macchine e delle caldaie non potranno essere impiantate cuccette per emigranti, a meno che non siano disposte in modo che in nessun caso ne possa derivar danno alla loro salute.

Art. 141. — Quando le circostanze lo richiedano, nei locali destinati alle donne e nelle infermerie ad esse assegnate, s'impianteranno cuccette speciali di m. 1.83 di lunghezza per 0.80 di larghezza nella proporzione del 6 per cento del totale delle cuccette di questo scompartimento, per

essere destinate alle donne incinte o con un bambino inferiore ai due anni: tali cuccette, al pari di quelle occupate da due fanciulli, saranno accessibili per il lato della lunghezza.

Art. 142. — I passaggi d'accesso generale alle cuccette dovranno essere per lo meno di m. 0.70 di larghezza, come quelli che circondano i boccaporti. I passaggi che servono soltanto per un determinato gruppo di cuccette dovranno avere, per lo meno, m. 0.60 di larghezza.

Questi passaggi dovranno esser tenuti costantemente sgombri. Tuttavia gli emigranti potranno portar seco nei dormitori gli effetti di vestiario strettamente necessari: però, in nessun caso si potrà ostruire con essi la libera circolazione nei detti passaggi, nè il volume degli effetti potrà eccedere i 50 decimetri cubi.

Gli spazi eccedenti nei locali destinati ai passeggeri potranno essere utilizzati per il carico o per gli effetti che non siano esplosivi od infiammabili, nè nocivi o molesti per l'odore, facendosi una solida divisione fra i locali occupati da questi effetti e quelli per uso dei passeggeri. In nessun caso sarà permesso di situare in tali spazi animali vivi o morti.

Art. 143. — Si farà la dovuta separazione fra gli scompartimenti degli uomini e quelli delle donne, sia collocando queste in locali distinti, sia mediante solide paratie. Se il numero degli individui costituenti una famiglia fosse rilevante, si procurerà di separarla dagli uomini soli e dalle donne sole.

I fanciulli maggiori di sette anni alloggieranno con gli uomini; le fanciulle di qualunque età con le donne.

Per gli effetti del calcolo della misura degli spazi negli alloggiamenti, ogni due fanciulli maggiori di due e minori di dieci anni si computeranno come un emigrante.

I minori di due anni non si computeranno.

Art. 144. — Alle navi straniere autorizzate ad imbarcare emigranti in porti spagnoli, le quali non abbiano, addetto ai locali di alloggio, personale che parli lo spagnolo, quando imbarchino più di 100 emigranti spagnoli, le Giunte locali potranno imporre l'imbarco di un cameriere o dispensiere spagnolo per ogni alloggiamento, scompartimento o gruppo destinato a più di 100 uomini, e parimenti una cameriera o dispensiera per ogni scompartimento analogo di donne.

In nessun caso tale servizio potrà esser prestato da emigranti o da altri passeggeri.

Il mantenimento e la paga del citato personale spagnolo saranno a carico dell'armatore e dovranno esser uguali a quelli che corrispondono al personale della stessa categoria imbarcato nella nave.

L'armatore sarà obbligato a rimpatriare fino al porto d'imbarco tutto questo personale, il quale fruirà di paga e mantenimento fino al giorno del suo arrivo in detto porto.

Il *naviero* dovrà pagare al detto personale, al momento del suo imbarco il soldo corrispondente a sei mesi.

Art. 145. — Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 105 del Regolamento di Sanità Pubblica del 27 ottobre 1899 riguardo alle infermerie, queste dovranno essere sistemate in modo che esista una perfetta separazione fra lo scompartimento destinato agli uomini e quello destinato alle donne. Vi dovrà essere inoltre uno scompartimento speciale che possa esser adibito alla cura dei malati infetti, applicando ad essi le disposizioni del detto Regolamento che li riguardano.

Al momento della partenza delle navi potrà concedersi che si trovi montata soltanto una metà delle cuccette d'infermeria prescritte, con l'obbligo di impiantare le altre a misura che sia necessario. Queste cuccette saranno accessibili dal lato della lunghezza.

La dotazione di ogni cuccetta da infermeria sarà la seguente:

- un telaio di tela tesa;
- un materasso di lana o di crine vegetale;
- due guanciali;
- due paia di lenzuola e di fodere da guanciali;
- un copriletto o coperta di lana;
- una sputacchiera di ferro smaltato;
- un vaso di rame galvanizzato.

Art. 146. — A bordo delle navi che trasportano emigranti dovranno trovarsi quattro lavatoi forniti di vasche o uno generale con quattro compartimenti, con entrata e uscita d'acqua indipendenti per ciascuno.

Questi lavatoi saranno lasciati a disposizione degli emigranti durante le ore permesse della giornata, ed il servizio di acqua dolce si regolerà nel modo seguente:

- fino a 300 emigranti 1 ora d'acqua dolce al giorno;
- da 300 a 600 " 2 " " "
- da 600 in poi 3 " " "

All'infuori di questi lavatoi, le navi avranno il locale per docce e bagni per uomini e per donne prescritto dall'art. 101 del detto Regolamento di Sanità.

Art. 147. — Per uso degli emigranti debbono esistere a bordo, debitamente separati, dei locali destinati ad uso di ritirata, uno per gli uomini e l'altro per le donne, nella proporzione seguente:

	Ritirate per Uomini	Ritirate per Donne	Totale
fino a 100 emigranti	2	1	3
da 100 a 250 „	3	2	5
„ 250 a 450 „	5	2	7
„ 450 a 700 „	6	3	9
„ 700 a 1000 „	8	4	12

Da 1000 in avanti, per ogni 200 passeggeri in più un'altra ritirata per uomini ed una per donne.

Il numero di orinatoi che si impianteranno in più sarà quello di metà delle ritirate prescritte per ogni caso.

Tutti questi locali saranno divisi da tramezzi o lamiere di ferro alte un metro, con reggimano: saranno costruiti secondo le norme della più perfetta igiene ed avranno all'entrata un tramezzo di ferro che ne occulti l'interno.

Saranno inoltre provvisti di acqua corrente, il cui scarico si effettuerà al di fuori del bordo.

Dovranno tutti essere illuminati con luce elettrica sufficiente durante la notte, ed avere un proporzionato numero di fanali ad olio per l'illuminazione suppletiva.

Art. 148. — Non sarà compatibile il trasporto degli emigranti con quello del bestiame e di ogni altra specie di animali vivi o morti, in numero superiore al necessario per il consumo della nave durante il viaggio.

III. — Viveri e provvigioni.

Art. 149. — Le navi autorizzate a trasportare emigranti si uniformeranno, per ciò che si riferisce a viveri e provviste, al disposto dalle Reali ordinanze dell'8 gennaio 1890 e 23 novembre 1899, con le modificazioni ed amplificazioni prescritte da questo Regolamento.

Non sarà permessa la partenza di nessuna nave che non abbia a bordo la quantità di viveri necessaria pel totale degli emigranti imbarcati, in proporzione della durata del viaggio più una metà, e se la quantità stessa non riunisce la qualità e varietà di generi alimentari prescritte dal Consiglio superiore nelle istruzioni emanate in proposito alle Giunte locali, su proposta o in seguito a relazione della 1^a Sezione del medesimo.

Art. 150. — I capitani delle navi spagnuole e straniere autorizzate al trasporto degli emigranti, prima d'imbarcare emigranti in ogni viaggio, invieranno alla Giunta locale una nota in duplice esemplare firmata, in-

dicando ad una ad una le specie di viveri e provviste che hanno a bordo e le rispettive qualità.

La Giunta locale rimetterà detta nota, dopo averla esaminata, all'Ispettore per le verifiche prescritte dall'art. 161 di questo Regolamento.

Tanto la Giunta locale, quanto gl'Ispettori potranno esigere un campione dei detti viveri per esaminarli od analizzarli, se lo credano conveniente.

Art. 151. — Le navi straniere autorizzate al trasporto degli emigranti spagnuoli dovranno acquistare in Ispagna i viveri detti volgarmente *freschi*, occorrenti, proporzionatamente al numero delle persone da imbarcare. In ogni caso, questa prescrizione comprenderà le specie seguenti:

Carne, olio di oliva, riso, pasta, farina, legumi, frutta, zucchero, vino e aceto.

Il vino che si distribuisce agli emigranti dovrà essere di produzione nazionale.

Il pane che si distribuisce dovrà esser fresco.

Art. 152. — L'alimentazione dell'emigrante dovrà esser distribuita in tre pasti al giorno, ed in complesso non sarà, in nessun caso, inferiore a kg. 1.643 di peso al giorno, prescritto dalla R. ordinanza del 23 novembre 1889 per ogni emigrante di età superiore ai dieci anni. Ai fanciulli da due fino a dieci anni competerà una mezza razione.

Dovrà per di più trovarsi a bordo la quantità di latte sterilizzato, di uova e ingredienti per minestrine, giudicata necessaria dal medico di bordo, per l'alimentazione dei fanciulli inferiori ai due anni e degl'infermi le cui condizioni lo richiedano.

La composizione dei pasti varierà durante la settimana e la loro confezione sarà accurata.

Sarà obbligatorio distribuire carne fresca almeno cinque giorni della settimana.

Art. 153. — La provvista d'acqua nelle navi citate sarà calcolata in ragione di 5 litri d'acqua potabile al giorno per ogni persona imbarcata, fra passeggeri ed equipaggio, compresi i giorni di scalo.

Detta provvista sarà tenuta in casse di ferro, in perfetto stato di limpidezza e conservazione, in conformità al disposto dall'art. 104 del Regolamento di Sanità esterna. Le navi porteranno un apparecchio distillatore, capace di produrre 5 litri d'acqua al giorno per ciascuna persona imbarcata, compresi passeggeri ed equipaggio.

Art. 154. — Agl'infermi ed ai convalescenti saranno forniti gratuitamente i medicinali ed anche l'alimentazione speciale prescritta dal medico di bordo.

Il medico potrà pure ordinare razioni supplementari di vitto speciale

alle donne e ai bambini cui occorra, sia per il loro stato speciale, sia in conseguenza di disturbi cagionati dal viaggio.

Art. 155. — Gli utensili di cucina saranno a preferenza di ferro galvanizzato, e, se sono di rame, dovranno essere perfettamente stagnati. Gli utensili per uso degli emigranti saranno di ferro galvanizzato o smaltato.

Art. 156. — Per la conservazione dei viveri pei quali occorra, le navi saranno provviste di una ghiacciaia capace di una provvista di ghiaccio in ragione di 5 kg. per emigrante.

CAPITOLO VI.

Dell'ispezione.

Art. 157. — Dopo pubblicato questo Regolamento ed entro un mese da detta pubblicazione, il Consiglio Superiore di Emigrazione aprirà un concorso provvisorio per la nomina ai posti d'ispettore corrispondenti alle classi 2^a e 3^a determinate dall'art. 159 di questo Regolamento; stabilirà le regole o istruzioni per questa nomina e fisserà gli stipendi e gratificazioni da corrispondersi ai nominati.

Per poter prender parte a tale concorso occorrerà uno dei seguenti titoli:

a) essere o essere stato medico dell'Armata, della Marina mercantile o della Sanità esterna, con più d'un anno d'imbarco;

b) essere o essere stato medico dell'Esercito o dell'Armata, ed aver prestato servizio d'oltremare;

c) essere o essere stato comandante od ufficiale dello Stato maggiore o di qualsiasi altro corpo dell'Armata, con più d'un anno d'imbarco;

d) essere o essere stato comandante o ufficiale dell'Esercito ed aver prestato servizio d'oltremare;

e) essere o essere stato capitano di legno mercantile che abbia trasportato truppe o emigranti in America o in Oceania in quattro viaggi o più.

I concorrenti, oltre ai documenti comprovanti le condizioni espresse in questo articolo, dovranno allegare alla domanda tutti quegli altri che credono atti a dimostrare la loro idoneità all'ufficio che chiedono di disimpegnare.

La 1^a Sezione del Consiglio esaminerà le domande e sottoporrà al Consiglio generale una relazione motivata, con rapporti nominativi, in ordine di merito, delle persone idonee per ciascuna categoria di uffici ai quali debba provvedersi.

Il Consiglio generale approverà o modificherà la relazione della Sezione e presenterà la proposta al Ministro, agli effetti dell'art. 48 della Legge, o procederà alla nomina quando si tratti degl'ispettori speciali.

Art. 158. — Per provvedere alle vacanze, come pure per fare nuove nomine, incluse quelle d'ispettori speciali di cui è cenno al paragrafo 3^o dell'art. 47 della Legge, il Consiglio superiore aprirà, quando sia necessario, nuovi concorsi, fissando il termine per l'ammissione delle domande, le condizioni che i concorrenti debbono riunire — le quali potranno essere le medesime specificate dall'articolo precedente, oppure altre distinte che dovranno però essere determinate in ogni caso con la massima chiarezza, — e gli stipendi o gratificazioni di cui fruiranno i nominati.

Annunciati i concorsi, si applicherà il disposto dai tre ultimi paragrafi del precedente articolo.

Art. 159. — All'infuori di quelli speciali, gl'ispettori di emigrazione saranno di quattro classi, cioè:

1. ispettori interni, che presteranno servizio nelle regioni donde sogliono partire gli emigranti spagnuoli;
2. ispettori di porto, che eserciteranno le loro funzioni nei porti d'imbarco degli emigranti, dal momento in cui essi arrivano al porto fino alla partenza delle navi che li imbarcano;
3. ispettori viaggianti, i quali accompagneranno gli emigranti a bordo delle navi durante la traversata;
4. ispettori all'estero, che eserciteranno il loro incarico nei porti o regioni ove suole dirigersi l'emigrazione spagnuola.

Quelli della 1^a e 3^a classe saranno all'immediata dipendenza della 1^a Sezione del Consiglio; quelli della 2^a dipenderanno dalle Giunte locali, e quelli della 4^a, dalla 3^a Sezione del Consiglio superiore.

Oltre all'ispezione affidata agl'ispettori nominati a tale scopo, se ne effettuerà un'altra affidata agli agenti diplomatici e consolari di Spagna nei porti di scalo e in quelli di sbarco, dove non esista un ispettore della 4^a classe. Tale ispezione sarà diretta dalla 3^a Sezione del Consiglio superiore, pel tramite del Ministero degli esteri. Vi sarà inoltre quella esercitata dalle Autorità di Marina nei porti di partenza, la quale sarà diretta dalla 1^a Sezione per mezzo del Ministero della marina, in conformità delle disposizioni vigenti per le visite di bastimenti, macchine e caldaie.

Art. 160. — La 1^a Sezione del Consiglio superiore redigerà, nel più breve tempo possibile, due *Istruzioni*, separate, chiare e complete, specificando il modo in cui gl'ispettori della 1^a e 3^a classe dovranno esercitare il compito loro affidato dalla Legge e dal Regolamento; *Istruzioni*

che, una volta approvate dal Consiglio generale, si faranno circolare per il loro esatto adempimento.

Ciascuna Giunta locale redigerà parimente l'*Istruzione* per gl'ispettori da essa dipendenti, la quale sarà approvata dal Consiglio generale, previo parere della 1^a Sezione.

La 3^a Sezione redigerà l'*Istruzione* a cui dovranno attenersi gl'ispettori della 4^a classe, che dovrà pure essere inviata agli agenti diplomatici e consolari di Spagna nei paesi di emigrazione spagnuola e nei porti di scalo dei vapori che trasportano emigranti. Una volta approvate dal Consiglio generale, queste Istruzioni saranno rimesse agl'interessati per la via prescritta.

Art. 161. — Le navi, sia nazionali che straniere, che abbiano da trasportare emigranti spagnuoli, per avere l'autorizzazione prescritta dall'art. 129, dovranno sottoporsi, prima dell'imbarco degli emigranti per il primo viaggio, a una ispezione speciale che sarà eseguita dalle Autorità di marina dei porti autorizzati dal Ministero della marina a tal servizio, assistite da coloro che siano designati dal Ministero stesso (1).

In questa ispezione si farà la prova di velocità, quando il capitano non esibisca i documenti richiesti dall'art. 131 del presente Regolamento, e saranno rifiutati quei bastimenti che per due ore di marcia, a immersione media, non raggiungeranno una velocità minima di 11 miglia all'ora. In generale poi saranno verificate le altre condizioni espresse nel Capitolo V e controllate più specialmente quelle riferentesi:

- a) alla cubatura di tutti i locali destinati agli emigranti, conforme alle prescrizioni del presente Regolamento;
- b) al numero delle cuccette corrispondente alla cubatura dei detti locali, alle dimensioni, alla collocazione e materiali delle medesime;
- c) agli spazi destinati come passaggio e disposizione dei boccaporti e delle loro scale;
- d) alle maniche a vento, tubi e apparecchi di ventilazione meccanica;
- e) all'illuminazione elettrica e lumi suppletori;
- f) al materiale di salvataggio e contro gl'incendi;
- g) al materiale di riserva per scafo, macchine e caldaie;
- h) agli spazi in coperta per gli emigranti;
- i) alla disposizione delle infermerie, ritirate e lavatoi;
- j) alle camere frigorifere, ghiacciaie e apparecchi per distillazione.

(1) Vedi Circolare del Consiglio superiore di emigrazione in data 12 novembre 1908, pag. 88.

Del risultato di questa ispezione speciale si compilerà un certificato dal quale risultino in modo chiaro e preciso le condizioni della nave in rapporto a ciascuno degli alinea sopra menzionati.

Di tale certificato si consegnerà copia autentica al capitano della nave, che la terrà a disposizione degl'ispettori, delle Giunte locali e delle Autorità di Marina e di Sanità.

L'originale sarà rimesso alla Giunta locale e, dove non vi fosse, al Consiglio superiore. La Giunta locale, o la 1^a Sezione del Consiglio in sua vece, esaminerà le condizioni della nave riscontrate dall'Ispezione speciale, e, secondo che rispondano o no alle prescrizioni regolamentari, concederà o negherà alla nave, in persona del suo capitano, il permesso per il trasporto degli emigranti. Ove la decisione della Giunta locale sia negativa ed il capitano della nave o il rappresentante della Compagnia di navigazione reclamino, la decisione stessa potrà esser sottoposta alla revisione della 1^a Sezione del Consiglio.

Art. 162. — Qualsiasi Giunta locale, quando giudichi che ve ne sia bisogno, potrà ordinare una nuova ispezione speciale, che sarà eseguita nella forma determinata dal precedente articolo. Se il risultato di essa non fosse soddisfacente, la Giunta ritirerà provvisoriamente il permesso concesso alla nave, e il ritiro sarà definitivo, quando il capitano della nave o il rappresentante dell'Impresa non reclamino entro gli otto giorni seguenti a quello in cui la decisione fu loro comunicata, davanti alla 1^a Sezione, o quando questa confermi la decisione della Giunta locale.

Durante le visite ed ispezioni sopraccennate, i proprietari o consegnatari, tanto spagnuoli quanto stranieri, ed i capitani delle navi dovranno esibire alle Autorità di marina o ai loro delegati ufficiali tutti i dati ed i disegni che loro siano richiesti e che essi possano provvedere o procurarsi; e di tali dati e disegni la menzionata Autorità potrà esigere un duplicato.

Art. 163. — L'ispezione a bordo durante il viaggio sarà obbligatoria nei casi seguenti:

1. sempre che la nave sia stata oggetto di rimarchi, censura o penalità nel viaggio analogo immediatamente precedente, ed imbarchi più di 50 emigranti spagnuoli;
2. sempre quando la nave trasporti più di 300 emigranti spagnuoli e non sia stata sottoposta, durante un anno, ad ispezione permanente in un analogo viaggio;
3. sempre quando la nave trasporti più di 500 emigranti spagnuoli ed essendo stata oggetto, durante l'anno, d'ispezione permanente in un viaggio analogo, i risultati di tale ispezione non siano stati soddisfacenti;
4. quando venga ordinato dal Consiglio superiore per una disposizione generale o speciale.

Art. 164. — L'ispettore viaggiante vigilerà all'applicazione della Legge e del Regolamento durante la traversata ed esigerà la loro precisa osservanza; qualora non fosse obbedito, redigerà il necessario processo verbale, che rimetterà poi al Consiglio superiore per gli effetti penali a cui può dar luogo; imporrà le multe autorizzate dal capitolo seguente, e riceverà, verificherà e prenderà in considerazione le lagnanze ed i reclami degli emigranti: tuttociò in conformità all'Istruzione di cui è parola all'art. 160 del presente Regolamento. Basterà un avviso anticipato di 24 ore al proprietario, o armatore o consegnatario da parte delle Giunte locali, perchè i medesimi siano obbligati a riservare all'ispettore in viaggio un posto di passaggio ed il trattamento gratuito, a seconda dell'art. 50 della Legge, ossia corrispondenti alla 1^a classe, con posto di preferenza alla mensa dell'ufficialità.

Art. 165. — Non potrà essere nominato ispettore viaggiante chi precedentemente abbia prestato servizio nella Compagnia cui la nave appartiene.

L'ispettore viaggiante, quando sia medico, disimpegnerà anche il servizio sanitario a bordo, in base al disposto degli articoli seguenti; nel caso in cui la nave straniera sia tenuta ad imbarcare un medico spagnolo, questi sarà l'ispettore viaggiante.

L'ispettore viaggiante sarà rimpatriato nelle forme previste dal paragrafo 2^o dell'art. 50 della Legge e nelle medesime condizioni di passaggio e trattamento determinate dall'articolo precedente.

Art. 166. — Ogni nave che trasporti più di 100 emigranti spagnuoli dovrà tenere fra il suo personale il medico, prescritto dall'art. 56 del Regolamento di sanità esterna; e, quando il numero degli emigranti sorpassi i 1000, dovrà prendere un altro medico alle condizioni prescritte dallo stesso articolo del Regolamento di sanità.

Le Giunte locali di emigrazione cureranno l'adempimento del paragrafo precedente e potranno esigere inoltre l'imbarco di un medico, un allievo medico e un infermiere spagnuoli, o che parlino il castigliano, nei bastimenti stranieri autorizzati al trasporto di emigranti spagnuoli, e nei casi seguenti: quando il bastimento trasporti più di 100 emigranti spagnuoli e non porti medico fisso di bordo, o quando questi non parli il castigliano; quando il numero di emigranti spagnuoli abbia da eccedere di 1000 il totale delle persone imbarcate sulla nave e questa abbia un solo medico di bordo, o, pur avendone due, nessuno di essi parli il castigliano. Potranno egualmente le Giunte esigere l'imbarco di un medico, di un allievo medico e di un infermiere spagnuoli, così pure di uno o più cuochi spagnuoli, in tutte quelle navi che appartengono a nazioni le cui Leggi e Regolamenti di emigrazione impongono l'imbarco di que-

sta categoria di personale nazionale nelle navi spagnuole che trasportano emigranti stranieri.

Art. 167. — Quando le navi straniere che trasportano oltre 50 emigranti spagnuoli non abbiano a bordo medico nè allievo medico spagnuolo o che parli il castigliano, le Giunte locali potranno ordinare che faccia parte del personale un infermiere od una infermiera spagnuola o che parli il castigliano, coi medesimi diritti, in quanto si riferisce al trattamento, alla paga ed al rimpatrio, che questo Regolamento concede agl'ispettori spagnuoli viaggianti che imbarcano su navi straniere. Sempre quando gli emigranti spagnuoli non oltrepassino i 300, gl'infermieri spagnuoli, quando ve ne siano, potranno pure disimpegnare l'incarico di capostiva.

Le Giunte locali cureranno di aver sempre pronto personale di provata attitudine per coprire i posti accennati in questo e nel precedente articolo.

Art. 168. — Il medico spagnuolo o l'ispettore viaggiante, quando sia medico, avrà sulle navi straniere la direzione del servizio sanitario riguardo i passeggeri spagnuoli emigranti, ed a tal fine avrà a sua disposizione il materiale d'infermeria, i medicinali, gli apparecchi ed i ferri chirurgici ed il personale necessario per l'adempimento della sua missione. L'onorario di cui godrà il medico spagnuolo dal giorno del suo imbarco sino a quello del suo ritorno allo stesso porto d'imbarco sarà pagato dall'armatore, conforme agli stessi patti e condizioni fatte a quelli di egual categoria o classe della detta nave.

L'ispettore, sia medico o no, curerà l'osservanza degli articoli dal 64 al 70 del vigente Regolamento di sanità pubblica, con le modificazioni introdotte dall'Ordinanza reale del 7 dicembre 1899.

Delle denunce o reclami che gli pervengano durante il viaggio, per ciò che concerne le sue attribuzioni, darà conto immediato al capitano affinché, di comune accordo, si adottino le misure necessarie, attenendosi in questo al disposto dall'art. 69 del Regolamento di sanità esterna, modificato dalla predetta R. Ordinanza.

Art. 169. — L'assistenza facoltativa del medico spagnuolo sarà gratuita pel passeggero spagnuolo emigrante, così pure il servizio dei medicinali e del materiale sanitario.

Il medico ispettore viaggiante terrà un registro, che, debitamente numerato ed autentificato, gli sarà dato in consegna in ogni caso dalla Giunta locale di emigrazione del porto di partenza e che s'intitolerà *Giornale sanitario*; in esso registrerà tutte le osservazioni che, a suo giudizio, meritino di essere menzionate, tanto nel viaggio di emigrazione quanto in quello di rimpatrio, e segnatamente tutti i fatti riferentisi all'igiene ed allo stato sanitario della nave su cui presta servizio.

Art. 170. — L'ispettore viaggiante avrà cura inoltre:

1. di evitare, in conformità dell'art. 119 del Regolamento di sanità esteriore, che imbarchino, anche negli scali che la nave fa all'estero, persone affette da malattie contagiose;

2. d'isolare convenientemente gl'infermi di malattie contagiose che possono essere a bordo;

3. della direzione ed esecuzione delle disinfezioni prescritte dal detto Regolamento agli art. 120 a 129;

4. di non permettere imbarchi in porti dichiarati ufficialmente infetti o sospetti;

5. che i viveri e l'acqua destinati ai passeggeri siano ben conservati e distribuiti igienicamente;

6. che i locali destinati ad uso di passaggi si mantengano puliti ed in condizioni di salubrità;

7. che in caso di decesso a bordo si adempia rigorosamente al disposto dell'art. 129 del citato Regolamento di sanità.

Art. 171. — Nelle Istruzioni che la 1^a Sezione dovrà redigere per gl'ispettori viaggianti, in osservanza dell'art. 160 di questo Regolamento, si stabilirà la dotazione di medicinali, di apparecchi chirurgici e di materiale sanitario che le navi autorizzate al trasporto di emigranti spagnuoli dovranno avere a bordo.

Quando la nave non porti ispettore viaggiante, la vigilanza sull'adempimento di quanto dispongono le Istruzioni stesse sarà affidata agl'ispettori della 2^a classe, che, a tale effetto, le riceveranno anche dalle Giunte locali.

CAPITOLO VII.

Sanzioni penali.

Art. 172. — Non potranno stabilirsi nel territorio spagnuolo uffici di informazioni concernenti i biglietti di emigranti o i viaggi delle navi che li trasportano, se non dai consignatari, *navieros* o armatori autorizzati, o dai rappresentanti di questi ultimi; nè si potranno rilasciare biglietti per emigranti all'infuori di detti uffici.

I consignatari, *navieros* ed armatori autorizzati, ed i rappresentanti di questi ultimi, non potranno stabilire detti uffici fuori dei porti d'imbarco se non previa autorizzazione della 1^a Sezione del Consiglio superiore, nella quale saranno precisate le condizioni a cui dovrà conformarsi il loro funzionamento.

Ogni ufficio impiantato in contravvenzione al prescritto di questo articolo, sarà considerato come una delle agenzie di emigrazione proibite dall'art. 34 della Legge, per gli effetti penali a cui questa dà luogo.

Art. 173. — Allorchè gl'ispettori di emigrazione abbiano notizia di qualche mancanza o delitto che non appartenga al numero di quelli che è in loro facoltà di punire, denunzieranno il fatto ai Tribunali ordinari, alla Giunta locale o al Consiglio superiore secondo i casi.

Art. 174. — Gl'ispettori di emigrazione, i membri delle Giunte locali e quelli del Consiglio superiore, quando sono nell'esercizio delle rispettive funzioni, avranno il carattere di pubblici ufficiali, e ai reati commessi contro di loro saranno applicabili i capitoli IV e V del titolo II del libro II del codice penale.

A tali ufficiali pubblici sarà applicabile il titolo VII del medesimo libro per i reati da essi commessi nell'esercizio delle loro funzioni; e quando fossero condannati pei reati compresi nei capitoli I a IX di questo titolo, i Tribunali di giustizia applicheranno loro sempre il massimo delle pene rispettive.

Art. 175. — Il funzionario pubblico che solleciterà od otterrà dall'emigrante rimunerazioni di qualsiasi specie in denaro o in natura, direttamente o indirettamente, per sè o per una terza persona, per il rilascio dei documenti di cui dovranno essere forniti, a tenore di questo Regolamento, coloro che si recano all'estero, sarà soggetto al disposto dall'art. 414 del codice penale.

Art. 176. — I medici nominati in conformità degli articoli del capitolo precedente, siano o no ispettori, saranno soggetti alle sanzioni stabilite dagli art. 66, 67, 68 e 69 del Regolamento vigente di sanità esterna, senza pregiudizio delle altre responsabilità in cui possano incorrere.

Art. 177. — Se durante la traversata fosse sorpresa, in una nave da trasporto di emigranti, persona imbarcatasi come tale e provvista di un biglietto autentico, ma che non riunisca i requisiti legali, il capitano dovrà consegnarla al console spagnuolo del primo porto ove arriva la nave, e sarà obbligo della Casa consegnataria di rinviarla e mantenerla durante la traversata fino al ritorno in Ispagna.

Si farà lo stesso quando consti che il suddetto emigrante, per quanto non provvisto del biglietto, s'imbarcò col permesso o con la conoscenza del *naviero*, armatore o consegnatario.

Quando ciò non consti, o il biglietto sia falso, il reo sarà egualmente rimpatriato; però, il capitano potrà esigere che durante il tempo della sua permanenza a bordo egli presti gratuitamente i suoi servizi.

Senza pregiudizio del disposto dai paragrafi precedenti, il colpevole, una volta rimpatriato, sarà consegnato alle Autorità spagnuole perchè risponda delle responsabilità civili e penali in cui sia incorso.

Art. 178. — Coloro che fondano un'agenzia di emigrazione, la dirigono o la gestiscono; coloro che reclutano emigranti per conto proprio o in servizio di un'agenzia e che, a scopo di lucro o no, facciano propaganda orale o scritta per fomentare l'emigrazione, saranno puniti col minimo della pena del carcere correzionale.

Art. 179. — I *navieros*, armatori o consignatari, i quali personalmente o per mezzo d'intermediari, contratteranno il trasporto di emigranti o li imbarcheranno sulle navi senza essere a ciò autorizzati, saranno puniti con la pena dell'arresto massimo.

S'intende che non hanno autorizzazione i *navieros*, armatori o consignatari che, avendola domandata, non la ottennero, e coloro ai quali fu ritirata per alcuna delle cause enumerate nel presente Regolamento, nella forma prescritta caso per caso; così pure coloro che, pur godendo del pieno uso della loro autorizzazione, imbarchino emigranti su bastimenti non autorizzati a tale trasporto, sia perchè non abbiano ottenuto il permesso o perchè questo sia stato loro ritirato nella forma regolamentare.

Art. 180. — I *navieros*, armatori o consignatari autorizzati, che scientemente stipuleranno un contratto di trasporto con persona a cui per Legge sia vietato di emigrare, o la riceveranno senza biglietto a bordo delle loro navi pure scientemente, saranno soggetti alle responsabilità stabilite per ciascun caso dalle leggi vigenti.

Art. 181. — Quando la 2ª Sezione del Consiglio superiore abbia notizia diretta, o per effetto di denuncia degl'ispettori o delle Giunte locali, di un reato commesso da un *naviero*, armatore o consignatario autorizzato, che consti in virtù di una sentenza passata in giudicato, oppure di una mancanza che intrinsecamente o per la recidività con cui fu commessa, meriti, a suo giudizio, il titolo di grave agli effetti dell'art. 28 della Legge, sottoporrà al Consiglio generale la proposta motivata affinchè al colpevole sia ritirata l'autorizzazione per esercitare le operazioni di emigrazione.

Il Consiglio generale potrà udire l'interessato se lo stimi necessario, e contro la sua decisione, che sarà subito esecutiva, potrà presentarsi ricorso contenzioso-amministrativo.

Art. 182. — La 2ª Sezione del Consiglio superiore redigerà nel più breve termine possibile un'*Istruzione*, nella quale saranno enumerate tutte le infrazioni di cui è parola all'art. 52 della Legge, determinando la competenza per giudicare di esse e della quantità delle multe che potranno applicarsi in ciascun caso, entro i limiti segnati dal citato articolo. Per ogni caso dovrà specificarsi a chi spetti il pagamento della multa imposta, cioè: se all'Impresa proprietaria od armatrice, al rappresentante spagnuolo di essa, al consignatario o al capitano della nave, e si determineranno i casi di responsabilità sussidiarie che ne derivano.

Art. 183. — Quando, in conformità dell'Istruzione a cui allude l'articolo precedente, sia devoluta agl'ispettori dell'emigrazione l'accertamento di una mancanza, i rei delle multe da essi imposte potranno appellarsi, nel termine di quarantotto ore, decorrenti da quella della notificazione, dinanzi al presidente della Giunta locale, esponendo, a voce o per iscritto, le loro ragioni in proposito. Il presidente, nei tre giorni seguenti quello dell'appello, convocherà la Giunta locale al completo, e confermerà o revocherà la multa imposta, senza ulteriore ricorso.

La Giunta locale potrà prolungare di due mesi il termine indicato al paragrafo antecedente, quando creda opportuno praticare qualche ricerca di prova.

Art. 184. — Quando l'accertamento della mancanza sia attribuito dalla *Istruzione* alla Giunta locale in adunanza plenaria, essa pronunzierà il suo giudizio entro i tre giorni successivi a quello in cui o per sua scienza o per denuncia fattale ebbe conoscenza dell'infrazione; quando la Giunta creda opportuno procurarsi qualche prova, il termine sarà di cinque giorni.

La Giunta locale sentirà sempre l'ispettore competente e gli comunicherà l'infrazione di cui ebbe conoscenza.

L'ispettore o il reo potranno appellarsi alla 2^a Sezione del Consiglio superiore, nel termine di otto giorni, oppure in quello di quindici, quando si determinasse di assumere qualche prova.

Contro questa decisione non vi sarà luogo ad alcun ricorso.

Art. 185. — Quando il giudicare della mancanza spetti, secondo la *Istruzione*, alla 2^a Sezione del Consiglio superiore, questa ascolterà l'interessato nel termine di quindici giorni, e contro la decisione di essa, che dovrà esser pronunziata negli otto giorni successivi, non sarà ammesso alcun ricorso. Il presidente della 2^a Sezione potrà, nondimeno, sottoporre l'argomento al Consiglio generale, sempre quando lo creda conveniente, e dovrà sempre sottoporglielo quando nella Sezione vi sia stata parità di voti o quando sia stato approvato a semplice maggioranza.

APPENDICE

Decreti, ordinanze, e circolari concernenti il servizio dell'emigrazione

R. Ordinanza del Ministero dell'interno, in data 14 Ottobre 1908, riguardante le elezioni dei membri effettivi e supplenti del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

Il Consiglio superiore dell'emigrazione, in osservanza di quanto è prescritto dall'art. 39 del Regolamento per l'esecuzione della Legge del 21 dicembre 1907, si è rivolto a questo Ministero affinchè siano indette le elezioni dei membri effettivi e supplenti che devono rappresentare, in seno al Consiglio, gli operai, gli armatori ed i consegnatari di navi.

Pertanto, accogliendo la proposta del Consiglio superiore, S. M. il Re si è compiaciuto di decretare quanto segue:

I. — In conformità di quanto è disposto negli articoli 9 e 59 della Legge d'emigrazione e nel capitolo secondo del Regolamento provvisorio per l'esecuzione di essa, sono indette le elezioni dei membri effettivi e supplenti che devono rappresentare, nel Consiglio superiore dell'emigrazione, le Società operaie, gli armatori ed i consegnatari delle navi.

II. — L'elezione dei quattro membri effettivi e dei quattro supplenti, rappresentanti delle Società operaie, sarà eseguita in conformità delle norme seguenti:

1° Prima del 26 ottobre le Società operaie legalmente costituite si riuniranno in assemblea allo scopo di designare un arbitro tra le persone appartenenti ad essa. Il Presidente dell'assemblea compilerà le credenziali del designato, e comunicherà la nomina al Governatore civile della provincia prima del 28 ottobre;

2° I Governatori civili prima del 1° novembre faranno pubblicare nel Bollettino ufficiale l'elenco delle Società e delle Assemblee che abbiano eletto gli arbitri, nonchè i nomi delle persone designate da ciascuna di esse. Contemporaneamente convocheranno gli arbitri eletti affinchè il giorno 15 novembre, nell'ora che verrà stabilita, si riuniscano nel ca-

poluogo della provincia per eleggere i membri effettivi e supplenti. Se qualche arbitro non abbia mezzi o si trovi in condizioni di non potere recarsi al capoluogo della provincia nel giorno dell'elezione, potrà, con l'assenso del Consiglio direttivo della Società che lo prescelse, delegare il suo mandato ad un socio o ad un arbitro di una delle società od associazioni analoghe del capoluogo, che ivi risieda: questa delegazione sarà comunicata dal Consiglio direttivo in tempo utile all'Alcalde del capoluogo e all'interessato.

3° Il 15 novembre si riuniranno gli arbitri, sotto la presidenza dell'Alcalde, nella sala del Consiglio municipale del capoluogo della provincia, e procederanno alla elezione: questa sarà fatta pubblicamente e per mezzo di schede firmate, e ciascuna scheda non potrà contenere più di un solo voto per un membro effettivo ed un altro per il supplente. Compiuta la votazione e lo scrutinio, si redigerà verbale, in doppio esemplare, nel quale si farà constare il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle società o delle assemblee a cui corrispondono i detti voti e le eventuali proteste fatte. Un esemplare del verbale sarà inviato d'urgenza al Governatore civile, il quale il 16 novembre lo rimetterà direttamente, in piego raccomandato, al Presidente del Consiglio superiore d'emigrazione, l'altro esemplare rimarrà negli archivi dell'Alcaldia.

III. — La elezione dei quattro membri effettivi e dei quattro supplenti che devono rappresentare gli armatori, sarà sottoposta alle norme seguenti:

1° In conformità di quanto dispongono gli articoli 8 della Legge e 44 del Regolamento saranno elettori nella elezione dei detti rappresentanti gli armatori ed i *navieros* che abbiano ottenuto l'autorizzazione stabilita dall'art. 22 della legge citata, e saranno eleggibili gli spagnuoli maggiorenni che non siano processati o soggetti a subire condanna.

2° Gli armatori e i *navieros* che prendono parte all'elezione invieranno la scheda alla quale si riferisce l'art. 45 del Regolamento prima della mezzanotte del 24 novembre, data e ora in cui sarà chiusa la votazione, non ammettendosi alcuna scheda dopo l'ora precitata.

3° La scheda di votazione conterrà:

a) il nome del candidato effettivo;

b) il nome del candidato supplente;

c) il nome dell'elettore, armatore o proprietario di nave, e la sua firma;

d) il sigillo della Compagnia che rappresenta.

La scheda sarà chiusa in busta sigillata su cui sarà scritto: "Consiglio superiore d'emigrazione. Elezione dei rappresentanti degli armatori e proprietari di navi, „ seguito dalla firma dell'elettore. Questa busta sarà

inclusa in altra busta, la quale verrà spedita, raccomandata, qualora si debba spedire per posta, al signor Presidente del Consiglio superiore di emigrazione.

IV. — L'elezione dei quattro membri effettivi e dei quattro supplenti che devono rappresentare i consegnatari, sarà sottoposta alle norme seguenti:

1° In conformità di quanto dispongono gli articoli 8 della Legge e 44 del Regolamento, saranno elettori, per l'elezione dei detti rappresentanti, i consegnatari che hanno ottenuto l'autorizzazione stabilita dall'articolo 23 della Legge, e saranno eleggibili gli spagnuoli maggiorenni che non siano sotto processo o soggetti a scontar pena;

2° I consegnatari che prenderanno parte alla elezione invieranno la scheda, cui si riferisce l'art. 46 del Regolamento, prima della mezzanotte del 24 novembre, data ed ora in cui rimarrà chiusa la votazione, non ammettendosi alcun altra scheda dopo l'ora citata.

3° La scheda della votazione conterrà:

- a) il nome del candidato al posto di membro effettivo;
- b) il nome del candidato al posto di membro supplente;
- c) il nome del consegnatario elettore e la sua firma.

La scheda sarà chiusa in busta sulla quale si scriverà: "Consiglio superiore dell'emigrazione. Elezione dei rappresentanti dei consegnatari," e poi la firma dell'elettore. Questo piego sarà chiuso in altra busta che sarà diretta, raccomandata, se per posta, al Presidente del Consiglio superiore di emigrazione.

V. In conformità dell'art. 41 del Regolamento, la Segreteria generale del Consiglio Superiore farà lo spoglio della elezione e ne sottoporrà il risultato al Consiglio in seduta plenaria. Nel verbale dello spoglio si farà constare:

1° il numero delle Società operaie per province, che hanno preso parte alla elezione dei rappresentanti effettivi e supplenti di esse, e il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato, con l'indicazione delle Società o Assemblee alle quali corrispondono i voti ottenuti da ciascuna;

2° il numero e i nomi degli armatori e dei consegnatari che hanno partecipato alle elezioni dei rispettivi rappresentanti;

3° le proteste presentate;

4° le possibili riserve che possono con fondamento di causa far dubitare della regolarità di qualche elezione.

VI. — Il 25 novembre si riunirà il Consiglio superiore d'emigrazione per eseguire lo scrutinio dell'elezione e proclamare eletti i rappresentanti effettivi e supplenti che riportarono la maggioranza dei voti.

In questa sessione la Segreteria generale riferirà circa lo spoglio

della elezione e circa le proteste eventualmente presentate, le quali, insieme alle riserve per possibili dubbi fondati, saranno iscritte nel verbale della seduta prima d'iniziare lo scrutinio.

Si comincerà col procedere allo scrutinio dei rappresentanti effettivi e supplenti della classe operaia, proclamandosi subito eletti i candidati che risultano di aver ottenuta la maggioranza dei voti. Subito dopo l'apertura delle buste che contengono i bollettini di votazione degli armatori e dei *navieros* e proclamati coloro che riportarono la maggioranza dei voti, si procederà nella stessa forma allo scrutinio dei rappresentanti dei consegnatari. Qualsiasi dubbio che possa sorgere nell'atto in cui si aprono le buste, sarà subito sciolto e definito dal Consiglio.

In conformità di quanto dispongono gli articoli 47 e 53 del Regolamento, in caso di parità di voti, si procederà al sorteggio seduta stante.

VII. Fatta la proclamazione, il Consiglio, nel termine di tre giorni, ne farà relazione al Ministero dell'interno, affinchè dichiarati membri effettivi e supplenti eletti del Consiglio superiore di emigrazione, per rappresentare le rispettive classi, coloro che furono proclamati.

VIII. — In conformità di quanto dispone l'art. 42 del Regolamento la carica di rappresentante effettivo o supplente durerà quattro anni; quella di supplente richiede come condizione indispensabile la residenza in Madrid.

R. Decreto in data 10 novembre 1908 riguardante il trasporto di animali vivi e carni, sui piroscafi in servizio di emigrazione.

Vista l'istanza presentata dal signor, in rappresentanza di alcune Compagnie di navigazione, intesa ad ottenere che non sia proibito, in via assoluta, di trasportare sulle navi con emigranti, animali vivi in numero determinato e carni in piccola quantità, purchè queste e quelli siano in condizioni igieniche che escludano ogni pericolo;

sentito il Consiglio superiore d'emigrazione in seduta plenaria, e in conformità del parere dato da esso;

S. M. il Re si è compiaciuto di disporre:

1° che s'interpreti l'art. 48 del Regolamento provvisorio per la esecuzione della Legge d'emigrazione nel senso che la prescrizione in esso contenuta non escluda in modo assoluto il trasporto di bestiame in generale e di animali vivi o macellati in particolare, in numero superiore al fabbisogno per il consumo della nave durante il viaggio, quando si tratti di animali riconosciuti sani, ed il trasporto degli animali vivi si

effettui in locali non adiacenti a quelli occupati dagli emigranti, in coperta o nei ponti o in gabbie che posseggano tutti i requisiti necessari per l'igiene e la sicurezza; e il trasporto di animali macellati, interi o in quarti, avvenga in camere frigorifere. Beninteso che gli animali vivi non potranno eccedere un certo numero proporzionato alle condizioni e alla capacità di ciascuna nave e all'entità del trasporto d'emigranti che si effettua; che il trasporto sarà limitato a sezioni speciali destinate alla razza equina, asinina, bovina, alle bestie lanifere ed affini, ed ai cavalli scelti per l'esercito, a quelli di lusso da tiro e da sella; non sarà, però, mai permesso il trasporto di capi di bestiame per uso commerciale e per il pubblico consumo.

Circolare del Consiglio superiore d'emigrazione

in data 12 novembre 1908, concernente le ispezioni.

In adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 129, 130, 131 e 161 del Regolamento provvisorio per l'esecuzione della Legge di emigrazione, il Ministero della marina ha emesso, in data 13 ottobre u. s., il seguente R. Decreto:

I. Che la ispezione, di cui ai detti articoli, avrà luogo nei porti di Bilbao, Cadiz, Cartagena, Barcellona e Ferrol; inoltre, benchè in Ferrol non sia stata istituita la Giunta locale, che esiste invece a La Coruña, potrà la Giunta di La Coruña certificare circa l'accertamento della proprietà delle navi in Ferrol. Quando le navi non abbiano bisogno di essere ispezionate a secco potranno essere ispezionate in qualunque altro porto in cui sia stabilita la Giunta locale d'emigrazione.

II. La Giunta incaricata dell'ispezione sarà costituita da un delegato dell'autorità marittima, che sia ufficiale, dai periti ingegnere e meccanico e dal medico del comando marittimo per ciò che concerne l'igiene e la sanità della nave e per la verifica dei viveri e dei medicinali. Nei porti ove non vi sia medico della R. marina, a questo sarà sostituito un medico della sanità del porto.

III. Il sistema di verifica per dette ispezioni sarà conforme al vigente Regolamento d'ingegneria navale e al R. Decreto emesso dal Ministero della marina in data 1 aprile 1889, sembrando superfluo di determinare il sistema per la verifica dei viveri e delle medicine e strumenti chirurgici.

IV. Le verifiche periodiche e straordinarie, cui in seguito le navi sono sottoposte, saranno eseguite nello stesso modo delle altre, cioè in conformità del citato R. Decreto del 1° aprile 1889.

In data 21 ottobre lo stesso Ministero (Marina), d'accordo col Ministero dell'Interno, allo scopo di concedere alle Compagnie di navigazione autorizzate un tempo conveniente per provvedere, dispose che, da quella data sino al 31 dicembre prossimo, le dette Compagnie pongano le loro navi nelle condizioni regolamentari; e per regolare gli accertamenti che sino a tal giorno devono effettuarsi, la Direzione Generale della navigazione e della pesca marittima diresse ai comandanti di marina (capitani di porto) delle province la circolare seguente:

a) Potrà essere dispensata dalla verifica di scafo e macchina la nave che esibisce il certificato di averla subita meno di 3 anni prima e dal quale consti il perfetto stato dello scafo e delle macchine.

È valido il certificato rilasciato dalle autorità nazionali del piroscavo, o dal "Lloyd", inglese o dal "Bureau Veritas", o dalla "Seeberufsgenossenschaft (Lloyd tedesco).

b) Non sarà permesso d'imbarcare emigranti in numero maggiore di quello corrispondente alla cubatura e alla superficie indicate nell'articolo 136 del Regolamento ed oltre il numero delle cuccette.

Si esigerà:

c) che i locali d'alloggio siano ben ventilati;

d) l'illuminazione elettrica e i fanali di riserva;

e) il materiale d'infermeria, dei lavatoi e delle ritirate conforme agli art. 145, 146 e 147 del Regolamento.

Dal 1° di gennaio prossimo si esigerà l'osservanza di tutte le disposizioni del Regolamento per la Legge d'emigrazione.

Deliberazione in data 2 marzo 1909 del Consiglio superiore dell'emigrazione circa il modello di biglietto per le famiglie degli emigranti.

Nella seduta tenuta da questo Consiglio-superiore in adunanza generale il 25 febbraio ultimo, in conformità dell'esposto dalla prima Sezione, si decise di approvare il modello di biglietto qui annesso che i consegnatari autorizzati potranno adottare per uso delle famiglie di emigranti, intendendosi che costituiscano famiglia, per gli effetti di questo biglietto, esclusivamente i padri coi figli minori d'età, o i padri e le madri vedove coi figli minori d'età, o i minori d'età che viaggiano con un fratello maggiore.

Nel rovescio della terza delle sezioni in cui è diviso il dritto (da sinistra a destra) e che corrisponde al biglietto che l'emigrante deve conservare per sè, si indicherà genericamente il vitto a cui l'emigrante ha diritto, diviso in tre parti: colazione, desinare, cena. In continuazione e sotto la scritta "Equipaggio", si farà constare che ciascun passaggio intero di emigrante ha diritto al trasporto gratuito di 100 chilogrammi di bagaglio, con un volume che non deve superare il mezzo metro cubo; e sotto le corrispondenti iscrizioni si iscriveranno gli articoli 2, 3, 5, 36 (paragrafo 6 e 7), 37, 38, 39, 40, 42, 45 e 41 della Legge e 81, 82, 83, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 152 e 177 del Regolamento.

Il biglietto sarà di forma rettangolare della dimensione di cm. 79 per cm. 40.

La prima sezione del biglietto a partire da sinistra sarà di cm. 12 e mm. 7; la seconda di cm. 19; la terza di cm. 28 e l'ultima a destra di cm. 12 e mm. 7.

Regia Ordinanza in data 11 marzo 1909 sulle tasse di patenti.

Per la dovuta osservanza, durante l'anno 1909, degli articoli 22 della Legge sull'emigrazione e 88 e 89 del Regolamento, per la esecuzione di essa, riferentisi alle tasse di patenti che i proprietari di navi straniere debbono pagare per potersi dedicare al trasporto degli emigranti;

Sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione in adunanza generale, e d'accordo con le sue conclusioni;

S. M. il Re si è compiaciuto di disporre quanto segue:

1° Che le Compagnie di navigazione straniere paghino la tassa di patente in conformità della seguente tariffa relativamente al numero totale del tonnellaggio netto delle navi destinate al trasporto di emigranti, col limite minimo di 1000 *pesetas* e massimo di 3000, determinato nelle prescrizioni sovraindicate.

Le Compagnie le cui navi nel loro insieme abbiano un tonnellaggio totale netto inferiore a cinquemila tonnellate pagheranno 1000 *pesetas*; se il tonnellaggio è compreso fra 5001 e 10.000, pagheranno 1500 *p.*; da 10,001 a 25,000, 2000 *p.*; da 25,001 a 50,000, 2500 *p.*; da 50,001 a 75,000, 2750 *p.*; da 75,000 in avanti pagherà 3000 *pesetas*.

2° Che, applicando la tariffa predetta ai rispettivi tonnellaggi netti posseduti dalle Compagnie straniere autorizzate al trasporto degli emigranti e a quella spagnuola "Società anonima di navigazione transatlantica", in conformità alla R. Ordinanza del 12 febbraio ultimo per il suo

piroscafo *Brasileño* di bandiera dell'Uruguay, debba ciascuna delle qui menzionate Compagnie pagare quanto segue:

“ Chargeurs Reunis „, 3000 *pesetas*; “ Lloyd Sabaudò „, 2000, ecc.

3° Che al fine di chiarire l'art. 89 del Regolamento in ciò che riguarda l'applicazione di questa tariffa e senza pregiudizio dell'obbligo imposto da questo articolo ai rappresentanti spagnoli di *navieros* stranieri, s'intenda che le Compagnie possano, in qualsiasi tempo, aumentare o diminuire durante il resto dell'anno il numero delle loro navi, conformandosi alle prescrizioni seguenti:

a) che si dia conto di tali variazioni alla Sezione prima, perchè le trasmetta nella forma regolamentare;

b) che se l'aumento del numero delle navi o del tonnelloaggio totale non importa il pagamento di una quota maggiore di quella corrisposta in conformità ai tipi fissati, non sarà necessario di accreditare alcuna altra somma in conto della patente;

c) che se avviene la sostituzione di una nave con un'altra di uguale tonnelloaggio o quando, pur essendo più grande, questa non sorpassi il numero totale di tonnellate calcolato per le navi della Compagnia del tipo indicato dai termini della sua patente, non sarà necessario pagare alcuna somma supplementare per questo titolo;

d) che se l'aumento nel numero delle navi o del tonnelloaggio, o la sostituzione a cui si riferisce il numero precedente, raggiunge una quantità di tonnellate che, unite a quelle calcolate per il resto della flotta, importano il pagamento di una quota superiore riguardo ai tipi fissati, la Compagnia di navigazione dovrà versare la differenza esistente fra la quota pagata e quella che deve pagare per tutto l'anno, qualunque sia l'epoca in cui ha avuto luogo l'aumento o la sostituzione;

e) che la diminuzione, per qualsiasi causa, nel numero delle navi o nel tonnelloaggio non dà luogo a nessun reintegro rispetto alla quota pagata;

f) che il computo delle quote s'intende fatto sul tonnelloaggio netto.

4° Che nel termine di un mese, a datare dalla pubblicazione di questa R. Ordinanza, le Compagnie di navigazione summenzionate debbano provvedersi della prescritta patente che sarà rilasciata dal Consiglio superiore (previa presentazione della ricevuta di pagamento della quota annuale) firmata dal presidente e dal segretario della quarta Sezione, non appena sia stata accreditata nel conto corrente che il Consiglio superiore ha aperto col Banco di Spagna, la somma che la Compagnia di navigazione deve pagare per la quota prefissata.

5° Che, se trascorso detto termine, le Compagnie non si siano provviste della patente, non potranno ricevere a bordo emigranti spagnoli.

Regia Ordinanza in data 26 marzo 1909, che contiene istruzioni per l'applicazione delle multe ai *navieros*, armatori o consegnatari per le infrazioni alla vigente Legge ed al Regolamento sull'emigrazione.

Disposizione generale.

Art. 1. Sono oggetto di queste istruzioni le infrazioni alla Legge 20 dicembre 1907 ed al Regolamento 30 aprile 1908, commesse da *navieros* o armatori, da consegnatari o da capitani di nave.

Per gli effetti di queste istruzioni si intenderà per *naviero* il proprietario individuale o collettivo o il gestore di una Associazione di proprietari di navi che si dedicano con esse al traffico mercantile, e per consegnatario l'incaricato di rappresentare il *naviero* o l'armatore nel porto in cui si trova la nave per il suo commercio.

CAPITOLO I.

Delle infrazioni alla Legge ed al Regolamento di emigrazione e delle penalità relative.

Art. 2. Incorreranno nella multa da 500 a 1000 *pesetas*, oltre alle responsabilità che per altre ragioni possono spettar loro:

1. i consegnatari che non abbiano il registro generale degli emigranti a cui si riferisce l'art. 95 del Regolamento;
2. i consegnatari che non conservino a disposizione delle Giunte locali di emigrazione, per la durata di cinque anni, il menzionato registro ed i registri-bollettari di cui è parola all'art. 36 della Legge;
3. i consegnatari che, richiestine ufficialmente dalle Giunte locali di emigrazione, si rifiuteranno di imbarcare gli emigranti in altro piroscampo, per essere stata ritardata la partenza del primo nei termini e con le circostanze indicate all'art. 120 del Regolamento, quando le condizioni del trasporto, compreso il prezzo, siano le medesime nell'uno e nell'altro piroscampo;
4. i capitani di navi che contravvengano al disposto dell'art. 132 del Regolamento, in ciascuno dei casi in esso espressi.

Art. 3. Incorreranno nella multa da 250 a 500 *pesetas*, oltre alle responsabilità che per altre ragioni possono loro spettare:

1. i consegnatari che omettano di adempiere al prescritto dagli art. 40 della Legge e 118 del Regolamento, relativi agli indennizzi ed abbuoni di spese di cui debbono godere gli emigranti nei casi espressi;

2. i *navieros* ed armatori che non effettuino l'immediato e gratuito rimpatrio degli emigranti a cui si riferisce il paragrafo 1 dell'art. 45 della Legge;

3. i *navieros* ed armatori che si rifiutino di rimpatriare, a metà prezzo, gli emigranti indicati all'art. 46 della Legge;

4. i consegnatari che non restituiscano l'importo dei biglietti agli emigranti inclusi nella proibizione a cui allude il paragrafo 2 dell'art. 5 del Regolamento;

5. i consegnatari che trasgrediscano al disposto dall'art. 114 del Regolamento sulla restituzione della metà dell'importo del biglietto allo emigrante che abbia rescisso il contratto di trasporto;

6. i consegnatari che omettano di consegnare, a seconda dell'articolo 116 del Regolamento, l'intero prezzo pagato dall'emigrante pel passaggio, nel caso di rescissione del contratto per morte dell'interessato;

7. gli armatori o i loro rappresentanti che rifiutino il rimpatrio del 20 per cento di emigranti a cui si riferisce l'art. 127 del Regolamento, nel caso in cui la nave, nel suo viaggio di ritorno, non faccia scalo in nessun porto di Spagna.

8. gli armatori che rifiutino di pagare al medico spagnolo di bordo l'onorario a cui ha diritto a seconda dell'art. 168 del Regolamento.

Art. 4. Incorreranno nella multa da 100 a 250 *pesetas*, oltre alle responsabilità loro spettanti per altre cause:

1. i consegnatari che rifiutino di rimettere ai consoli o al Consiglio superiore di emigrazione le relazioni e note indicate all'art. 29 della Legge e 98 del Regolamento;

2. i *navieros*, armatori, consegnatari o capitani di navi che manchi al rispetto e alla considerazione dovuta agli ispettori di emigrazione, o li offendano o disobbediscano, quando il modo non costituisca delitto; oppure si rifiutano a prestare ad essi l'aiuto richiesto nell'esercizio delle loro funzioni;

3. i rappresentanti spagnoli dei *navieros* od armatori stranieri che rifiutino di comunicare alla prima Sezione del Consiglio le notizie menzionate al paragrafo 1° dell'art. 89 del Regolamento;

4. i consegnatari che non accolgano nella forma prescritta i reclami e le osservazioni fatte loro dai consoli di Spagna o dagli ispettori di

emigrazione, o non diano ricevuta, quando sia loro richiesta, delle comunicazioni loro dirette dalle dette autorità;

5. i *navieros*, i loro rappresentanti, o i consegnatari in loro vece, che rifiutino di consegnare alla Giunta locale del porto donde muovono due esemplari di ciascuno degli annunci, prospetti o stampati che pubblicano, e quelli la cui pubblicazione non sia conforme al prescritto dall'art. 100 del Regolamento;

6. i consegnatari che non versino nella Cassa dell'emigrazione la somma indicata all'ultimo paragrafo dell'art. 112 del Regolamento, nei casi in esso specificati;

7. i capitani di nave che, dopo ottenuta l'autorizzazione di cui è parola all'art. 161 del Regolamento, contravvengano a qualcuna delle prescrizioni per il servizio a bordo indicate negli art. 134 e 156 dello stesso Regolamento. Nei casi di cui è parola agli ultimi tre paragrafi dell'art. 144, la responsabilità incomberà sull'armatore o sul *naviero*;

8. i consegnatari i quali si rifiutino di adempiere ai precetti dell'art. 177 del Regolamento, relativi agli emigranti sorpresi nella nave durante la traversata senza riunire i requisiti legali;

9. i *navieros*, armatori, consegnatari o capitani di nave che commetteranno qualsiasi mancanza di entità analoga alle precedenti, a giudizio dell'Ispettore o della Giunta locale.

CAPITOLO II.

Della competenza per giudicare delle infrazioni.

Art. 5. Il giudizio delle infrazioni a cui si riferiscono gli articoli precedenti spetterà secondo i casi qui sotto indicati:

- a) al Consiglio superiore dell'emigrazione;
- b) alle Giunte locali;
- c) agli Ispettori.

Art. 6. Spetterà alle Giunte locali in seduta plenaria il giudicare delle infrazioni a cui si riferiscono i nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2; 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3; 2, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 4.

Nel caso di cui al n. 2 dell'art. 4, se si tratta di un Ispettore viaggiante, giudicherà della infrazione il Consiglio superiore.

Le Giunte locali giudicheranno parimente dei reclami che siano presentati loro nella debita forma contro le multe imposte dagli ispettori di emigrazione, e delle mancanze di cui è parola al n. 4 dell'art. 4, quando si riferiscano agli Ispettori.

Art. 7. Spetterà agli Ispettori di emigrazione giudicare delle infrazioni riferentisi ai nn. 8 dell'art. 3, e 8 dell'art. 4.

Art. 8. Sarà di spettanza del Consiglio superiore dell'emigrazione, seconda Sezione, giudicare delle infrazioni a cui si riferiscono i nn. 4 dell'art. 2; 1, 3 e 4 dell'art. 4 (quando la mancanza riguardi i consoli) e 7 dell'art. 3, e dei reclami contro le multe imposte o confermate dalle Giunte locali.

Art. 9. Quando il condannato in modo esecutivo per alcuna delle mancanze contemplate nella presente Istruzione divenga recidivo nella medesima, sarà sottoposto al massimo della multa relativa.

CAPITOLO III.

Della procedura in materia di multe.

Art. 10. Le multe saranno sempre pagate in moneta contante, avente corso legale in Spagna.

Art. 11. Quando, in conformità al disposto dal capitolo II della presente Istruzione, spetta agli ispettori dell'emigrazione giudicare di una mancanza, i puniti potranno appellarsi delle multe loro imposte, nel termine di 48 ore, a decorrere da quella della notificazione, al presidente della Giunta locale, esponendo verbalmente o per iscritto, le ragioni che credono del caso. Il presidente convocherà, entro i tre giorni successivi a quello dell'appello, la Giunta locale al completo, e confermerà o revocherà la multa imposta, senza ulteriore ricorso.

La Giunta locale potrà prolungare di due giorni il termine di cui al paragrafo precedente, quando creda opportuno praticare qualche inchiesta.

Art. 12. Quando il giudicare della mancanza, a seconda del capitolo II della presente Istruzione, sia di competenza della Giunta locale al completo, essa pronunzierà la sua ordinanza entro i tre giorni susseguenti a quello in cui da sè stessa o per denuncia ricevuta, venne a conoscenza della infrazione: quando la Giunta creda opportuno praticare qualche indagine, il termine sarà di cinque giorni.

La Giunta locale sentirà sempre l'Ispettore competente e gli comunicherà la sua ordinanza.

L'Ispettore ed il punito potranno appellarsi alla seconda Sezione del Consiglio superiore nel termine di otto giorni, o di quindici, se si stabilisca di fare qualche indagine.

Contro questa risoluzione non si farà luogo ad alcun ricorso.

Art. 13. Quando il giudicare della mancanza compete, a tenore dell'art. 2, alla seconda Sezione del Consiglio superiore dell'emigrazione, essa ascolterà l'interessato entro lo spazio di quindici giorni, e contro la sua decisione — che dovrà pronunziarsi negli otto giorni successivi — non sarà ammesso alcun ricorso. Il presidente della seconda Sezione potrà, cionondimeno e sempre quando lo stimi conveniente, sottoporre la questione al Consiglio generale e dovrà farlo sempre quando nella Sezione vi sia stata parità di voti, o la decisione sia stata presa a maggioranza.

Art. 14. Gli emigranti che si considerino lesi in alcuno dei diritti loro concessi dalla Legge o dal Regolamento, per qualsiasi atto dei proprietari, armatori o consignatari, ricorreranno al presidente della Giunta locale, nelle ore e nella forma determinate dal Regolamento interno della Giunta medesima delle quali avranno conoscenza per mezzo dell'Ufficio informazioni.

Essi specificheranno, a voce o per iscritto su carta libera, il diritto che credono leso o il fatto che dà motivo al reclamo: se questo sarà esposto verbalmente, il segretario della Giunta locale lo tradurrà in iscritto, in forma chiara e succinta.

La Giunta locale darà al reclamo il corso determinato dal Regolamento interno: dovrà, però, sentire necessariamente il convenuto e dettare la sua ordinanza nel termine di tre giorni, comunicandola, immediatamente, agli interessati per mezzo del segretario.

Se il reclamo sarà presentato per iscritto all'estero, gli agenti diplomatici o consolari lo rimetteranno, pel tramite del Ministero degli esteri, al Consiglio superiore, perchè esso lo faccia pervenire alla Giunta locale competente: se sarà verbale, l'agente diplomatico o consolare lo redigerà in forma breve e succinta e gli darà il medesimo corso.

Quando il reclamante si trovi all'estero, il presidente della Giunta locale manderà copia dell'ordinanza a quello del Consiglio superiore, il quale curerà di farla pervenire all'interessato per mezzo del Ministero degli esteri o del rappresentante diplomatico o consolare spagnolo più prossimo al luogo ove quegli risiede.

I reclami a cui si riferisce il presente articolo saranno prescritti un anno dopo l'avvenimento che vi ha dato origine.

Art. 15. Gli interessati potranno appellarsi contro le ordinanze della Giunta locale davanti al Consiglio superiore, nel termine di un mese dalla notificazione della sentenza; al qual effetto il segretario, o l'agente diplomatico o consolare in ogni caso, accuseranno ricevuta con la data della notificazione e con la firma del reclamante.

L'appello potrà formularsi a voce o per iscritto, diretto al presidente del Consiglio, il quale lo passerà alla seconda Sezione del Consiglio stesso:

se sarà esposto verbalmente, il segretario della Sezione tradurrà in uno scritto breve e succinto l'allegazione dell'appellante.

La seconda Sezione richiederà alla Giunta locale competente copia della sentenza, e ne darà copia legale alla parte contraria nel termine di otto giorni da quello in cui ha ricevuto notizia dell'appello, fissando inoltre i termini per la contestazione che non potrà eccedere i quindici giorni, se il convenuto è in Spagna, nè i sei mesi, se si trova all'estero.

Trascorso detto termine, vi sia stata o no contestazione, la seconda Sezione pronuncierà la propria sentenza, confermando quella della Giunta locale o revocandola e dettando in sua vece quella corrispondente; ed il segretario della Sezione stessa curerà di mandare una copia della sentenza ad ogni interessato ed inoltre al presidente del Consiglio o a quello della Giunta locale, secondo che siano l'uno o l'altra incaricati di darvi esecuzione.

Contro la sentenza del Consiglio superiore, in adunanza generale o in seconda Sezione, quando si proceda in conformità all'art. 30 del Regolamento 30 aprile 1908, non vi sarà luogo ad alcun appello.

Art. 16. Nei casi considerati dai nn. 2, 3 e 7 dell'art. 3 e da quelli 1 e 4 dell'art. 4, i consoli di Spagna all'estero porteranno a cognizione della seconda Sezione del Consiglio pel tramite del Ministero degli esteri, le infrazioni da essi rilevate, affinchè la Sezione le partecipi alla Giunta locale competente per la istruzione del relativo procedimento.

Art. 17. Le cauzioni depositate dai *navieros* od armatori o consegnatari rimarranno vincolate per le responsabilità a cui danno luogo le rispettive operazioni.

L'importo delle multe imposte per infrazioni alla Legge sull'emigrazione, al Regolamento e alle sue disposizioni complementari, sarà versato nella Cassa dell'emigrazione, custodita ed amministrata dal Consiglio superiore.

Art. 18. Quando la responsabilità da accertarsi derivi da una multa, colui che l'avrà pronunziata, conforme alla Legge ed al Regolamento sulla emigrazione, porterà ciò a conoscenza del presidente del Consiglio una volta che la risoluzione sia definitiva.

Il segretario del Consiglio ne darà comunicazione all'interessato perchè paghi o presenti opposizione. Se, trascorsi otto giorni, non avrà pagato, il presidente ne darà comunicazione a quello della quarta Sezione, perchè ordini il versamento nella Cassa dell'emigrazione della somma rispettiva, ed il segretario del Consiglio ne informerà l'interessato perchè reintegri la cauzione. Trascorso un mese dal versamento, senza che il *naviero*, armatore o consegnatario abbia reintegrata la cauzione, gli sarà ritirata l'autorizzazione per esercitare il trasporto degli emigranti fino a che soddisfi l'importo del suo debito.

CAPITOLO IV.

Della responsabilità sussidiaria.

Art. 19. Le cauzioni dei *navieros* o armatori rimangono vincolate sussidiariamente per le responsabilità dei consegnatari.

Ugualmente gli armatori saranno sussidiariamente responsabili delle infrazioni alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione commesse dai loro rappresentanti nei luoghi di destinazione.

Art. 20. Il *naviero* sarà sussidiariamente responsabile delle mancanze commesse dal capitano per infrazioni alle disposizioni vigenti sulla emigrazione.

Disposizione addizionale.

Art. 21. I *navieros*, armatori e consegnatari, i capitani di navi e, in generale, tutte le persone che prendono parte al trasporto di emigranti spagnoli, si intenderanno sottoposti alla legislazione e giurisdizione spagnola per tutte le cause giudiziali ed extragiudiziali originate dal trasporto stesso.

S'intenderà parimenti che, rinunciando in ogni caso al foro che loro compete, si sottomettono a quello delle rispettive Giunte di emigrazione, in quanto si riferisce ai loro obblighi contrattuali, e a quello delle autorità governative o giudiziarie spagnole per quelli non contrattuali.

Regia Ordinanza in data 31 marzo 1909 che stabilisce l'interpretazione da darsi all'art. 100 del Regolamento concernente la stampa e diffusione di manifesti, annunci e pubblicazioni fatte dai *navieros*.

1. Le Compagnie di navigazione, per pubblicare i propri annunci, dovranno domandarne al Consiglio (terza Sezione) l'autorizzazione.

2. I consegnatari non residenti in un porto autorizzato domanderanno il permesso alla Giunta locale.

3. Per gli annunci di carattere locale che le Compagnie desiderano di pubblicare, occorrerà soltanto il permesso della Giunta locale.

4. Il permesso ottenuto dal Consiglio o dalle Giunte varrà per tutte le pubblicazioni.

5. In quanto al disposto dal paragrafo 5, si intenderà che non possano mettersi dati in più di quelli indicati: però, l'annunziante ha facoltà

di sopprimere tutti quelli che non giudichi necessari, e le Compagnie potranno fare quante pubblicazioni credono, senza bisogno di permesso, sempre quando in queste non vi siano richiami nè indicazioni che possano riferirsi agli emigranti, nel qual caso la Giunta locale limiterà la sua azione alla parte dei passaggi di terza classe.

Circolare, in data 26 gennaio 1909, concernente la visita dei piroscafi e il loro assetto interno.

1. Potranno essere dispensati dalla visita di scafo e macchina piroscafi che presentino un certificato comprovante ch'essi hanno subito tal visita da meno di tre anni ed attestante le perfette condizioni dello scafo e delle macchine.

2. È valido il certificato rilasciato dagli enti ufficiali della nazione cui il piroscavo appartiene, oppure dai seguenti: "Lloyd", inglese, "Bureau Veritas", "Seeberufgenossenschaft", "Board of Trade", "Germanischer Lloyd", e "Registro Italiano".

3. Non sarà permesso d'imbarcare emigranti in numero maggiore di quello corrispondente, sia alla cubatura ed alla superficie, quali sono indicate nell'articolo 136 del Regolamento, sia al numero delle cuccette.

Saranno obbligatori:

- a) dormitori ben ventilati;
- b) illuminazione elettrica e lumi suppletori;
- c) materiale d'infermerie, lavanderie e latrine, giusta le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147 del Regolamento.

INDICE

Legislazione spagnuola sull'emigrazione	pag. 3
Legge spagnuola del 21 dicembre 1907 sull'emigrazione:	
Capitolo I. - Dell'emigrazione e degli emigranti	9
" II. - Organi di tutela dell'emigrazione	10
" III. - Dei <i>navieros</i> e armatori e dei consegnatori	14
" IV. - Del contratto di trasporto degli emigranti.	16
" V. - Della ispezione.	19
" VI. - Sanzioni penali.	20
Disposizioni generali e transitorie	21
Regolamento provvisorio in data 30 aprile 1908, rer l'applicazione della Legge 21 dicembre 1907 sull'emigrazione:	
Capitolo I. - Delle persone comprese nel concetto legale di emigrante e dei documenti di cui dovranno provvedersi	23
" II. - Organi di tutela dell'emigrazione:	
1. Del Consiglio superiore dell'emigrazione	28
a) Attribuzioni	ivi
b) Funzionamento	32
c) Dei Presidenti del Consiglio dell'emigrazione e delle Sezioni	34
d) Del segretario del Consiglio superiore	36
2. Della procedura elettorale per la designazione di membri effettivi e supplenti, rappresentanti dei <i>navieros</i> e armatori, dei consegnatori e degli operai:	
a) Disposizioni generali	36
b) Dell'elezione dei membri rappresentanti dei <i>navieros</i> , armatori e consegnatori	37
c) Dell'elezione dei rappresentanti della classe operaia	38
3. Dell'Ufficio di emigrazione:	
a) Disposizioni generali	39
b) Designazione, punizioni e licenziamento del personale	40
c) Stipendi e promozioni.	41
d) Procedimento generale amministrativo	41

4. Delle Giunte locali di emigrazione	Pag. 43
5. Dei doveri delle Autorità governative e dei Consoli riguardo all'emigrazione	45
6. Dei reclami e del loro procedimento	47
Capitolo III. - Delle persone autorizzate al trasporto degli emigranti :	
1. Dei <i>navieros</i> e armatori	48
2. Dei consegnatari	50
3. Disposizioni generali.	52
4. Della Cassa dell'emigrazione.	55
5. Della gestione delle cauzioni.	56
„ IV. - Del contratto di trasporto degli emigranti:	
1. Dei biglietti	57
2. Della rescissione del contratto	60
3. Della sospensione del viaggio	61
4. Del rimpatrio degli emigranti	63
Disposizione generale	65
„ V. - Delle condizioni delle navi addette al trasporto di emigranti:	
1. Disposizioni generali.	65
2. Disposizioni speciali.	66
3. Viveri e provvigioni.	72
„ VI. - Dell'ispezione	74
„ VII. - Sanzioni penali.	80

Appendice

Decreti, ordinanze e circolari concernenti il servizio dell'emigrazione:

Ordinanza del Ministero dell'interno in data 14 ottobre 1908 riguardante le elezioni dei membri effettivi e supplenti del Consiglio superiore dell'emigrazione.	84
Decreto 10 novembre 1908, riguardante il trasporto di animali vivi e carni sui piroscafi in servizio di emigrazione.	85
Circolare del Consiglio superiore d'emigrazione in data 12 novembre 1908 concernente le ispezioni.	88
Deliberazione in data 2 marzo 1909 del Consiglio superiore di emigrazione circa il modello di biglietto per le famiglie degli emigranti.	89
Regia Ordinanza in data 11 marzo 1909, sulle tasse di patenti	90
Regia Ordinanza in data 26 marzo 1909 che contiene istruzioni per l'applicazione delle multe ai <i>navieros</i> , armatori e consegnatari per le infrazioni alla vigente Legge ed al Regolamento sull'emigrazione:	

Disposizioni generali:	pag. 94
Capitolo I - Delle infrazioni alla Legge ed al Regolamento di emigrazione e delle penalità relative . . .	94
„ II. - Della competenza per giudicare delle infrazioni.	96
Capitolo III. - Della procedura in materia di multe.	97
„ IV. - Della responsabilità sussidiaria	100
Disposizioni addizionali	100
Regia Ordinanza in data 31 marzo 1909 che stabilisce l'interpretazione da darsi all'art. 100 del Regolamento riguardante la stampa e diffusione di manifesti, annunci e pubblicazioni fatte dai <i>navieros</i> .	100
Circolare in data 26 gennaio 1909 concernente le visite dei piroscafi e il loro assetto interno	101